3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 febbraio 2011** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2010, n. **14.**

Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta). . . . . . Pag. 5

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 15 febbraio 2010, n. **7.**

Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) . . . . . Pag. 7

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2010, n. **1.**

Nuove disposizioni in materia di segretari comunali. Pag. 11

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 marzo 2010, n. **9-41/Leg.**

Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg (Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici ai sensi degli articoli 37 e 39 della Legge Provinciale 3 aprile 1997 n. 7) . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 marzo 2010, n. **10-42/Leg.**

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg e successive modifiche avente ad oggetto: «Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e direttore». . . . . . Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 30 marzo 2010, n. **7.**

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale). . . . . . Pag. 15

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 aprile 2010, n. **20.**

Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante «Denominazione e competenze degli uffici della Provincia». . . . . . Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 aprile 2010, n. **21.**

Modifica del regolamento sul contenuto e la gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole. . . . . . Pag. 19

LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 2010, n. **6.**

Legge di tutela della natura e altre disposizioni. . Pag. 20

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2010, n. **0114/Pres.**

LR 18/2005. Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) . . . . . Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2010, n. **0115/Pres.**

Legge regionale n. 18/2005, articolo 51. Modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 32 . . . . . Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2010, n. **0116/Pres.**

Legge regioale n. 24/2009, articolo 9, commi 18, 49 e 50. Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) . . . . . Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2010, n. **0117/Pres.**

LR 18/2005. Regolamento per la concessione e l'erogazione di incentivi per l'assunzione di soggetti disabili. Fondo sociale europeo. Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione 2007/2013 - Asse 3 - Inclusione sociale . . . . . Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2010, n. **0118/Pres.**

Correzione di errore materiale al «Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)» emanato con DPReg. 070/Pres. del 12 aprile 2010 . . . . . Pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° giugno 2010, n. **0126/Pres.**

DL 171/2008. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti a favore delle aziende viticole ad indirizzo biologico danneggiate dalla peronospora della vite (Plasmopara viticola) nel corso dell'anno 2008, ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli . . . . . Pag. 42

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2010, n. **8.**

Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste.. . Pag. 43

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2010, n. **26.**

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Pag. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2010, n. **27/R.**

Regolamento di attuazione della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni). Pag. 47

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2010, n. **28.**

Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 - (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 - (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) . . Pag. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2010, n. **29/R.**

Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).. . . . . Pag. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2010, n. **30/R.**

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 88/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R), in materia di servizi educativi per la prima infanzia . . . . . Pag. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2010, n. **31/R.**

Disciplina dei fondi regionali di incentivazione per le attività di pianificazione e progettazione svolte da personale regionale. . . . . . Pag. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2010, n. **32/R.**

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).. . . . . Pag. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2010, n. **33/R.**

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).. . . . . Pag. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2010, n. **34/R.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 113 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). . . . . . Pag. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2010, n. **35/R.**

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana»). . . . . . Pag. 54

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2010, n. **4.**

Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili.. . . . . Pag. 54

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2010, n. **5.**

Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche. . . . . . Pag. 55

RETTIFICHE

AVVISO DI RETTIFICA

Avviso di rettifica relativo a «Regolamento di attuazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 "Risparmio energetico e inquinamento luminoso" e del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 4» . . . . Pag. 59

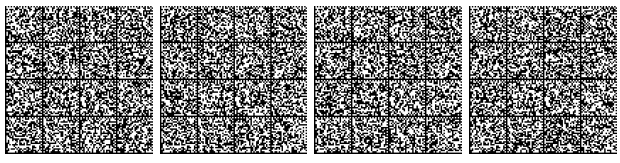

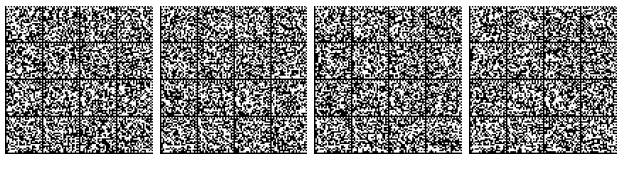

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2010, n. **14.**

Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1

1. L'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Definizione)*. — 1. I segretari degli enti locali sono dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale, iscritti all'Albo regionale dei segretari, istituito e gestito dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia, da cui dipendono i segretari che accedono al predetto Albo con le modalità di cui al comma 5, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza della Presidenza della Regione.

2. La qualifica unica dirigenziale di cui al comma 1 è articolata in due livelli sulla base della classificazione degli enti locali effettuata con il regolamento regionale di cui all'art. 5.

3. Ai fini della vigilanza di cui al comma 1, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia trasmette alla Presidenza della Regione una relazione annuale sull'attività dell'Agenzia, nonché copia degli atti fondamentali adottati. In caso di mancata approvazione del bilancio e del rendiconto, di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Agenzia e di gravi e persistenti violazioni di legge nell'esercizio dell'attività obbligatoria dell'Agenzia, il Presidente della Regione interviene, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, con poteri sostitutivi, sciogliendo all'occorrenza il consiglio di amministrazione e nominando un commissario per la reggenza temporanea dell'Agenzia.

4. Sono organi dell'Agenzia:

a) il consiglio di amministrazione, composto da un esperto in materia di enti locali, designato dalla Giunta regionale d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e da rappresentanze paritetiche dei segretari e degli amministratori degli enti locali;

b) il presidente ed il vicepresidente, eletti dal consiglio nel proprio seno.

5. All'Albo regionale dei segretari si accede mediante concorso per esami cui possono partecipare i soggetti, in possesso di laurea magistrale, che abbiano i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale e che abbiano frequentato, con il superamento del relativo esame finale, i corsi di formazione previsti dai commi 7 e 8.

6. All'Albo regionale dei segretari sono iscritti, inoltre, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'art. 5, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'art. 39, comma 6, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), per i soggetti che non abbiano già superato tale prova, i seguenti soggetti che non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che non siano in quiescenza:

a) dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato;

b) soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale;

c) soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127);

d) segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

e) segretari iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 5 per almeno un triennio, cessati dal servizio per cause diverse dal licenziamento per giusta causa e che abbiano esercitato le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione.

7. Limitatamente ai soggetti di cui al comma 6, lettere *a)* e *b)*, l'iscrizione all'Albo regionale dei segretari è subordinata alla frequenza di un corso di formazione professionalizzante e al superamento del relativo esame finale.

8. Limitatamente ai soggetti di cui al comma 6, lettere *c)* e *d)*, l'iscrizione all'Albo regionale dei segretari è subordinata alla frequenza di un corso di formazione sulle peculiarità dell'ordinamento regionale e al superamento del relativo esame finale.

9. Nel rispetto delle relazioni sindacali, le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione dei corsi di formazione di cui ai commi 7 e 8 sono individuati dall'Agenzia che provvede, almeno ogni due anni, ad organizzare i predetti corsi. Gli eventuali crediti formativi utili al fine del parziale esonero dalla frequenza dei corsi sono determinati, nel rispetto delle relazioni sindacali, con deliberazione della Giunta regionale adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, su proposta dell'Agenzia, tenuto conto della posizione di coloro che già appartengono alla qualifica unica dirigenziale del comparto.

10. Gli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6 non possono superare il limite massimo del 15 per cento del numero degli enti locali calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente la data delle elezioni generali comunali. Tali incarichi possono essere incrementati di un numero pari a quello dei segretari iscritti all'Albo ai sensi del comma 5 temporaneamente incaricati presso gli altri enti del comparto unico regionale alla data delle elezioni generali comunali. L'incremento degli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6 è inoltre consentito al fine della copertura dei posti resisi vacanti per effetto di cessazione dal servizio dei segretari titolari, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di cui al comma 5 e a condizione che non vi siano segretari collocati in disponibilità, non utilizzati per altri incarichi.

11. I soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6, non incaricati nei dieci anni successivi alla cessazione dell'ultimo incarico o dalla data di iscrizione conseguente al superamento dell'esame di cui ai commi 7 e 8, sono cancellati d'ufficio dall'Albo. Tali soggetti possono richiedere una nuova iscrizione all'Albo nel rispetto dei requisiti previsti al comma 6.

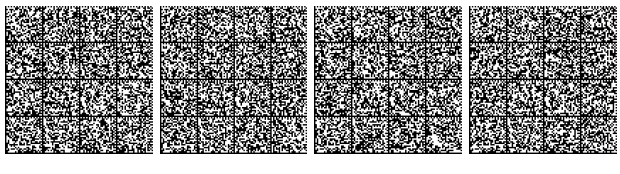

12. Gli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6 sono conferiti con contratto a termine di diritto privato. I relativi compensi al lordo delle ritenute fiscali devono corrispondere al trattamento economico previsto per la sede di segreteria presso cui è svolto l'incarico. Il conferimento dell'incarico al personale dipendente dall'ente locale interessato o da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni, secondo le modalità previste dalle amministrazioni di appartenenza. In ogni altro caso, il conferimento dell'incarico è subordinato alla sospensione, per la durata dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali.».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 3

1. Il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 46/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Il segretario dell'ente locale è incaricato con provvedimento del Sindaco, del Presidente della Comunità montana o del Presidente del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), da cui dipende funzionalmente. L'incarico è disposto, con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, non prima di trenta giorni dalla data delle elezioni generali comunali e non oltre novanta giorni dalla data di insediamento dell'amministratore suddetto, decorsi i quali il segretario in carica, se iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 5, si intende confermato.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 46/1998, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. I soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'art. 1, comma 6, possono essere nuovamente incaricati nell'ente locale presso il quale prestano servizio o, se iscritti ai sensi dell'art. 1, comma 5, confermati nell'ente locale presso il quale prestano servizio o incaricati presso un altro ente locale, anche prima del decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 1.».

3. Il comma 3 dell'art. 3 della l.r. 46/1998 è sostituito dal seguente:

«3. La revoca dell'incarico al segretario dell'ente locale è disposta con provvedimento motivato dell'amministratore che lo ha incaricato, previa deliberazione dell'organo collegiale esecutivo dell'ente, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa, nel rispetto del contratto collettivo regionale di lavoro e in conformità alla normativa regionale vigente per i dirigenti del comparto unico regionale.».

Art. 3.

Modificazione all'art. 4

1. Il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 46/1998 è sostituito dal seguente:

«1. I segretari degli enti locali, iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'art. 1, comma 5, non chiamati a ricoprire sedi di segreteria, sono collocati in posizione di disponibilità presso l'Agenzia. Durante il periodo di disponibilità, i segretari rimangono iscritti all'Albo e sono utilizzati dal consiglio di amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 22 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta).».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 5

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 46/1998, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».

2. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 46/1998, le parole: «delle sedi di segreteria» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti locali».

3. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 46/1998 è sostituita dalla seguente:

«*c)* le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 6, all'Albo regionale dei segretari;».

4. Alla lettera *o)* del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 46/1998, le parole: «nell'ambito dei principi di cui all'art. 51 della l.r. 45/1995» sono sostituite dalla seguenti: «in conformità a quanto previsto per i dirigenti del comparto unico dalla normativa regionale vigente».

5. Alla lettera *p)* del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 46/1998, le parole: «, nell'ambito dei principi di cui all'art. 24 della l.r. 45/1995» sono soppresse.

Art. 5.

Modificazione all'art. 8

1. Il comma 1 dell'art. 8 della l.r. 46/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Il rapporto di lavoro dei segretari degli enti locali è disciplinato dal contratto collettivo regionale di lavoro.».

Art. 6.

Modificazioni all'art. 9

1. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 9 della l.r. 46/1998 è sostituita dalla seguente:

«*d)* esprime il parere di legittimità di cui all'art. 49-*bis* della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), per gli uffici e i servizi privi di responsabili di qualifica dirigenziale.».

2. Il comma 2 dell'art. 9 della l.r. 46/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Al segretario dell'ente locale competono le funzioni attribuite ai dirigenti regionali e, in particolare, la funzione di direzione amministrativa. Negli enti locali in cui esistono più figure con qualifica dirigenziale, oltre al segretario, la funzione di direzione amministrativa spetta ai dirigenti responsabili o al segretario secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente.».

3. Al comma 3 dell'art. 9 della l.r. 46/1998, dopo le parole: «degli uffici e dei servizi» sono inserite le seguenti: «o dei dirigenti».

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. I segretari già iscritti alla parte prima dell'Albo regionale dei segretari alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono l'iscrizione all'Albo e lo status conseguente; a tali soggetti si applicano le disposizioni riferite a coloro che accedono all'Albo con le modalità di cui all'art. 1, comma 5, della l.r. 46/1998, come sostituito dall'art. 1 della presente legge.

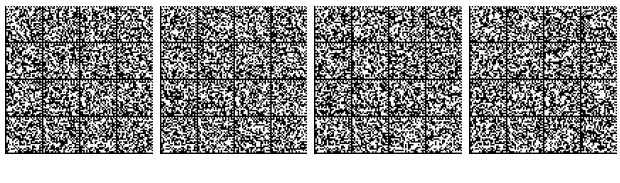

2. I soggetti già iscritti alla parte seconda dell'Albo regionale dei segretari alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 3, mantengono l'iscrizione all'Albo subordinatamente alla frequenza dei corsi di formazione previsti dall'art. 1, commi 7 e 8, della l.r. 46/1998, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, con superamento del relativo esame finale entro il 30 aprile 2015. I soggetti che non superano l'esame finale cessano dall'eventuale incarico alla scadenza naturale dello stesso.

3. I soggetti già iscritti alla parte seconda dell'Albo regionale dei segretari alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che siano in quiescenza sono cancellati d'ufficio dal predetto Albo dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se incaricati delle funzioni di segretario alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla data di scadenza naturale dell'incarico.

4. I soggetti che nell'anno 2010 hanno superato l'esame finale del corso di formazione organizzato dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta mantengono l'iscrizione o sono iscritti d'ufficio all'Albo regionale dei segretari. Il superamento dell'esame finale del predetto corso, di cui è data esplicita menzione nell'ambito dell'Albo, è requisito utile per la partecipazione ai concorsi banditi ai sensi dell'art. 1, comma 5, della l.r. 46/1998, come sostituito dall'art. 1 della presente legge.

5. Ai fini della retribuzione di posizione, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, della l.r. 46/1998, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, trova applicazione dalla tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, con salvaguardia della posizione economica derivante dalla classificazione dell'ente locale nelle tre fasce previste alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera *i)* del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 46/1998;

b) il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta)).

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valled'Aosta.

Aosta, 9 aprile 2010

ROLLANDIN

10R1255

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 15 febbraio 2010, n. **7.**

Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente).

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

emana il seguente regolamento regionale:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento è finalizzato alla promozione e valorizzazione dell'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e all'adozione di procedure semplificate per la realizzazione e la gestione di sonde geotermiche e di sistemi di scambio energetico con il sottosuolo a circuito chiuso.

2. In attuazione dell'art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», il presente regolamento disciplina:

a) le modalità tecnico-operative per l'installazione e la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti;

b) i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali è rilasciata l'autorizzazione per l'installazione di sonde geotermiche;

c) le profondità di perforazione e installazione delle sonde geotermiche, nonché i limiti al di sotto dei quali è richiesta l'autorizzazione provinciale;

d) i criteri più restrittivi per assicurare il rispetto dell'ambiente;

e) i requisiti e le modalità per la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore della perforazione e installazione delle sonde geotermiche, nonché dei controlli a carico delle imprese installatrici per il mantenimento della certificazione di qualità;

f) le caratteristiche della banca dati degli impianti e le relative modalità di gestione, nonché l'attività di monitoraggio, a cura della Regione;

g) le modalità di vigilanza da parte delle province sulle installazioni;

h) i criteri e le modalità per l'adozione di procedure semplificate.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

a) Acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo e sottosuolo;

b) Coefficiente di prestazione (COP): rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica;

c) Acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

d) Fattore di utilizzazione del gas (GUE): rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica al focolare di una pompa di calore a gas;

e) Fluido termovettore: fluido utilizzato all'interno di un circuito per l'utilizzo e il trasporto di calore;

f) Ground Response Test (GRT): prova sperimentale che permette di rilevare le proprietà termofisiche di scambio del sottosuolo, e di conseguenza di procedere al corretto dimensionamento del campo geotermico;

g) Impianto geotermico a bassa entalpia: impianto tecnologico finalizzato allo sfruttamento dell'energia naturalmente contenuta nel sottosuolo per il riscaldamento, il raffrescamento e/o la produzione di acqua calda sanitaria, costituito da una o più pompe di calore, accoppiate a una o più sonde geotermiche. Ai fini del presente regolamento, gli impianti vengono distinti in:

1) piccoli impianti, impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile uguale o inferiore a50kW;

2) grandi impianti, impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile superiore a 50 kW;

h) Pompa di calore: dispositivo o impianto che sottrae calore da una sorgente di calore a bassa entalpia e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata. Ai fini del presente Regolamento, la pompa di calore geotermica è un'apparecchiatura in cui una delle due sorgenti è il sottosuolo;

i) Potenza termica e/o frigorifera utile (P): potenza di progetto erogata da un impianto geotermico nella condizione di esercizio più gravosa in modalità riscaldamento e in modalità raffrescamento;

j) Proprietario: si intende il proprietario del terreno sul quale è prevista la realizzazione dell'impianto oppure il proprietario dell'immobile a cui l'impianto stesso è asservito, munito dell'apposita dichiarazione di assenso a procedere da parte del proprietario del terreno interessato dall'installazione delle sonde. Nel caso il terreno appartenga a soggetto diverso da colui che intende installare le sonde queste costituiranno servitù apposta al terreno interessato;

k) Registro regionale Sonde Geotermiche (RSG): banca dati informatizzata di cui all'art. 10, comma 5, lettera *f)*, l.r. 24/2006, contenente i dati tecnici delle installazioni, compresi gli elementi funzionali alla localizzazione e alla georeferenziazione degli impianti;

l) Sonda geotermica: scambiatore di calore installato in una perforazione, scavo o una trincea appositamente realizzati nel sottosuolo, costituito da un circuito chiuso di tubazioni all'interno del quale viene fatto circolare un fluido che permette di scambiare energia con il sottosuolo direttamente o attraverso una pompa di calore;

m) Zona di tutela assoluta: è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle installazioni nel sottosuolo di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua sotterranea (definiti sistemi a circuito chiuso).

2. Il presente regolamento non si applica agli impianti geotermici che comportano prelievo di acque sotterranee, che restano disciplinati dalla normativa statale e regionale inerente la derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche.

Art. 4.

Differenziazione dei procedimenti

1. L'installazione di sonde geotermiche che raggiungono una profondità non superiore a 150 metri dal piano campagna è libera, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 e dagli articoli contenuti nel Capo II del presente regolamento. Il limite di profondità è da intendersi per singola sonda.

2. L'installazione di sonde geotermiche che superano la profondità di 150 metri dal piano campagna è soggetta ad autorizzazione da parte della provincia competente per territorio, secondo il procedimento disciplinato dagli articoli di cui al Capo III.

3. Gli impianti costituiti da sonde geotermiche orizzontali sono riconducibili alla definizione di cui al comma 1.

Art. 5.

Divieti e vincoli

1. La posa in opera di sonde geotermiche è vietata nelle zone di tutela assoluta.

2. Le perforazioni devono rispettare le distanze legali dal limite di proprietà stabiliti dal codice civile e comunque una distanza minima di almeno quattro metri dal confine della proprietà del richiedente con la proprietà confinante.

Art. 6.

Modalità di installazione e gestione degli impianti e caratteristiche minime dei relativi progetti

1. L'installazione delle sonde geotermiche di cui all'art. 3 deve essere eseguita secondo i criteri e le specifiche tecniche riportate nell'allegato 1, recante le «Disposizioni per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche», di cui all'art. 10, comma 5, lettera *d)*, della l.r. 24/2006.

2. Le modalità tecnico-operative per l'installazione, la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti, di cui all'art. 10, comma 5, lettera *a)*, della l.r. 24/2006, sono indicate nell'allegato 1.

3. Nel caso dei grandi impianti, come definiti ai sensi del presente regolamento, deve essere predisposto un adeguato sistema di monitoraggio degli effetti di medesimi nel sottosuolo. Con decreto del direttore regionale competente sono stabiliti i parametri e le modalità operative per la realizzazione del sistema di monitoraggio.

4. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui all'allegato 1, si fa riferimento alle norme tecniche emanate anche in materia ambientale dall'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e dall'ISO (International Organisation for Standardization).

Art. 7.

Registro regionale delle Sonde Geotermiche (RSG)

1. La Regione gestisce la banca dati degli impianti a sonda geotermica, di cui all'art. 10, comma 5, lettera *f)*, della l.r. 24/2006, denominata «Registro regionale delle Sonde Geotermiche» di seguito «RSG», avvalendosi di Cestec S.p.A.. Le modalità operative per la gestione e la tenuta del RSG, con il fine di raccogliere e censire le comunicazioni di cui ai Capi II e III del presente regolamento, sono stabilite con decreto del direttore regionale competente. Attraverso il RSG, la Regione provvede al costante monitoraggio della diffusione delle sonde geotermiche sul territorio regionale.

Capo II

PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA INSTALLAZIONE DELLE SONDE GEOTERMICHE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1

Art. 8.

Comunicazione avvio lavori

1. L'installazione di sonde geotermiche che raggiungono una profondità pari o inferiore a 150 metri dal piano campagna è libera, previa registrazione dell'impianto nel RSG, di cui all'art. 7.

2. La registrazione è obbligatoria e deve essere effettuata telematicamente, attraverso il RSG, almeno trenta giorni prima della data di apertura del cantiere di perforazione.

3. Il proprietario è tenuto a comunicare, accedendo on line al RSG appositamente predisposto, le seguenti informazioni:

a) dati anagrafici del proprietario;

b) dati catastali del sito;

c) dati di progetto dell'impianto, ai sensi dell'art. 6 comma 2;

d) il numero di sonde geotermiche previsto e la loro profondità in caso di sonde verticali o lunghezza in caso di sonde orizzontali;

e) materiali che verranno utilizzati per la cementazione del perforo;

f) materiali costituenti le sonde geotermiche;

g) geometria della sonda geotermica;

h) tipologia di fluido termovettore che circola all'interno delle sonde;

i) stratigrafia presunta;

j) data di apertura del cantiere di perforazione.

4. Il proprietario è, altresì, tenuto a produrre una dichiarazione con la quale si assume ogni responsabilità in merito al rispetto dei vincoli e dei divieti, specificati all'art. 5, e alla veridicità delle informazioni trasmesse. La medesima dichiarazione conterrà l'assunzione di responsabilità in merito all'esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 1. Tale dichiarazione è soggetta al regime di responsabilità previsto dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5. All'atto della registrazione, il proprietario è tenuto a produrre una dichiarazione di assenso da parte del proprietario del terreno, qualora si tratti di persona diversa dal soggetto che intende installare l'impianto.

6. Il RSG produce apposito codice identificativo dell'impianto oggetto della comunicazione. Il codice identificativo rappresenta l'attestazione dell'avvenuta registrazione del progetto dell'impianto.

7. Il codice identificativo di cui al comma 6 ha validità temporale massima di un anno, a far data dal giorno della sua emissione da parte del RSG. Il periodo di un anno si intende come termine massimo per la realizzazione dell'intervento. Decorso detto periodo il proprietario è tenuto ad effettuare una nuova comunicazione al RSG ed ottenere un nuovo codice identificativo per poter procedere alla realizzazione dell'impianto.

Art. 9.

Comunicazione di fine lavori

1. Il proprietario certifica, accedendo al RSG appositamente predisposto, l'avvenuta conclusione dei lavori, entro un periodo massimo di un anno dalla data di emissione del codice identificativo di cui all'art. 8, comma 6. Tale certificazione deve comprendere le seguenti informazioni:

a) dichiarazione di fine lavori o il certificato di regolare esecuzione o anche collaudo, ove previsto;

b) numero di sonde effettivamente realizzate e loro profondità, in caso di sonde verticali, o lunghezza, in caso di sonde orizzontali;

c) i dati e le informazioni inerenti le perforazioni effettuate e le stratigrafie da esse ricavate;

d) gli elementi necessari a dimostrare che la realizzazione delle sonde, in ogni fase costruttiva, non abbia costituito fattore di rischio di inquinamento del suolo e del sottosuolo, né fattore di detrimento della qualità delle acque sotterranee, in rapporto agli usi legittimi di queste.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere incluse nella comunicazione di fine lavori solo nel caso in cui differiscano da quanto dichiarato in sede di iniziale comunicazione, di cui all'art. 8, comma 4.

3. Con esclusivo riferimento ai grandi impianti, come definiti ai sensi del presente regolamento, il proprietario, oltre alla comunicazione di cui al comma 2, ultimata la realizzazione dell'impianto, provvede a trasmettere alla Regione, attraverso il RSG appositamente attivato, le seguenti informazioni ricavabili dall'esecuzione di un Ground Response Test, ossia:

a) conduttività termica media del sottosuolo;

b) temperatura media del sottosuolo indisturbato;

c) resistenza termica della sonda geotermica.

4. Il RSG, al termine della registrazione della certificazione di fine lavori, produce una attestazione della chiusura della procedura di comunicazione.

Capo III

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE FINALIZZATO ALLA INSTALLAZIONE DELLE SONDE GEOTERMICHE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 2

Art. 10.

Modalità di presentazione della domanda

1. In caso di installazione di sonde geotermiche che superano la profondità di 150 metri dal piano campagna, il proprietario procede a inoltrare la richiesta di autorizzazione alla provincia territorialmente competente.

2. Il modello di domanda ed i relativi contenuti sono stabiliti con decreto del direttore regionale competente.

3. La documentazione trasmessa a corredo della domanda di autorizzazione deve contenere tutti gli elementi necessari a dimostrare che la realizzazione delle sonde, in ogni fase costruttiva, non costituisca fattore di rischio di inquinamento del suolo e del sottosuolo, né fattore di detrimento della qualità delle acque sotterranee in rapporto agli usi legittimi di queste.

Art. 11.

Modalità di rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla realizzazione delle sonde geotermiche viene rilasciata dalla provincia competente entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento. Detto termine può essere sospeso in caso si renda necessaria, da parte dell'amministrazione provinciale, l'acquisizione di ulteriori documentazioni o anche informazioni relative all'impianto in esame.

2. Ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12.

Registrazione dell'impianto autorizzato al RSG

1. In caso di esito positivo del procedimento di autorizzazione a cura della provincia competente, il proprietario è tenuto, accedendo on line al RSG, a comunicare le informazioni inerenti la realizzazione dell'impianto, di cui al comma 3 dell'art. 8, prima della data di apertura del cantiere di perforazione.

2. Il proprietario è tenuto, altresı`, a fornire le dichiarazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 8.

3. Il RSG produce apposito codice identificativo dell'impianto oggetto della comunicazione. Il codice identificativo rappresenta l'attestazione dell'avvenuta registrazione del progetto dell'impianto.

4. Entro un periodo massimo di 1 anno dalla data della emissione del codice identificativo, di cui al comma 3, il proprietario certifica, accedendo nuovamente al RSG, l'avvenuta conclusione dei lavori. Tale certificazione comprende le seguenti informazioni:

a) dichiarazione di fine lavori o il certificato di regolare esecuzione o anche collaudo, ove previsto;

b) numero di sonde effettivamente realizzate e loro profondità;

c) i dati e le informazioni inerenti le perforazioni effettuate e le stratigrafie da esse ricavate;

d) estremi del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto;

e) gli elementi necessari a dimostrare che la realizzazione delle sonde, in ogni fase costruttiva, non abbia costituito fattore di rischio di inquinamento del suolo e del sottosuolo, ne´ fattore di detrimento della qualità delle acque sotterranee in rapporto agli usi legittimi di queste.

5. Le informazioni di cui al comma 4 devono essere incluse nella comunicazione di fine lavori solo nel caso in cui differiscano da quanto dichiarato in sede di iniziale comunicazione, di cui all'art. 8, comma 3.

6. Con esclusivo riferimento ai grandi impianti, come definiti ai sensi del presente regolamento, il proprietario, oltre alla comunicazione di cui al comma 5, ultimata la realizzazione dell'impianto, provvede a trasmettere alla Regione, attraverso il RSG appositamente attivato, le seguenti informazioni ricavabili dall'esecuzione di un Ground Response Test, ossia:

a) conduttività termica media del sottosuolo;

b) temperatura media del sottosuolo indisturbato;

c) resistenza termica della sonda geotermica.

7. Il RSG, al termine della registrazione della certificazione di fine lavori, produce una attestazione della chiusura della procedura di comunicazione.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.
Controlli

1. Le province provvedono al controllo del rispetto delle disposizioni di cui ai Capi II e III, accedendo al RSG e alle informazioni in esso contenute. L'attività è svolta attraverso la verifica in situ del rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato 1. Gli esiti dei controlli sono trasmessi alla Regione con periodicità semestrale.

2. Durante la fase di esercizio degli impianti di climatizzazione e riscaldamento funzionanti mediante sonde geotermiche, gli enti competenti attuano i controlli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale del 18 luglio 2007 n. 8/5117 «Disposizioni per l'esercizio, il controllo e la manutenzione, l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale, in attuazione dell'art. 9, della l.r. 24/2006», e successive modifiche, ai sensi dell'art. 31 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 «Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia» e del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», e degli articoli 27 e 28 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche».

Art. 14.
Carta geo-energetica regionale

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, la carta geo-energetica regionale, di cui al comma 7 dell'art. 10 della l.r. 24/2006, costituisce la base tecnica per individuare, per le differenti aree del territorio regionale, la naturale vocazione allo sfruttamento delle risorse geotermiche e la conseguente base di informazioni per un corretto dimensionamento progettuale degli impianti e per la valorizzazione, in un contesto di sostenibilità, della risorsa ambientale; la carta geo-energetica regionale riporta, altresı`, i vincoli e le limitazioni allo sfruttamento delle risorse geotermiche presenti nel territorio lombardo.

Art. 15.
Requisiti e modalità per la certificazione di qualità delle imprese

1. I requisiti e le modalità per la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore della perforazione e installazione delle sonde geotermiche, nonché dei controlli a carico delle imprese installatrici per il mantenimento della certificazione di qualità, fanno riferimento alle norme ISO e UNI di settore.

Art. 16.
Modalità di revisione dell'allegato

1. In considerazione dei progressi tecnico-scientifici inerenti agli usi della geotermia a bassa entalpia e all'evoluzione normativa di settore, il contenuto dell'allegato 1 può essere soggetto a revisione periodica, con atto del direttore della direzione regionale competente.

Art. 17.
Disposizioni transitorie

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono più applicabili, rispetto all'istallazione di sonde geotermiche, le disposizioni di cui all'art. 22, comma 5, del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera *c)* della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 15 febbraio 2010

FORMIGONI

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 10 febbraio 2010 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/11383 del 10 febbraio 2010)

Omissis.

10R1251

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2010, n. 1.

Nuove disposizioni in materia di segretari comunali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige n. 18/I-II del 4 maggio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Collocamento in disponibilità dei segretari comunali per sopraggiunta oggettività incompatibilità ambientale

1. Dopo l'art. 59-*bis* della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 59-ter

(Collocamento in disponibilità dei segretari comunali per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale)

1. Qualora sia insorta una situazione di oggettiva incompatibilità ambientale tra il segretario comunale e il Sindaco da cui egli dipende funzionalmente, il Consiglio comunale può deliberare il collocamento in disponibilità del segretario stesso. A tal fine, l'incompatibilità ambientale deve essere comprovata dalla sussistenza di ripetute disfunzioni nell'azione amministrativa comunale o nell'organizzazione del lavoro che siano riconducibili al comportamento del segretario comunale.

2. L'adozione dell'atto di collocamento in disponibilità di cui al comma 1, deve essere preceduta dalla richiesta motivata del Sindaco, rivolta alla commissione di cui al comma 3, di accertamento della situazione di incompatibilità ambientale. L'invio della richiesta deve essere comunicato al segretario comunale.

3. La Giunta provinciale istituisce una commissione di tre membri incaricata di accertare le situazioni di oggettiva incompatibilità ambientale tra i segretari comunali e i Sindaci. Due componenti della commissione, con esperienza di gestione del personale, sono proposti in modo vincolante, rispettivamente, dal Consiglio delle autonomie o dei Comuni istituito dalla Provincia autonoma e congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari comunali su base provinciale. Qualora la proposta non venga formulata entro trenta giorni dalla richiesta della Giunta provinciale, la Giunta stessa ha facoltà di procedere comunque alla nomina. Il terzo componente, che presiede la commissione, è proposto in modo vincolante di comune accordo tra il Consiglio delle autonomie o dei Comuni istituito dalla Provincia autonoma e congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari comunali su base provinciale. Egli deve necessariamente appartenere ad una delle seguenti categorie: difensore civico o chi ha svolto in precedenza tale funzione, magistrati, anche in quiescenza, professori o ricercatori universitari di ruolo, componente fisso della commissione di conciliazione presso l'ufficio servizio lavoro della Provincia autonoma. In caso di disaccordo, la Giunta provinciale formula al Presidente del Tribunale ordinario, rispettivamente, di Trento o di Bolzano, una domanda d'indicazione del presidente della commissione. La Giunta provinciale disciplina la durata in carica della commissione, le indennità dei suoi componenti, nonché l'organizzazione interna e le procedure da seguire nello svolgimento dei lavori. Alla copertura delle spese per il funzionamento della commissione e per le indennità dei suoi componenti si provvede mediante il fondo per la gestione dei segretari in disponibilità.

4. La commissione valuta la sussistenza dello stato di oggettiva incompatibilità ambientale tra il segretario comunale e il Sindaco, senza entrare nel merito della sussistenza o meno di eventuali inadempimenti che possano dar luogo a responsabilità disciplinare, ai sensi e secondo le procedure previste dalla normativa legale e contrattuale vigente, che non è oggetto di disciplina da parte del presente articolo.

5. Il Sindaco deve allegare alla richiesta di cui al comma 2 una relazione relativa ai fatti e ai comportamenti che comprovano la sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale. Per l'accertamento delle situazioni di oggettiva incompatibilità ambientale la commissione sente il segretario comunale e, se lo ritiene opportuno, il Sindaco o altri soggetti e può accedere senza formalità e senza oneri agli atti del Comune. La commissione può disporre l'audizione di amministratori, dipendenti e revisori dei conti e promuovere ispezioni e altre indagini, nel rispetto della riservatezza dei cittadini coinvolti nei procedimenti amministrativi analizzati nel corso dell'istruttoria. In ogni caso la commissione conclude l'istruttoria entro quaranta giorni dalla prima seduta convocata per l'apertura del procedimento e trasmette il suo giudizio non oltre quindici giorni dalla conclusione dell'istruttoria stessa ai sensi dei commi 6 e 7.

6. Qualora accerti l'insussistenza dell'oggettiva incompatibilità, la commissione formula un giudizio negativo che impedisce l'adozione dell'atto di collocamento in disponibilità. Il giudizio motivato di insussistenza dell'oggettiva incompatibilità viene trasmesso al segretario comunale e al Sindaco che prende atto dell'impossibilità di procedere al collocamento in disponibilità del segretario comunale.

7. Quando risulti accertata l'oggettiva incompatibilità ambientale, la commissione trasmette il giudizio motivato di sussistenza dell'incompatibilità stessa al Presidente del Consiglio comunale e al segretario comunale. Il Presidente convoca e riunisce il Consiglio per la valutazione del collocamento in disponibilità del segretario entro quarantacinque giorni dal ricevimento del giudizio della commissione. In base a questo giudizio, il Consiglio comunale può con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati disporre il collocamento in disponibilità del segretario comunale, informandolo del provvedimento. L'atto del Consiglio comunale fissa il termine di decorrenza della disponibilità non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del segretario della comunicazione di collocamento in disponibilità. Gli atti adottati in seguito all'accertamento della sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale non possono dar luogo a responsabilità amministrativa.

8. Il collocamento in disponibilità del segretario comunale deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della sua comunicazione. L'impugnazione ha luogo in via giudiziale o, in alternativa, con domanda di arbitrato rituale qualora ai sensi dell'art. 806 del Codice di procedura civile la contrattazione collettiva abbia previsto che le controversie relative al collocamento in disponibilità per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale possano o debbano essere devolute a un collegio arbitrale. In tal caso il contratto collettivo disciplina l'introduzione e lo svolgimento del giudizio arbitrale.

9. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del collocamento in disponibilità per incompatibilità ambientale, il Comune reintegra il segretario comunale nella sede segretarile, invitandolo, entro quindici giorni dal deposito della decisione o del lodo arbitrale, a riprendere servizio. Al segretario comunale è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, entro quindici giorni dall'invito a riprendere servizio, in sostituzione della reintegrazione nella sede segretarile, un'indennità risarcitoria d'importo pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Con l'adempimento dell'obbligo di pagamento dell'indennità, corrisposta su richiesta del segretario, si produce l'estinzione del rapporto di lavoro. Qualora il segretario comunale entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito del Comune non abbia ripreso servizio oppure non abbia richiesto l'indennità alternativa alla reintegrazione, il rapporto di lavoro è risolto di diritto.

10. Dalla data di collocamento in disponibilità, il segretario viene inserito in un elenco speciale tenuto dalla Provincia autonoma. A tale data la sede segretarile del Comune si considera priva di titolare a tutti gli effetti. Durante la permanenza nell'elenco speciale il segretario comunale mantiene il rapporto di lavoro con il Comune e l'intero trattamento economico base per sei mesi, con esclusione delle indennità che presuppongono l'effettivo svolgimento delle funzioni. Nei successivi sei mesi il trattamento economico è ridotto alla metà. I contratti collettivi possono individuare le voci che compongono il trattamento retributivo del segretario comunale collocato in disponibilità. Da tali emolumenti sono detratti i compensi percepiti dal segretario comunale stesso per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 12. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese le restanti obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro con il Comune.

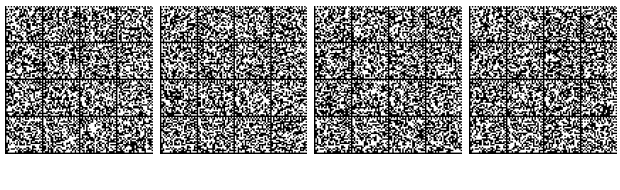

11. Il segretario comunale rimane inserito nell'elenco di cui al comma 10 per un periodo massimo di un anno. Qualora non sia intervenuta la revoca dell'atto di collocamento in disponibilità, il rapporto di lavoro del segretario comunale si intende definitivamente risolto alla data di scadenza del periodo massimo di un anno.

12. Il Presidente della Provincia in cui si trova il Comune dal quale dipende il segretario comunale collocato in disponibilità, può conferire al segretario stesso incarichi presso la Provincia autonoma secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale. I compiti assegnati devono salvaguardare la professionalità acquisita e svolgersi entro esigibili limiti territoriali di distanza dal luogo di residenza del segretario comunale. Il segretario stesso viene cancellato d'ufficio dall'elenco qualora rifiuti, senza legittimo motivo, di svolgere tali incarichi.

13. In provincia di Bolzano, il presente articolo si applica anche ai vicesegretari comunali, nonché ai segretari delle Comunità comprensoriali dovendosi in tale ultimo caso considerare il Sindaco e il Consiglio comunale come sostituiti, rispettivamente, dal Presidente e dal Consiglio della Comunità comprensoriale.

14. La procedura di cui al presente articolo è preceduta da un tentativo obbligatorio di conciliazione, da svolgersi secondo quanto previsto dai contratti collettivi provinciali di lavoro, che dovranno prevedere una durata massima di trenta giorni dall'avvio quale termine per definire un accordo fra le parti. Il tentativo di conciliazione è finalizzato a ricomporre le controversie ovvero a concordare il trasferimento in mobilità del segretario presso altro ente con la stessa qualifica professionale o con altra qualifica di grado equivalente. A quest'ultimo fine il tentativo di conciliazione prevederà la consultazione della Regione, della Provincia e dell'ente rappresentativo delle amministrazioni locali competenti per territorio.».

Art. 2.

Assunzione dei segretari comunali di IV classe

1. All'art. 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 2 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole «Fino all'entrata in vigore della legge provinciale di riforma dell'ordinamento dei segretari comunali,» sono sostituite dalle parole «Nei Comuni della regione»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Il contratto individuale di lavoro precisa la durata minima della permanenza presso la sede segretarile, da contenere in un periodo compreso tra uno e tre anni con decorrenza dall'effettiva assunzione del servizio. In mancanza di una previsione nel contratto il segretario deve rimanere nella sede per almeno due anni. Resta salva la possibilità per le parti di concordare in ogni momento la modifica della clausola di durata minima garantita. Nel caso di dimissioni volontarie con decorrenza anticipata rispetto al termine di permanenza legale o concordato il segretario è escluso dai concorsi segretarili e non può assumere servizio in qualità di segretario comunale sino alla scadenza di tale termine.».

Art. 3.

Corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale

1. Il comma 1 dell'art. 44 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 è sostituito dal seguente:

«1. Le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, organizzano di norma ogni biennio, direttamente o a mezzo di istituzioni scientifiche o culturali che dispongano di adeguate strutture e diano garanzia di espletarli in maniera soddisfacente, distinti corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale, ai quali possono partecipare i cittadini italiani in possesso di una laurea nelle classi delle lauree specialistiche in giurisprudenza, scienze dell'economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze economico-aziendali, teoria e tecnica della formazione e dell'informazione giuridica ovvero di un diploma di laurea equiparato alle stesse classi delle lauree specialistiche. Le Giunte provinciali costituiscono una commissione che sovraintende alla organizzazione e allo svolgimento del corso abilitante.».

Art. 4.

Articolazione del corso abilitante

1. Nel comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 4 del 1993 le parole «di cui all'allegata Tabella *B)*» sono sostituite dalle seguenti «individuate con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta».

Art. 5.

Esame di abilitazione

1. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale n. 4 del 1993 è sostituito dal seguente:

«1. L'esame finale che conclude il corso teorico-pratico consta di una prova scritta e di una prova orale nelle materie indicate nel decreto previsto dall'art. 46, comma 1, e di una prova pratica consistente nella redazione di un atto amministrativo.».

Art. 6.

Fondo per la gestione dei segretari in disponibilità

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 sono versati dai Comuni nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo alla rispettiva Provincia per alimentare un fondo destinato alla formazione e all'aggiornamento professionale dei segretari da effettuare avvalendosi dei Consorzi dei Comuni, nonché alla copertura delle spese previste dall'art. 59-*ter* della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, compreso il rimborso ai Comuni delle spese sostenute per le indennità risarcitorie e il trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità. Il rimborso al Comune è pari all'80 per cento delle spese nei casi di cui al comma 9 dell'art. 59-*ter* della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

2. I fondi riscossi dalla Regione ai sensi dell'art. 18, comma 121, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 sono ripartiti fra le Province autonome per le finalità indicate dal comma 1, detraendo per ciascuna Provincia quanto impegnato entro la data di entrata in vigore della presente legge per le attività di formazione dei segretari comunali.

Art. 7.

Formazione continua dei segretari

1. I contratti collettivi devono prevedere l'obbligo della formazione continua dei segretari comunali da realizzare attraverso il sistema dei crediti formativi.

Art. 8.

Abrogazione di norme

1. Il comma 121 dell'articolo 18 della legge regionale n. 10 del 1998 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Alla copertura della spesa di euro 2,5 milioni derivante dall'attuazione del comma 2 dell'art. 6 si provvede con il prelievo di analogo importo dal capitolo 11110.000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

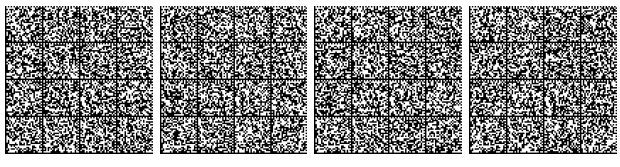

Art. 10.

Norme transitorie

1. Ai corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale, già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, della legge regionale n. 4 del 1993 nel testo previgente.

2. Ai contratti individuali di lavoro stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma relativi a concorsi per sedi segretarili di IV classe indetti prima della data di entrata in vigore della stessa legge, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 1997 nel testo previgente.

Art. 11.

Testo unico

1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di personale contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 5 marzo 1983, n. 1, 5 marzo 1993, n. 4, 27 febbraio 1997, n. 2, 23 ottobre 1998, n. 10, 16 luglio 2004, n. 1, 22 dicembre 2004, n. 7, 20 marzo 2007, n. 2, 4 dicembre 2007, n. 4 e 15 luglio 2009, n. 5.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 26 aprile 2010

DURNAWALDER

(*Omissis*)

10R1288

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 marzo 2010, n. **9-41/Leg.**

Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg (Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici ai sensi degli articoli 37 e 39 della Legge Provinciale 3 aprile 1997 n. 7).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 15 giugno 2010)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visti gli articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 416 di data 5 marzo 2010 avente per oggetto «Approvazione del regolamento recante "Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg avente ad oggetto «Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della Legge Provinciale 3 aprile 1997 n. 7)»

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-102/Leg del 2007 è sostituito dal seguente: «Art. 4 (*Preselezione*). — 1. Se l'accesso avviene con le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, esclusa la modalità del concorso per soli titoli, il bando di concorso o l'avviso di selezione possono prevedere forme di preselezione, effettuate anche da aziende specializzate in selezione del personale. La preselezione avviene per esami, per titoli oppure per titoli ed esami. La scelta del tipo di preselezione è congruamente motivata nel provvedimento di approvazione del bando o avviso di selezione. La preselezione per esami avviene nella forma di test a risposta multipla, anche in unica traccia, e verte normalmente su tutte o alcune delle materie oggetto del concorso, come identificate nel bando. La preselezione per esami può consistere anche in test psico-attitudinali rapportati alla categoria e figura professionale a concorso. La preselezione per titoli consiste nella valutazione dei titoli di servizio, di cultura e dei titoli vari oppure solo di servizio o solo di cultura, eventualmente accompagnati dai titoli vari, scegliendoli tra quelli indicati dall'allegato *A)* del presente regolamento, salvo diversa determinazione dell'amministrazione in sede di approvazione del bando di concorso o avviso di selezione.

2. Il bando fissa il punteggio minimo per il superamento della preselezione e può fissare il numero massimo di concorrenti, risultati idonei, da ammettere alle successive prove d'esame, applicando, in caso di parità di merito, le preferenze previste dalla normativa vigente. Ove la successiva graduatoria a tempo indeterminato si esaurisca entro i termini di validità della graduatoria della preselezione, tale ultima graduatoria può essere utilizzata per l'ammissione a nuove prove d'esame per la formazione di un'ulteriore graduatoria a tempo indeterminato, di un numero di concorrenti, risultati idonei nella preselezione e non già ammessi in prima battuta, nella misura inizialmente individuata dal bando; l'eventuale nuova graduatoria a tempo indeterminato ha in ogni caso la medesima scadenza della prima graduatoria a tempo indeterminato.

3. Il bando può inoltre prevedere che la graduatoria formata in base alla preselezione abbia valore di graduatoria al fine di eventuali assunzioni a tempo determinato.».

Art. 2.

Modificazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg

1. Nel comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-102/Leg del 2007, le parole: «mancato superamento del periodo di prova o, per i destinatari del contratto collettivo provinciale di lavoro, siano stati oggetto, negli ultimi 5 anni precedenti all'assunzione, di un parere negativo sul servizio prestato al termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato.» sono sostituite dalle seguenti: «mancato superamento del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la medesima categoria e livello cui si riferisce l'assunzione.».

Art. 3.

Modificazioni dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-102/Leg del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: «che non prestino comunque servizio presso la Provincia,» sono sostituite dalle seguenti: «che non prestino comunque servizio presso la Provincia e che non siano dipendenti di enti pubblici in favore dei quali è bandita la procedura»;

b) nella lettera *a)* le parole: «in misura variabile da 770 euro a 1600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «in misura variabile da 385 euro a 800 euro»;

c) nella lettera *b)* le parole: «in misura variabile da 25 euro e 70 euro» sono sostituite dalle seguenti: «in misura variabile da 50 euro a 140 euro».

2. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 15 del decreto n. 22-102/Leg del 2007 è sostituito dal seguente: »Per ogni procedura la Giunta provinciale può stabilire delle variazioni ai compensi previsti dal comma 2 nel limite massimo del 25 per cento»;

3. Nel comma 5 dell'articolo 15 del decreto n. 22-102/Leg del 2007 dopo le parole: «anche se non prestano servizio presso la Provincia,» sono inserite le seguenti: «e ai componenti delle commissioni esaminatrici che sono dipendenti di enti pubblici in favore dei quali è bandita la procedura».

Art. 4.

Modificazioni dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg

1. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-102/Leg del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *f)* del comma 1 è inserita la seguente:

«f bis) mediante utilizzo di graduatorie valide per l'assunzione di personale a tempo indeterminato o determinato di corrispondente categoria e figura professionale di enti pubblici destinatari dei contratti collettivi provinciali di lavoro stipulati dall'Agenzia provinciale per rappresentanza negoziale, a partire da quelli aventi maggiore dotazione organica e previo consenso dei medesimi enti, se non sono vigenti o risultano esaurite le relative graduatorie provinciali.»;

b) alla fine del comma 2 sono inserite le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal contratto collettivo provinciale».

Art. 5.

Modificazioni dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-102/Leg del 2007 è inserito il seguente:

«5 bis. L'avviso di selezione può prevedere la preselezione indicata dall'articolo 4.».

Art. 6.

Modificazioni dell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg

1. Dopo la lettera *a)* del punto A.1. (Anzianità di servizio) dell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia n. 22-102/Leg del 2007 è aggiunta la seguente:

«a bis) prestazioni lavorative previste da specifiche disposizioni di legge;».

Art. 7.

Disposizione finale

1. Le modificazioni introdotte con questo regolamento si applicano alle procedure di accesso all'impiego presso la Provincia indette successivamente alla data della sua entrata in vigore eccetto l'articolo 1 che può essere applicato anche alle procedure in corso alla stessa data.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 18 marzo 2010

DELLAI

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2010, registro n. 1, foglio n. 14

10R1417

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 marzo 2010, n. **10-42/Leg.**

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg e successive modifiche avente ad oggetto: «Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e direttore».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 25 maggio 2010)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 417 di data 5 marzo 2010 avente per oggetto «Approvazione del regolamento recante Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg e successive modifiche avente ad oggetto: "Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e direttore"»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg

1. Nel comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 40-112/Leg del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «La commissione» è inserita la seguente: «esaminatrice»;

b) alla fine sono inserite le seguenti parole: «La graduatoria rimane unica anche in caso di più incarichi a concorso.».

2. I commi 4 e 4 bis sono sostituiti dai seguenti:

«4. La Giunta provinciale con deliberazione dispone l'attribuzione dello specifico incarico al vincitore o ai vincitori del concorso, anche diverso rispetto a quello messo a concorso, resosi comunque disponibile nello stesso gruppo omogeneo. Successivamente il dirigente del Servizio per il personale adotta le disposizioni relative all'assunzione e al conferimento o al solo conferimento della qualifica di direttore e alla preposizione all'incarico messo a concorso. In caso di rinuncia o di accertata carenza dei prescritti requisiti da parte del vincitore o di uno o più dei vincitori, si procede ad altrettante assunzioni o inquadramenti di candidati che hanno superato positivamente tutte le prove d'esame nell'ordine del punteggio finale conseguito.

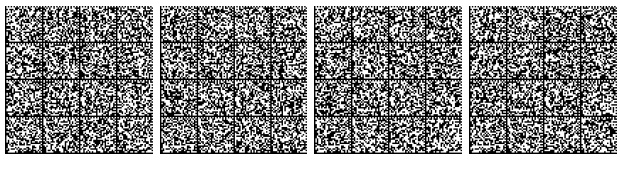

4 bis. Ad avvenuto conferimento degli incarichi secondo quanto previsto dal comma 4, la graduatoria esaurisce la sua validità.».

Art. 2.

Modificazione dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg

1. Nella lettera *b)* del punto 1.1.1. «Anzianità di servizio» dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 40-112/Leg del 1998 dopo le parole: «frazioni superiori» sono inserite le seguenti: «o uguali».

Art. 3.

Modificazione dell'allegato B al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg

1. Nella lettera *b)* del punto 1.1.1. «Anzianità di servizio» dell'allegato B al decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 40-112/Leg del 1998 dopo le parole: «frazioni superiori» sono inserite le seguenti: «o uguali».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 19 marzo 2010

DELLAI

(Omissis).

Registrato alla Corte dei Conti il 19 maggio 2010, registro n. 1, foglio n. 10

10R1314

LEGGE PROVINCIALE 30 marzo 2010, n. **7.**

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 14/I-II del 6 aprile 2010)*

Capo I

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MAGGIO 2007, N. 11 (LEGGE PROVINCIALE SULLE FORESTE E SULLA PROTEZIONE DELLA NATURA)

Art. 1.

Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. All'articolo 14 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Approvazione degli strumenti urbanistici del comune e della comunità ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il comune e la comunità possono sottoporre a parere della struttura provinciale competente in materia di foreste o del comitato tecnico forestale le previsioni degli strumenti urbanistici relative alle opere previste dal comma 4, lettere *a)* e *c)*, nell'ambito della procedura prevista dal comma 2, e secondo la procedura prevista dal regolamento. In tal caso le autorizzazioni previste dal comma 4 sono rilasciate verificata la coerenza del progetto presentato con quanto contenuto nel suddetto parere e nel provvedimento di definitiva approvazione dello strumento urbanistico da parte della Giunta provinciale. I soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione possono dettare prescrizioni sulla più corretta collocazione delle opere e le migliori modalità realizzative, e possono imporre la realizzazione degli interventi compensativi o il versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 17.»;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5 bis. Nell'ambito della procedura stabilita dalla normativa urbanistica per l'approvazione del piano territoriale della comunità la struttura provinciale competente in materia di urbanistica acquisisce il parere della struttura provinciale competente in materia di foreste riguardo alla coerenza con il piano forestale e montano delle previsioni del piano che non hanno efficacia conformativa.

5 ter. Se la commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio evidenzia elementi di incoerenza tra lo strumento urbanistico del comune e il piano territoriale della comunità attinenti il vincolo idrogeologico e relativi a previsioni del piano che non hanno efficacia conformativa, il comune acquisisce il parere della struttura provinciale competente in materia di foreste ai fini dell'adozione definitiva del piano regolatore comunale, nell'ambito della procedura stabilita dalla normativa urbanistica per la sua approvazione.»

Art. 2.

Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. All'articolo 15 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nulla osta per l'ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, ai fini dell'ottenimento dei titoli abilitativi urbanistici la struttura provinciale competente in materia di foreste e il comune competente per territorio, secondo il riparto delle competenze definito nel regolamento, accertano con nulla osta la coerenza dei progetti che comportano trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo, relativi alle previsioni dello strumento urbanistico autorizzate secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, rispetto alle prescrizioni imposte dalla Giunta provinciale in sede di approvazione dello strumento urbanistico.»;

c) nella lettera *a)* del comma 2 le parole: «le verifiche disciplinate» sono sostituite dalle seguenti: «il rilascio del nulla osta disciplinato»;

d) la lettera *b)* del comma 2 è abrogata;

e) nella lettera *d)* del comma 2 le parole: «l'esame» sono sostituite dalle seguenti: «il rilascio del nulla osta»;

f) la lettera *e)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*e)* la possibilità che il nulla osta sia rilasciato dal comune, se competente, nell'ambito delle procedure previste dalla normativa urbanistica per il rilascio dei titoli abilitativi urbanistici.»;

g) nel comma 3 la parola: «funzionali» è sostituita dalla seguente: «strumentali».

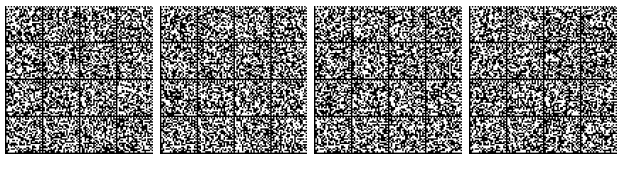

Art. 3.

Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. All'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra»;

b) nel comma 1 le parole: «non espressamente previste dagli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali l'autorizzazione non è stata rilasciata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 14, comma 1,»;

c) nel comma 2 le parole: «non previsti negli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali l'autorizzazione non è stata rilasciata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 14, comma 1,»;

d) nel comma 3 la parola: «funzionali» e sostituita dalla seguente: «strumentali»;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. Resta ferma la competenza della struttura provinciale competente in materia di foreste a rilasciare l'autorizzazione per le opere che riguardano strade forestali, piste forestali e altre infrastrutture forestali poste all'interno delle aree boscate, come definite dall'articolo 2.»

Art. 4.

Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono inserite le parole: «Gli interventi compensativi non possono riguardare la conversione a bosco di aree agricole o comunque destinate alla produzione agricola e al pascolo negli ultimi venticinque anni.»

Art. 5.

Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. All'articolo 18 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Autorizzazioni e nulla osta in sanatoria, sospensione dei lavori e procedure di ripristino»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da questa legge, questo articolo disciplina la sanatoria di opere e interventi realizzati in violazione dell'articolo 14, comma 4, lettera *c)*, degli articoli 15 e 16. Per le fattispecie previste dall'articolo 14, comma 4, lettere *a)* e *b)*, si applicano le rispettive leggi di riferimento. L'esame e l'eventuale rilascio delle autorizzazioni e nulla osta in sanatoria spettano all'organo competente al rilascio delle autorizzazioni e del nulla osta secondo quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16.»;

c) nel comma 3 le parole: «in assenza delle verifiche previste dall'articolo 15 o in difformità dalle autorizzazioni o dalle prescrizioni conseguenti alle verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza o in difformità del nulla osta o in difformità dalle autorizzazioni»;

d) nel comma 4, dopo le parole: «il rilascio delle autorizzazioni» sono inserite le seguenti: «e dei nulla osta» e le parole: «1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «2 e 3».

Art. 6.

Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Il comma 2 bis dell'articolo 35 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è sostituito dal seguente:

«2 bis. I perimetri dei parchi naturali provinciali individuati dal piano urbanistico provinciale oppure ai sensi del comma 3 possono essere ampliati su richiesta dei comuni interessati, purché sia assicurata la continuità territoriale e la coerenza della richiesta con le finalità del parco. In tal caso si applicano le procedure previste per le varianti al piano del parco.»

Art. 7.

Modificazioni dell'articolo 63 bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. All'articolo 63-*bis* della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: «La Provincia è autorizzata a promuovere la costituzione e a partecipare a una società» sono inserite le seguenti: «, anche a carattere consortile,»;

b) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: «Per la valorizzazione, anche attraverso la vendita, del legno e dei prodotti forestali, se può essere qualificata come organismo di diritto pubblico, la società applica la vigente normativa in materia di alienazione di beni e prodotti cui sono tenuti gli enti pubblici.»

Art. 8.

Modificazioni dell'articolo 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Al comma 2 dell'articolo 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c)* le parole: «del piano di gestione forestale aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «dei piani disciplinati dall'articolo 57»;

b) alla lettera *d)* le parole: «del piano di gestione forestale aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «dei piani disciplinati dall'articolo 57».

Art. 9.

Modificazioni dell'articolo 100 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. All'articolo 100 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 2 sono inserite le parole: «Sulle strade forestali di arroccamento a vasti complessi montani, individuate secondo i criteri stabiliti dal regolamento, è comunque consentita la circolazione con veicoli a motore per gli esperti accompagnatori nelle attività di accompagnamento previste dall'articolo 39, comma 13, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia), nonché per le persone portatrici di minorazioni individuate secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.»;

b) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: «Non può essere autorizzato ai sensi del primo periodo il transito delle motoslitte.»

Art. 10.

Modificazione dell'articolo 105 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Dopo la lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 105 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserita la seguente:

«c bis) limitatamente alla disciplina della raccolta dei funghi, le persone individuate dai comuni, dalle comunità o dai soggetti terzi delegati dagli stessi enti territoriali all'esercizio della vigilanza, che siano guardie particolari giurate e abbiano frequentato un apposito corso abilitante organizzato dalla Provincia; tali soggetti sono muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste contenente le generalità, il termine di validità della qualifica, l'oggetto e il territorio su cui la vigilanza si esplica.»

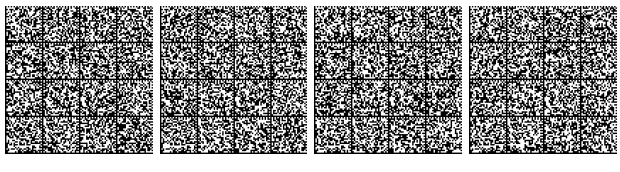

Art. 11.

Modificazioni dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. All'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera *b)* del comma 1 le parole: «delle verifiche previste» sono sostituite dalle seguenti: «del nulla osta previsto»;

b) la lettera *i)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*i)* il pagamento di una somma da 50 a 500 euro per chiunque circoli con un veicolo a motore di qualsiasi tipo sulle strade forestali, senza averne titolo;»;

c) dopo la lettera *i)* del comma 1 è inserita la seguente:

«i bis) il pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro per chiunque circoli con un veicolo a motore di qualsiasi tipo sulle piste di esbosco, sulle aree forestali, sulle aree pascolive, sugli improduttivi, sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci e negli alvei, senza averne titolo;»;

d) nel comma 2 le parole: «comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)* e *i)*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *i)* e i bis)».

Art. 12.

Modificazioni dell'articolo 112 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. All'articolo 112 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. In deroga al comma 1, per le violazioni dell'articolo 44, comma 4, lettera *k)*, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento di una somma da 50 a 500 euro per chiunque circoli con un veicolo a motore, senza averne titolo, sulle strade di qualsiasi categoria e tipo;

b) il pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro per chiunque circoli con un veicolo a motore, senza averne titolo, nelle riserve integrali o al di fuori delle strade di qualsiasi categoria e tipo, ivi comprese le aree forestali.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per chiunque realizzi opere e interventi senza acquisire la preventiva valutazione d'incidenza ambientale o in violazione delle prescrizioni impartite ai fini della valutazione d'incidenza ambientale, secondo quanto previsto dall'articolo 39 o dal regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 2.500 euro.»;

c) nel comma 4 le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1 bis e 2».

Art. 13.

Modificazioni dell'articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. All'articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I regolamenti e le deliberazioni previsti da questa legge determinano, anche in modo differenziato, le date in cui iniziano ad applicarsi le singole disposizioni di questa legge, dei regolamenti e delle deliberazioni stesse. Fino a tali date continuano ad applicarsi le disposizioni elencate nell'articolo 115, nonché le altre disposizioni previgenti, ferma restando l'immediata efficacia delle parti di questa legge che non richiedono attuazione regolamentare o deliberativa. Le deliberazioni di attuazione di questa legge sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. I regolamenti previsti da questa legge possono prevedere anche eventuali disposizioni transitorie.»;

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6 bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, fino all'entrata in vigore dei piani forestali e montani, i piani e gli interventi indicati all'articolo 6, commi 5 e 6, nonché la gestione forestale dei siti di particolare valenza ambientale di cui all'articolo 24, sono approvati e rispettivamente attuati sulla base delle sole linee guida previste dall'articolo 4.

6 ter. Le domande di sovvenzione dei piani di assestamento forestale, dei piani di gestione forestale aziendale e dei piani semplificati di coltivazione presentate prima dell'applicazione dell'articolo 97, comma 1, lettera *f)*, ai sensi dell'articolo 114, comma 2, sono esaminate e definite sulla base della disciplina prevista dagli articoli 17 e 18 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48.»

Art. 14.

Inserimento dell'articolo 114 bis nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Dopo l'articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserito il seguente:

«Art. 114 bis

Disposizioni transitorie in materia di concessioni demaniali forestali

1. Nel caso in cui sia presentata domanda di rinnovo, le concessioni di beni immobili facenti parte del demanio forestale provinciale e gestiti dall'Agenzia provinciale delle foreste demaniali in scadenza entro il 31 dicembre 2010, sono rinnovate fino alla data del 31 dicembre 2011 alle medesime condizioni. E' fatta salva la rideterminazione del canone ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2. L'interessato può recedere entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rinnovo da parte della Provincia, fermo restando il versamento di quanto dovuto fino alla data del recesso. Questo comma si applica anche alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore di questo articolo, per le quali sia stata presentata domanda di rinnovo; in tal caso rimane esclusa la corresponsione di interessi ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile fino a tale data.

2. Per le utilizzazioni di beni immobili facenti parte del demanio forestale provinciale e gestiti dall'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, iniziate sulla base della domanda dell'interessato e per le quali non è ancora intervenuto il provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore di questo articolo, il provvedimento di concessione è adottato dopo la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dei criteri generali previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Provincia 21 agosto 2008, n. 34-141/Leg riguardante «Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali (articolo 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)», che sono approvati entro un anno dalla data di entrata in vigore di questo articolo. Dall'inizio dell'utilizzazione fino alla data di adozione del provvedimento di concessione, il canone è determinato con riferimento al canone dovuto in casi analoghi secondo la disciplina prevista dal comma 1, compresa quella relativa agli interessi. Rimane salva la facoltà dell'interessato di recedere, fermo restando il versamento di quanto dovuto fino alla data del recesso.

3. Su richiesta dei concessionari di beni destinati a pascolo e malghe ricompresi nel demanio forestale e gestiti dall'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, le concessioni relative a tali beni in scadenza tra la data di entrata in vigore di questo articolo e il 31 dicembre 2013, sono prorogate fino a tale ultima data applicando i canoni determinati ai sensi dell'articolo 14 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari). Il predetto canone comprende anche l'utilizzo di strutture per l'attività agrituristica o finalizzate ad attività destinate all'ottenimento di redditi integrativi.

4. Nei casi previsti ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge provinciale n. 23 del 1990 (legge sui contratti e sui beni provinciali), il canone è determinato secondo la disciplina prevista dal medesimo articolo. In tali casi la disciplina prevista da questo articolo è applicata anche alle utilizzazioni in essere a prescindere dalla presentazione di domanda dell'interessato.»

Capo II

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 NOVEMBRE 1990, N. 32

(INTERVENTI PROVINCIALI PER IL RIPRISTINO E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE)

Art. 15.

Modificazioni della legge provinciale n. 32 del 1990

1. Dopo la lettera *m)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 32 del 1990 è inserita la seguente:

«m bis) alla raccolta di biomassa legnosa per scopi energetici.»

2. All'articolo 7 della legge provinciale n. 32 del 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «in possesso di requisiti di affidabilità tecnico-economica e di specifica esperienza e competenza in materia ambientale, che abbiano alle dipendenze o si impegnino ad assumere a tempo indeterminato soggetti appartenenti a particolari fasce deboli così come esplicitato nell'articolo 4, comma 4, nonché, anche con contratto a termine, disoccupati iscritti alle liste di collocamento e relativamente ad attività di studio, ricerca e catalogazione, giovani neo-diplomati e neo-laureati» sono sostituite dalle seguenti: «e cooperative sociali o loro consorzi, in possesso dei requisiti di affidabilità tecnico-economica e di specifica esperienza e competenza nei rispettivi ambiti di attività»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Per l'attuazione degli interventi tramite i soggetti convenzionati sono utilizzati i principi del collocamento mirato e individualizzato, al fine di rispondere alle attitudini, potenzialità ed esperienze lavorative pregresse dei lavoratori, tenendo conto delle loro condizioni fisiche e psichiche e al contempo delle richieste d'intervento inoltrate dagli enti.

1-*ter*. I soggetti convenzionati, di norma, assumono a tempo indeterminato i lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, e inoltre, anche con contratto a termine, i disoccupati iscritti alle liste di collocamento e, relativamente ad attività di studio, ricerca e catalogazione, giovani neo-diplomati o neo-laureati. I lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli possono essere assunti anche con contratto a tempo determinato, nel rispetto dell'articolo 4, comma 4, se il contratto è funzionale alla soluzione delle problematiche del lavoratore o all'attuazione di interventi temporalmente definiti. I criteri per l'applicazione di contratti a tempo determinato ai lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli sono definiti dalla commissione provinciale per l'impiego.

1-*quater*. I lavoratori indicati nel comma 1 ter sono inquadrati nell'ambito di un comparto unico di lavori socialmente utili provinciali, per realizzare gli interventi previsti da questa legge. Per le mansioni ad essi attribuite resta ferma l'applicazione del principio dell'equivalenza delle mansioni previsto dall'articolo 2103 del codice civile.»

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 marzo 2010

DELLAI

10R1278

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 aprile 2010, n. **20.**

Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante «Denominazione e competenze degli uffici della Provincia».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 1° giugno 2010)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 19 aprile 2010, n. 621;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La seconda lineetta del punto 1.1. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituita:

«assistenza in favore degli emigrati e dei transfrontalieri».

2. Dopo il punto 1.3. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il punto 1.4.:

«1.4. Ufficio per la cooperazione transfrontaliera:

coordinamento di progetti di collaborazione transfrontaliera;

predisposizione di contratti nell'ambito del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)».

3. Il punto 3.3. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«3.3. Ufficio legale:

tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia, delle aziende e degli enti provinciali e relativi organi, degli amministratori e del personale per quanto non attribuita agli uffici 3.1 e 3.4;

consulenza giuridico-amministrativa;

pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi;

promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti provinciali, nonché pubblicazione degli stessi nel *Bollettino ufficiale*;

rimborso delle spese giudiziali, legali e peritali;

liquidazione delle parcelle ai difensori e consulenti esterni.».

4. Il punto 3.4. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«3.4. Ufficio affari legali del territorio:

tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia, delle aziende e degli enti provinciali e relativi organi, degli amministratori e del personale nei settori agricoltura e foreste, urbanistica, tutela del paesaggio e dell'ambiente;

consulenza giuridico-amministrativa nel settore;

pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi;

liquidazione delle parcelle ai difensori e consulenti esterni.».

5. Il punto 3.5. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è abrogato.

6. Presso il punto 9.6. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, dopo la prima lineetta viene inserita la seguente lineetta:

«cartografia e infrastruttura per l'informazione territoriale in attuazione della Direttiva INSPIRE 2007/2/CE».

7. Il punto 27.1. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«27.1. Ufficio Pianificazione territoriale:

pianificazione strategica sovra comunale;

elaborazione e aggiornamento del Piano Provinciale di Sviluppo e Coordinamento Territoriale;

elaborazione e aggiornamento dei Piani settoriali provinciali;

modifica d'ufficio dei piani urbanistici comunali;

piani di attuazione di competenza della Giunta provinciale;

coordinamento della tutela degli insiemi;

dichiarazione dell'intesa per gli impianti di interesse statale e della conformità urbanistica per gli impianti di interesse provinciale.».

8. Il punto 27.2. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«27.2. Ufficio Urbanistica Nord-Est:

consulenza nelle agende di pianificazione ed edilizia per i comuni di Badia, Valle Aurina, Barbiano, Brennero, Bressanone, Brunico, Corvara in Badia, *Nova* Ponente, Marebbe, Velturno, Fortezza, Campo di Trens, Gais, Valle di Casies, San Candido, Cornedo all'Isarco, Castelrotto, Chienes, Chiusa, Laion, Luson, Rio di Pusteria, Selva dei Molini, Naz-Sciaves, Villabassa, Valdaora, Perca, Falzes, Val di Vizze, Braies, Predoi, Rasun-Anterselva, Racines, Renon, Rodengo, Campo Tures, Sesto, Santa Cristina, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, Orti-sei, Vipiteno, Terento, Tires, Dobbiaco, Varna, Villandro, Funes, Vandoies, Fiè allo Sciliar, Ponte Gardena, Monguelfo-Tesido, *Nova* Levante, La Valle e Selva di Val Gardena;

esame dei piani urbanistici, dei piani di attuazione e dei piani di recupero;

vigilanza sull'attività edilizia;

consulenza per le commissioni edilizie;

funzioni di polizia amministrativa.».

9. Il punto 27.3. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«27.3. Ufficio Urbanistica Sud-Ovest:

consulenza nelle agende di pianificazione ed edilizia per i comuni di Aldino, Lagundo, Anterivo, Andriano, Ora, Bolzano, Bronzolo, Postal, Appiano s.s.d.v., Gargazzone, Glorenza, Curon Venosta, Avelengo, San Genesio, Caldaro s.s.d.v., Castelbello-Ciardes, Caines, Cortaccia s.s.d.v., Cortina s.s.d.v., Lasa, Lana, Laces, Lauregno, Laives, Malles Veno-sta, Magrè s.s.d.v., Marlengo, Martello, Merano, Meltina, Montagna, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Egna, Parcines, Vadena, Plaus, Prato allo Stelvio, Proves, Rifiano, Salorno, Sarentino, Scena, Silandro, Sluderno, Senales, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Stelvio, Tubre, Terlano, Tirolo, Tesimo, Termeno s.s.d.v., Trodena nel Parco naturale, Cermes, Senale-San Felice, Ultimo e Verano;

esame dei piani urbanistici, dei piani di attuazione e dei piani di recupero;

vigilanza sull'attività edilizia;

consulenza per le commissioni edilizie;

funzioni di polizia amministrativa.».

10. Il punto 27.4. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«27.4. Ufficio Diritto urbanistico ed edilizio:

consulenza nel settore diritto urbanistico ed edilizio per la commissione urbanistica provinciale, uffici, comuni ed esperti nelle commissioni edilizie;

ricorsi e interventi d'ufficio avverso le costruzioni abusive;

affari amministrativi della ripartizione urbanistica;

albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio.».

11. Presso il punto 28.4. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è soppressa l'ultima lineetta.

12. Le competenze dell'ufficio di cui al punto 31.5. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono così integrate:

«gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 aprile 2010

DURNWALDER

(Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2010, registro n. 1, foglio n. 20)

10R1474

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 aprile 2010, n. **21.**

Modifica del regolamento sul contenuto e la gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 635 del 26 aprile 2010;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituito: «2. Le variazioni delle informazioni relative alle imprese agricole iscritte all'anagrafe possono essere disposte d'ufficio, compatibilmente con la normativa di settore vigente.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 aprile 2010

DURNWALDER

(Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2010, registro n. 1, foglio n. 19)

10R1475

LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 2010, n. **6.**

Legge di tutela della natura e altre disposizioni.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina la tutela degli animali selvatici, delle piante a diffusione spontanea, dei loro habitat, nonché dei fossili e minerali.

2. Sono fatte salve le seguenti norme:

a) per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia, di cui alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche;

b) in materia di pesca, di cui alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche;

c) in materia delle acque, di cui alla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, e di cui al piano di tutela delle acque;

d) in materia di tutela dei funghi, di cui alla legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche.

3. Nella presente legge le persone sono indicate nella forma femminile e maschile, a condizione che ciò non pregiudichi la leggibilità e chiarezza del testo. Nel caso del solo uso del genere maschile, lo stesso è da intendersi riferito ad entrambi i generi, purché riferito a persone fisiche.

Art. 2.

Diritto al godimento della natura ed alla ricreazione

1. Chiunque ha diritto al godimento delle bellezze naturali e alla ricreazione nell'ambiente naturale.

2. Chiunque è obbligato nell'esercizio del diritto di cui al comma 1 ad avere cura della natura e del paesaggio e deve contribuire in base alle sue possibilità e nella responsabilità per le fonti naturali di vita a realizzare le finalità ed i principi della tutela della natura e deve comportarsi in modo tale che le fonti naturali di vita delle specie animali e vegetali selvatiche siano conservate, non compromesse e ricostituite.

3. L'utilizzazione agricola e forestale che conserva il paesaggio culturale ed è ecologicamente orientata riveste particolare importanza e contribuisce alla conservazione degli elementi paesaggistici lineari e puntiformi rilevanti per il bilancio naturale.

4. Il diritto di cui al comma 1 si esercita senza pregiudizio per i diritti del proprietario del terreno e dell'avente diritto all'uso.

5. L'esercizio del diritto di cui al comma 1 avviene di principio a proprio rischio. Salvo quanto previsto da altre norme, con ciò non vengono costituiti particolari doveri di cura e garanzia della sicurezza stradale gravanti sul proprietario del terreno oppure su altro avente diritto.

6. La ricreazione in parti dell'ambiente naturale può essere limitata, con regolamento di esecuzione, nella misura necessaria oppure vietata per motivi di tutela della natura e del paesaggio, in particolare per quanto riguarda l'inquinamento del suolo con immondizie ed escrementi in seguito al maggiore utilizzo per attività ricreative.

Capo II

TUTELA DELLE SPECIE

Sezione I

TUTELA DEGLI ANIMALI SELVATICI

Art. 3.

Oggetto di tutela

1. Tutti gli animali che hanno diffusione naturale e vivono allo stato selvatico nel territorio della provincia di Bolzano sono protetti.

2. È vietato porre in commercio animali che vivono allo stato selvatico.

Art. 4.

Specie animali integralmente protette

1. Sono integralmente protette le specie animali di cui all'allegato A.

2. Sono inoltre integralmente protette le specie animali selvatiche di cui agli allegati II e IV alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, di seguito denominata direttiva habitat, e che vivono anche solo temporaneamente nel territorio della provincia di Bolzano. Per tali specie vige un regime di rigorosa tutela, onde assicurarne il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente.

3. Gli uccelli selvatici di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, di seguito denominata direttiva uccelli, sono sottoposti a tutela ai sensi della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche.

4. L'elenco delle specie animali integralmente protette può essere integrato dalla Giunta provinciale.

5. È vietato:

a) catturare o uccidere deliberatamente, in qualunque stadio di vita, animali delle specie integralmente protette o perturbare deliberatamente gli stessi, particolarmente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione, tenerli in custodia vivi o morti, trasportare animali integralmente protetti o parti di essi, usarli per eventuali lavorazioni, commercializzarli, scambiarli o offrirli a scopi commerciali o in permuta;

b) distruggere deliberatamente o rimuovere dall'ambiente naturale le uova oppure deteriorare o distruggere i luoghi di nidificazione, i siti di riproduzione e le aree di riposo di specie animali integralmente protette.

6. Ai proprietari, agli affittuari e agli usufruttuari è consentito catturare o uccidere talpe sui propri fondi destinati a coltura agricola o a giardinaggio.

7. Sono esclusi dai divieti di cui al comma 5 le specie di animali che provengono da allevamenti. Tali specie, se poste in commercio, devono essere accompagnate da un certificato di provenienza redatto dall'allevatore.

8. Per quanto concerne la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera *a)*, della direttiva habitat, e qualora siano fissate delle deroghe conformi all'art. 11 di questa legge per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera *a)*, della stessa direttiva, è comunque vietato l'utilizzo di mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni.

9. È vietato l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera *a)*, della direttiva habitat e qualsiasi forma di cattura o di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera *b)*, della stessa direttiva.

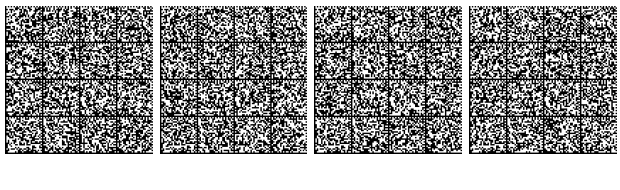

Art. 5.

Aree protette

1. Nei monumenti naturali, nei biotopi sottoposti a vincolo e nell'ambito dei parchi naturali tutte le specie animali che vivono allo stato selvatico sono integralmente protette. Sono fatte salve le norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia nonché in materia di pesca.

Sezione II

TUTELA DELLE PIANTE A DIFFUSIONE SPONTANEA

Art. 6.

Oggetto di tutela

1. Tutte le piante a diffusione naturale e spontanea nel territorio della provincia di Bolzano sono protette.

Art. 7.

Specie vegetali integralmente protette

1. Sono integralmente protette le specie vegetali elencate nell'allegato B.

2. Sono inoltre integralmente protette le specie vegetali a diffusione spontanea di cui agli allegati II e IV della direttiva habitat. Per tali specie vige un regime di rigorosa tutela, onde assicurare il loro mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente.

3. L'elenco delle specie vegetali integralmente protette può essere integrato dalla Giunta provinciale.

4. È vietato:

a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente piante a diffusione spontanea integralmente protette nei loro diversi stadi di sviluppo o parti di esse, conservarle allo stato fresco o essiccato, trasportarle, usarle per lavorazioni, commercializzarle, scambiarle o offrirle a scopi commerciali o di scambio;

b) modificare l'ambiente naturale delle piante a diffusione spontanea integralmente protette, in modo tale da metterne in pericolo o pregiudicarne la sopravvivenza.

Art. 8.

Specie vegetali parzialmente protette

1. Sono parzialmente protette tutte le specie vegetali a diffusione spontanea non indicate nell'art. 7.

2. Ogni persona può raccogliere giornalmente non più di dieci steli fioriferi delle piante parzialmente protette.

3. È vietato estirpare o porre in commercio piante parzialmente protette, prelevarne o danneggiarne parti sotterranee o prelevarne le rosette.

4. I proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari e le persone con loro conviventi possono raccogliere senza limitazioni, sui fondi di cui dispongono, i funghi e le specie vegetali parzialmente protette.

5. Fatti salvi i diritti del proprietario terriero, chiunque ha il diritto di raccogliere per uso proprio i frutti di bosco e le specie vegetali di cui all'allegato C.

6. Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio può autorizzare la raccolta di specie vegetali parzialmente protette per finalità di ricerca, didattiche o farmaceutiche.

Art. 9.

Aree protette

1. Nei monumenti naturali, nei biotopi, nei parchi naturali e nei siti Natura 2000 tutte le specie vegetali, inclusi i funghi, sono protette integralmente.

2. È consentita la raccolta per uso proprio delle piante di cui all'allegato C, tranne che nei monumenti naturali e biotopi.

3. I proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari e le persone con loro conviventi possono raccogliere senza limitazioni, sui fondi di cui dispongono, i funghi e le piante, ad eccezione delle specie vegetali integralmente protette di cui all'allegato B e tranne che nei biotopi e nei monumenti naturali.

Art. 10.

Utilizzazione agricola e forestale

1. Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lettera *b)*, i divieti di cui alla presente sezione non si applicano all'utilizzazione agricola e forestale.

2. Sono escluse dal divieto e dalle limitazioni di cui agli articoli 7 e 8 le piante protette, di cui è possibile dimostrare la provenienza da colture.

Sezione III

NORME PARTICOLARI PER LA TUTELA DELLE SPECIE

Art. 11.

Deroghe e limitazioni

1. Per quanto riguarda le specie vegetali pro-tette e le specie animali non soggette alle leggi provinciali sulla caccia e sulla pesca, il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio può concedere delle deroghe alle disposizioni previste dall'art. 4, comma 5, e dall'art. 7, comma 4, per determinate zone e periodi limitati. In particolare, a condizione che non esistano altre valide soluzioni e che non venga pregiudicato il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di diffusione naturale, tali deroghe sono concesse:

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservarne gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, in particolare alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque nonché ad altre forme di proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche o di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura e la detenzione di un numero limitato e specificato delle specie di cui all'allegato IV della direttiva habitat.

2. Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio trasmette ogni due anni alle autorità nazionali competenti una relazione riguardante le deroghe concesse ai sensi del comma 1.

3. La Giunta provinciale prescrive le misure idonee per il prelievo e lo sfruttamento delle specie animali e vegetali di cui all'allegato V della direttiva habitat, qualora ciò si rendesse necessario per la loro tutela.

Art. 12.

Animali estranei alla fauna locale

1. È vietata l'introduzione nell'ambiente naturale di animali estranei alla fauna locale.

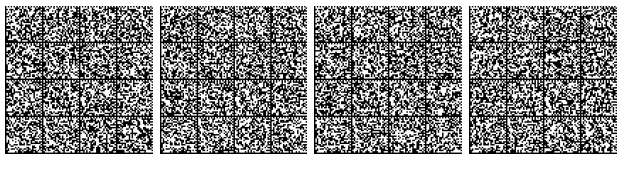

Art. 13.

Organismi geneticamente modificati

1. L'introduzione di organismi geneticamente modificati è vietata nell'ambito di:

a) siti Natura 2000;

b) parchi naturali, biotopi e monumenti naturali;

c) territori contermini a laghi, compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia;

d) fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna;

e) ghiacciai e circhi glaciali nonché nell'ambito della regione alpina per la parte superiore a 1600 metri sul livello del mare;

f) territori coperti da foreste e boschi;

g) zone umide e sezioni aride meritevoli di tutela;

h) superfici per le quali vengono concessi premi incentivanti per la cura ed il mantenimento del paesaggio;

i) terreni sui quali è praticata l'agricoltura ecologica.

2. La Giunta provinciale ai fini della tutela della fauna e della flora selvatiche e dei loro habitat prevede per le zone di cui al comma 1 adeguate zone cuscinetto esterne e misure di precauzione.

3. Fatte salve le disposizioni transitorie vigenti in agricoltura in materia di organismi geneticamente modificati (OGM), la raccomandazione 2003/556/CE del 23 luglio 2003, pubblicata dalla Commissione europea e definita nell'art. 2 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2005, n. 5, viene disciplinata separatamente con legge provinciale.

Capo III

TUTELA DEGLI HABITAT

Art. 14.

Finalità e misure di tutela

1. Per garantire la conservazione della varietà delle specie e contrastare il regresso di animali selvatici e piante a diffusione spontanea, è indispensabile assicurare il mantenimento o il ripristino dei loro habitat in uno stato di conservazione soddisfacente. A tal fine devono essere effettuati interventi di tutela e conservazione differenziati.

Art. 15.

Bacini d'acqua

1. Nei bacini d'acqua è vietato:

a) provocare alterazioni dei bacini d'acqua naturali e seminaturali o delle zone riparie, in particolare tramite l'esecuzione di opere di bonifica e di prosciugamento del terreno;

b) circolare con natanti a motore di qualsiasi tipo, salvo per operazioni di soccorso e misure di risanamento ai fini della tutela delle acque.

Art. 16.

Zone umide e sezioni aride

1. Sono meritevoli di tutela le seguenti zone umide:

a) le aree di interramento di acque stagnanti o a decorso lento;

b) le formazioni di fragmiteto, tifeto, giuncheto, cariceto;

c) i prati umidi e allagati con prevalenza di carici e giunchi;

d) le torbiere;

e) i boschi ripari;

f) i boschi umidi;

g) le aree sorgentizie;

h) i torrenti e i fiumi con alveo ancora non regimentato e i fossi, compresa la vegetazione riparia.

2. Sono meritevoli di tutela le seguenti sezioni aride, che si caratterizzano per la ricca biodiversità e che risultano di notevole importanza per la conservazione di piante a diffusione spontanea o di animali selvatici protetti:

a) prati aridi;

b) le aree rocciose con vegetazione steppica;

c) i versanti calanchivi.

3. Le zone umide meritevoli di tutela, i fossi e i rigagnoli aperti nonché le sezioni aride devono essere conservati, consentendo l'utilizzo ecosostenibile di queste superfici, purché non se ne pregiudichi la conservazione.

4. Non sono consentiti tutti gli interventi che possano distruggere o compromettere le aree di cui al comma 3.

5. Lo sfalcio di canneti e prati da strame è consentito nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 15 marzo, mentre lo sfalcio a scopo di manutenzione delle fosse di bonifica è consentito nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 marzo. Lo sfalcio a scopo di manutenzione delle fosse di bonifica può essere effettuato solo per settori.

Art. 17.

Vegetazione riparia e bosco ripario

1. È vietato dissodare o distruggere in altro modo la vegetazione riparia o il bosco ripario.

2. Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio può autorizzare in via eccezionale il dissodamento per motivi di pubblico interesse.

Art. 18.

Tutela di siepi ed arbusti

1. Fatte salve le norme forestali, è consentito il taglio di siepi ed arbusti esclusivamente per settori, in modo da non comprometterne la conservazione.

Art. 19.

Abbruciamento ed erbicidi

1. È vietato bruciare qualsiasi tipo di manto vegetale, in particolare le siepi, gli arbusti, gli alberi e il manto vegetale presso i confini dei campi e delle banchine, nonché lungo le scarpate stradali, le linee ferroviarie, i corsi d'acqua e i fossi.

2. In mancanza di valide alternative, il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio può autorizzare nel pubblico interesse l'abbruciamento del manto vegetale limitatamente a determinate zone e a determinati periodi.

3. È vietato trattare con erbicidi i manti vegetali di cui al comma 1, tranne che all'interno di aree agricole a coltivazione intensiva.

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SITI NATURA 2000

Art. 20.

Finalità

1. Al fine di contribuire alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio della provincia di Bolzano e di partecipare alla rete Natura 2000 di cui all'art. 3 della direttiva habitat, sono istituiti i siti di importanza comunitaria di cui all'allegato D e le zone di protezione speciale per gli uccelli di cui all'allegato E.

2. I confini delle zone di cui al comma 1 sono inseriti nei piani urbanistici e nei piani settoriali.

3. Gli allegati D ed E possono essere integrati dalla Giunta provinciale secondo il procedimento stabilito dalla normativa comunitaria.

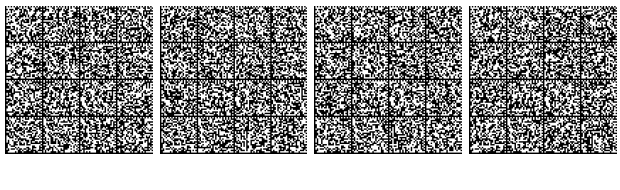

Art. 21.

Misure di tutela

1. Le misure di tutela da adottare sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario nella loro area di diffusione naturale.

2. Per i siti Natura 2000 la Giunta provinciale stabilisce, all'occorrenza anche mediante l'approvazione di piani di gestione, quanto segue:

a) gli obiettivi di tutela che riguardano in particolar modo la tutela e il ripristino degli habitat prioritari e delle specie prioritarie;

b) le misure di conservazione.

Gli obiettivi di tutela e le misure di conservazione si conformano alle esigenze ecologiche degli habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II della direttiva habitat nonché delle specie di cui all'allegato I della direttiva uccelli. Per quanto riguarda l'habitat di queste ultime, sono previste misure speciali di conservazione, da applicarsi all'occorrenza anche al di fuori dei siti Natura 2000, allo scopo di garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie stesse nella loro area di distribuzione.

3. Nell'ambito dei siti Natura 2000 è vietato degradare gli habitat naturali e gli habitat delle specie di interesse comunitario nonché perturbare le specie per cui le zone sono state designate, mettendo a rischio gli obiettivi di tutela.

4. Fatte salve le disposizioni di tutela più severe, nell'ambito dei siti Natura 2000 è vietato:

a) realizzare nuove linee aeree elettriche e telefoniche;

b) realizzare nuove piste da sci e nuovi impianti di risalita, ad eccezione di teleferiche;

c) aprire nuove cave e miniere, ad eccezione di quelle già regolarmente autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge; cave e miniere esistenti possono essere coltivate sino alla scadenza della concessione, ma senza possibilità di proroga;

d) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento di quelli esistenti o già autorizzati, nonché gli impianti destinati a coprire il fabbisogno all'interno della zona tutelata che presentano limitata potenza ed altezza;

e) realizzare nuove discariche ed impianti di depurazione di acque reflue, ad eccezione degli impianti di depurazione per singoli edifici nella zona tutelata;

f) diserbare e tagliare la vegetazione riparia di corsi d'acqua durante il periodo riproduttivo degli uccelli, e cioè tra il 15 marzo ed il 15 luglio;

g) spargere concime minerale e concime organico liquido, colaticcio e liquame, di origine zootecnica, ad eccezione di quello prodotto nel sito Natura 2000 e ad eccezione delle culture arative, frutticole e viticole.

5. Le linee elettriche aeree esistenti nei siti Natura 2000 devono essere messe in sicurezza per ridurre il rischio di collisione o elettrocuzione.

6. I piani e i progetti previsti all'art. 6 della direttiva habitat, che possono avere un'incidenza significativa sul sito Natura 2000, sono soggetti alla valutazione d'incidenza prevista dall'articolo 22.

7. Per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, la Provincia autonoma di Bolzano promuove la creazione, la conservazione e il ripristino degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua, come i corsi d'acqua con le relative sponde e i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi, o per il loro ruolo di collegamento, come gli stagni o i boschetti, sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

8. Nei siti Natura 2000 la Provincia autonoma di Bolzano promuove:

a) la rimozione di residui di costruzioni od impianti tecnici non più utilizzati;

b) le forme di agricoltura estensive tradizionali;

c) la conservazione ed il ripristino di habitat naturali e seminaturali;

d) l'interramento o l'isolamento delle linee aeree esistenti.

Art. 22.

Valutazione d'incidenza

1. La valutazione d'incidenza è richiesta per tutti i piani o progetti che possano avere un'incidenza significativa sul sito Natura 2000, ed è effettuata nell'ambito dei procedimenti di approvazione già previsti dalla normativa provinciale per i relativi piani e progetti.

2. Gli organi individuali o collegiali preposti all'esame e all'approvazione dei piani e dei progetti ai sensi della normativa provinciale acquisiscono a tal fine il parere dell'esperto o incaricato della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio in merito all'incidenza del piano o progetto sul sito e alla sua conservazione.

3. Il o la proponente del piano o del progetto presenta la documentazione di cui all'allegato F ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, un piano o progetto può essere approvato nonostante il parere negativo dell'esperto o incaricato della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, quando non esistono soluzioni alternative e quando deve essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica.

5. Qualora nel sito si trovi un tipo di habitat prioritario naturale o una specie prioritaria, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

6. I provvedimenti di approvazione, per i casi di cui ai commi 4 e 5, dispongono, eventualmente anche a carico del o della proponente, le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000, di cui è data comunicazione alla Commissione europea.

Capo V

TUTELA DI MINERALI E FOSSILI

Art. 23.

Tutela dei fossili

1. Nel territorio della provincia di Bolzano sono vietate la raccolta e l'estrazione di fossili.

2. Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, acquisito il parere del Museo di scienze naturali dell'Alto Adige, può autorizzare l'attività di raccolta ed estrazione di fossili unicamente per scopi scientifici e didattici o per la raccolta di reperti in collaborazione con il Museo di scienze naturali.

Art. 24.

Tutela dei minerali

1. Nel territorio della provincia di Bolzano la raccolta e l'estrazione di minerali sono soggette ad autorizzazione.

2. Quando non siano vietate dal proprietario del fondo, il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio autorizza la raccolta e l'estrazione di minerali esclusivamente:

a) ad iscritti ad un'associazione mineralogica associata alla federazione provinciale;

b) ad iscritti ad un'associazione mineralogica con sede al di fuori del territorio provinciale, su richiesta della federazione provinciale e per un periodo limitato;

c) a persone in grado di dimostrare di possedere una particolare esperienza e conoscenza specialistica in materia.

3. L'autorizzazione è personale, ha validità limitata e viene rilasciata a persone che abbiano compiuto 14 anni di età.

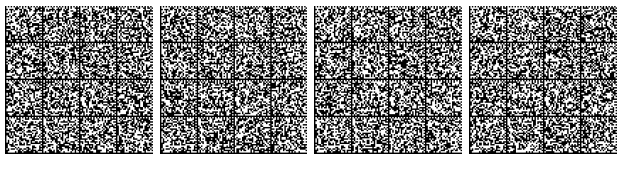

4. L'autorizzazione alla raccolta e all'estrazione di minerali non può essere rilasciata per le aree protette, quali monumenti naturali, biotopi, aree comprese nei piani paesaggistici sovracomunali, parchi naturali e territori soggetti a divieto di raccolta, salvo per scopi scientifici e didattici o per la raccolta effettuata in collaborazione con il Museo di scienze naturali dell'Alto Adige, previa acquisizione del parere positivo del Museo stesso.

Art. 25.
Raccolta ed estrazione

1. Non si considera raccolta il rinvenimento accidentale sul terreno di singoli minerali e fossili.

2. Nell'estrazione di minerali e fossili è consentito l'impiego della comune attrezzatura costituita da mazze o martelli fino a cinque chilogrammi, scalpelli fino a 40 centimetri, badili, piccozze ed altri mezzi manuali. L'impiego di macchine perforatrici di qualsiasi tipo, materiali esplosivi e leve idrauliche deve essere autorizzato dal direttore ovvero dalla direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio.

3. Una volta terminata l'estrazione e prima di abbandonare il sito, esso deve essere ricomposto, riassestando il manto vegetale e lasciando l'area in condizioni conformi alle particolari caratteristiche della zona.

Capo VI

PROMOZIONE DELLA TUTELA DELLA NATURA

Art. 26.
Misure di promozione

1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la tutela della natura e del paesaggio, può sostenere con contributi e sussidi l'attività di associazioni ed organizzazioni che si dedicano a tale compito e mettere a disposizione mezzi appropriati nonché commissionare lavori di ricerca e di pianificazione.

2. La Provincia autonoma di Bolzano promuove in particolar modo la ricerca e le attività scientifiche nonché la sensibilizzazione e l'informazione ai fini della tutela delle specie e degli habitat ai sensi della direttiva habitat e della direttiva uccelli.

Art. 27.
Tutela contrattuale della natura

1. La Provincia autonoma di Bolzano può stipulare con i proprietari dei terreni o con chi ha diritto a disporne contratti di diritto privato per remunerare determinate prestazioni, limitazioni oppure altre misure. Tali contratti possono avere per oggetto misure ai sensi della direttiva habitat oppure della direttiva uccelli, misure per la conservazione e cura di aree protette, inclusa la gestione delle stesse e la redazione e attuazione di piani di gestione, per la conservazione e la cura di zone umide, boschi ripari, prati aridi e magri oppure per la conservazione e cura della vegetazione arbustiva di campagna o delle siepi di valore naturalistico.

2. La Giunta provinciale emana direttive sulla stipulazione dei contratti di cui al comma 1, sulla natura e la quantità del compenso e sulle prescrizioni, condizioni e scadenze degli stessi.

Capo VII

ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 28.
Monitoraggio

1. La Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, in collaborazione con l'ufficio provinciale competente in materia di caccia e pesca, sorveglia e documenta lo stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica, tenendo conto degli habitat e delle specie prioritarie ai sensi della direttiva habitat e delle specie di cui all'allegato I della direttiva uccelli, redigendo ogni sei anni un'apposita relazione.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene altresì informazioni relative alle misure di conservazione fissate dalla Giunta provinciale nonché la valutazione dell'impatto di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II della direttiva habitat.

Art. 29.
Vigilanza e controllo

1. Il personale della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio nonché dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, a tal fine incaricato da parte del rispettivo direttore ovvero dalla rispettiva direttrice, il Corpo forestale provinciale e la polizia locale curano l'osservanza della presente legge.

Art. 30.
Confisca

1. In caso di violazione delle norme sulla tutela degli animali selvatici, dei fossili e minerali si procede alla confisca di tutti gli animali e relative forme di sviluppo e di tutti i fossili e minerali.

2. Chiunque si rifiuti, a seguito di formale intimazione, di consegnare quanto riportato al comma 1, soggiace ad una sanzione amministrativa pari al doppio dell'importo previsto all'art. 31 per le rispettive trasgressioni.

3. Gli animali confiscati o le loro forme di sviluppo sono, se possibile, reimmessi nel loro ambiente naturale.

4. Gli animali confiscati che non possono essere reimmessi nel loro ambiente naturale nonché i fossili e i minerali confiscati sono consegnati al Museo di scienze naturali dell'Alto Adige.

Art. 31.
Sanzioni amministrative

1. Chi contravviene alla disposizione di cui all'art. 3, comma 2, riguardante il commercio di animali che vivono allo stato selvatico, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 100,00 euro per ogni singolo animale.

2. Chi contravviene alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, o all'art. 5 sulla tutela di specie di animali integralmente protette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro.

3. Chi ferisce o abbatte un animale integralmente protetto è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro per ogni singolo animale.

4. Chi deteriora o distrugge i luoghi di nidificazione, i siti di riproduzione, le aree di riposo o di dimora di specie animali integralmente protette è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro; in caso di superfici maggiori a dieci metri quadrati, la sanzione è aumentata di 30,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.

5. Chi contravviene alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera *a)*, e all'art. 9, comma 1, relativi alla tutela di specie vegetali integralmente protette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 50,00 euro per la prima pianta, aumentata di 5,00 euro per ogni ulteriore pianta.

6. Chi contravviene alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera *b)*, riguardante la tutela dell'ambiente naturale di specie vegetali integralmente protette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro; in caso di superfici maggiori a dieci metri quadrati, la sanzione è aumentata di 30,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.

7. Chi, in violazione dell'art. 8, comma 2, raccoglie più di dieci steli fioriferi di piante parzialmente protette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentata di 5,00 euro per ogni ulteriore pianta.

8. Chi contravviene alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 100,00 euro.

9. Chi contravviene alla disposizione di cui all'art. 8, comma 5, per la raccolta per uso proprio di specie vegetali parzialmente protette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 70,00 euro.

10. Chi contravviene alla disposizione di cui all'art. 12, riguardante l'introduzione di animali estranei alla fauna locale, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro ed è tenuto a rimuovere gli animali.

11. Chi contravviene alla disposizione di cui all'art. 15, comma 1, lettera *b)*, riguardante la circolazione con natanti a motore, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro.

12. Chi contravviene alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 5, riguardante lo sfalcio di canneti, prati da strame e fosse di bonifica, all'art. 18, comma 1, riguardante il taglio di siepi ed arbusti, all'art. 19, commi 1 e 3, riguardanti l'abbruciamento e il trattamento con erbicidi e all'art. 21, comma 4, lettera *g)*, riguardante lo spargimento di concime minerale e concime organico liquido nei siti Natura 2000, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro; in caso di superfici superiori a 50 metri quadrati, la sanzione è aumentata di 10,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.

13. Chi contravviene alle disposizioni di cui all'art. 23, comma 1, riguardante la raccolta e l'estrazione di fossili, o raccoglie minerali senza l'autorizzazione di cui all'art. 24, comma 1, o contravviene alle condizioni dell'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 2, o all'art. 24, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro. Alla stessa sanzione amministrativa soggiace chi oppone un rifiuto alla richiesta del personale addetto alla vigilanza di esibire l'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 2, o all'art. 24.

14. Chi utilizza strumenti non previsti dall'art. 25, comma 2, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro.

15. Chi non ripristina il manto vegetale e il sito come prescritto dall'art. 25, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro.

Art. 32.

Sostituzione di norme di tutela

1. Le norme di tutela delle specie di cui al capo II e le norme di tutela dei minerali e fossili di cui al capo V sostituiscono tutte le relative disposizioni previste nei vincoli paesaggistici.

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 33.

Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. L'Osservatorio faunistico è un organo di consulenza tecnico-scientifica dell'amministrazione provinciale, ha sede presso gli uffici dell'amministrazione medesima e rilascia i pareri di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1987, n. 3, e successive modifiche, e nei casi previsti dalla presente legge. La composizione dell'Osservatorio faunistico deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso per il gruppo linguistico ladino.».

2. Il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Nelle oasi di protezione l'esercizio della caccia è vietato. Nei biotopi protetti con un'estensione superiore a dieci ettari oppure nei biotopi protetti direttamente confinanti con la bandita del Parco Nazionale dello Stelvio sono consentiti il controllo degli ungulati cacciabili entro i limiti del piano di abbattimento di cui all'art. 27 nonché l'abbattimento della volpe.».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. L'assessore provinciale competente in materia di caccia, sentiti l'Osservatorio faunistico e la Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, può consentire nelle oasi di protezione l'abbattimento di determinate specie di cui all'art. 4, commi 1 e 2, per motivi biologici e igienicosanitari e per prevenire danni alle colture agricole-forestali ed al patrimonio ittico.».

4. Il comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Ai sensi della presente legge sono oasi di protezione i biotopi protetti in base alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Lungo le rotte di migrazione dell'avifauna la Giunta provinciale istituisce oasi di protezione per contribuire al mantenimento ed alla cura, in base alle esigenze ecologiche, degli habitat dell'avifauna.».

Art. 34.

Modifica della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18 «Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali»

1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Nei monumenti naturali, nei biotopi, nei parchi naturali, nei siti Natura 2000 e nell'area del Parco Nazionale dello Stelvio sita in provincia di Bolzano le sanzioni previste dalla presente legge, relative alla quantità di funghi raccolti oltre a quella consentita, sono aumentate del 50 per cento.».

Art. 35.

Modifica della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante «Tutela del paesaggio»

1. Dopo la lettera *e)* del comma 1 dell'art. 18-*bis* della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è aggiunta la seguente lettera:

«*f)* la gestione dei flussi turistici nei territori soggetti a tutela, la realizzazione di sentieri tematici e naturalistico-didattici e gli interventi di sensibilizzazione in materia di tutela della natura e del paesaggio nonché della cultura edilizia.».

Art. 36.

Abrogazione di leggi

1. Sono abrogate le seguenti leggi provinciali:

a) la legge provinciale 28 giugno 1972, n. 13, e successive modifiche;

b) la legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, e successive modifiche;

c) la legge provinciale 12 agosto 1977, n. 33, e successive modifiche.

Art. 37.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2010, derivanti dalla presente legge, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle UPB 25105 e 25210 del bilancio provinciale 2010, autorizzate per gli interventi di cui alla legge provinciale abrogata dall'art. 36, lettera *b)*.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 38.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 12 maggio 2010

DURNWALDER

10R1460

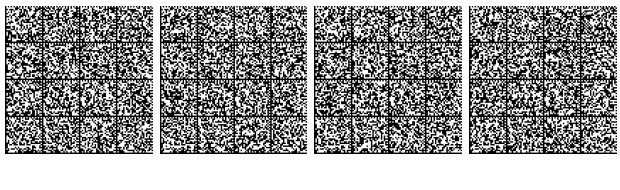

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2010, n. **0114/Pres.**

LR 18/2005. Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 114 del 9 giugno 2010)*

IL PRESIDENTE

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2003 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea serie C 16 del 22 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostengo dell'accesso al finanziamento delle imprese nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 9 giugno 2009;

Vista la decisione della Commissione europea C (2009) 4277 del 23 maggio 2009, che approva il regime di aiuto N243/2009 «Aiuti temporanei di importo limitato e compatibile»;

Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 13, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 31 (promozione di nuove attività imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. *c)* (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

Visto il Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 13 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con proprio decreto 17 dicembre 2003, n. 0342/Pres., con il quale è stata data attuazione ai sopra citato titolo III, capo I, della legge regionale 18/2005;

Visto l'articolo 48, comma 1, della legge regionale n. 18/2005, ai sensi del quale i Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale possono prevedere i seguenti interventi:

a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;

b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;

c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;

d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali;

Visto l'articolo 48, comma 2, della legge regionale 18/2005, in base al quale gli interventi sopra indicati sono attuati dalle Province in conformità al regolamento regionale;

Visto il Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con proprio decreto 7 agosto 2006, n. 0237/Pres., con il quale è stata data attuazione all'articolo 48 della legge regionale n. 18/2005;

Ritenuto, al fine della semplificazione della produzione normativa regionale e del coordinamento degli interventi regionale di politica attiva del lavoro, di adottare un testo unico regolamentare attuativo degli articoli da 30 a 33 e 43 della legge regionale 18/2005 procedendo alla contestuale abrogazione dei due Regolamenti sopra citati;

Visto il Programma triennale regionale di politica del lavoro 2010 - 2012, annualità 2010, approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2010, n. 943;

Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 16 aprile 2010 hanno esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 365, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 43 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», di seguito Regolamento;

Sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta di data 12 maggio 2010 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi degli articoli 34, comma 2, lettera *b)*, e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Sentita la competente Commissione del Consiglio regionale la quale nella seduta di data 13 maggio 2010 ha esaminato ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale n. 18/2005 il Regolamento esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma i, lettera *r)*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2010, n. 963, con la quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Capo I

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 48 e 77 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per interventi di politica attiva del lavoro, anche al fine dell'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale approvati dalla Giunta regionale.

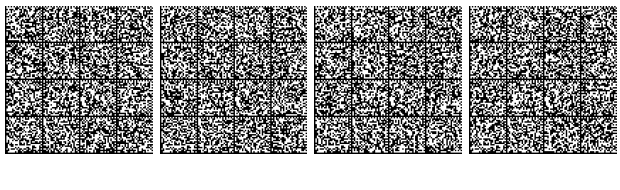

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per i seguenti interventi:

a) ai sensi degli articoli 30, 32 e 43, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale n. 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative;

b) in via eccezionale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo determinato;

c) ai sensi degli articoli 31 e 48, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale n. 18/2005, per la creazione di nuove imprese e l'acquisto di partecipazioni prevalenti nel capitale sociale di imprese;

d) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera *c)*, della legge regionale n. 18/2005, per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato;

e) ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera *c)*, della legge regionale n. 18/2005, per la frequenza di corsi di riqualificazione.

Art. 2.

Finalità

1. Attraverso gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, vengono sostenuti l'assunzione, l'inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative, la stabilizzazione occupazionale e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali da parte dei seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti sul territorio regionale:

a) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che appartengono ad almeno una delle seguenti categorie:

1) disoccupati da almeno 12 mesi;

2) disoccupati che siano anche invalidi del lavoro con invalidità inferiore al 34 per cento ai sensi della normativa nazionale vigente in materia;

3) donne disoccupate che hanno già compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età;

4) uomini disoccupati che hanno già compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anno di età;

5) disoccupati ai quali manchino non più di cinque anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente normativa;

b) soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che appartengono ad una delle seguenti categorie:

1) donne disoccupate che hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età;

2) uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età;

3) disoccupati ai quali manchino non più di tre anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente normativa;

c) soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che hanno perso la propria occupazione e sono disoccupati a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall'articolo 46 della legge regionale n. 18/2005:

1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);

2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);

3) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;

4) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali;

d) soggetti a rischio di disoccupazione: ai fini del presente regolamento sono tali:

1) coloro che sono stati sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attività dell'azienda, ovvero di assoggettamento del datore di lavoro ad una delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 223/1991, con conseguente ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria;

2) coloro che sono stati sospesi dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga, qualora in sede di accordo sindacale siano stati previsti esuberi;

e) soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che siano stati sospesi dal lavoro, con ricorso al trattamento di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla cassa integrazione guadagni straordinaria o alla cassa integrazione guadagni in deroga, per motivi riconducibili ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro;

f) soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, ai fini del presente regolamento sono tali i lavoratori che nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda per gli incentivi di cui all'articolo lo abbiano prestato la loro opera, per un periodo complessivamente non inferiore a trentasei mesi, in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali, anche a favore di diversi datori di lavoro:

1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

2) contratto di lavoro intermittente;

3) contratto di formazione e lavoro;

4) contratto di inserimento;

5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

6) contratto di lavoro a progetto;

7) contratto di lavoro interinale;

8) contratto di somministrazione di lavoro;

9) contratto di apprendistato.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) disoccupati: coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227;

b) partecipazione prevalente: una partecipazione superiore al cinquanta per cento del capitale sociale di un'impresa.

Art. 4.

Beneficiari degli incentivi

1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, i seguenti soggetti:

a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;

b) cooperative e loro consorzi.

2. I soggetti di cui al comma i devono possedere i seguenti requisiti:

a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;

b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;

c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli-Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli-Venezia Giulia;

d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;

e) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale;

f) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;

g) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;

h) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l'incentivo ai sensi del presente regolamento;

i) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

j) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A o nell'allegato B, a seconda del regime di aiuto in base al quale viene richiesto l'incentivo. Se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, quest'ultima non deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.

3. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo i, comma 2, lettera *c)*:

a) nell'ipotesi di creazione di nuove imprese, le imprese aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, ovvero di cui all'articolo 7, commi 5 e 6;

b) nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni prevalenti nel capitale sociale di imprese, i soggetti appartenenti ad una delle categorie di cui all'articolo 2, comma i, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, ovvero i soggetti di cui all'articolo 7, comma 9.

4. Sono beneficiari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, i soggetti di cui all'articolo 2, comma i, lettere *c)* ed *e)*.

Art. 5.

Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, che possiedono i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Per beneficiare degli incentivi previsti dal presente articolo, i soggetti da assumere appartengono, alla data di presentazione della domanda di contributo, ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, numeri 1 e 2, *c)*, *d)* ed *e)*.

3. Per essere ammissibili a contributo, le assunzioni a tempo indeterminato soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

b) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del contratto di lavoro;

c) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;

d) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n.423 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1990);

e) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

4. Possono beneficiare degli incentivi previsti dal presente regolamento gli inserimenti lavorativi a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 2 in qualità di soci lavoratori di cooperative.

5. Per essere ammissibili a contributo, gli inserimenti lavorativi in cooperativa, di cui al comma 4, possiedono i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di recesso od esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;

b) avvenire in cooperative che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 6.

Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo determinato

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di durata non inferiore a ventiquattro mesi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, e riguardanti soggetti che, alla data di presentazione della domanda di contributo, appartengono ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numeri 1 e 2.

2. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, e riguardanti soggetti che alla data di presentazione della domanda di contributo appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numero 3), a condizione che la durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, sia non inferiore a dodici mesi e corrisponda ad almeno la metà del periodo di contribuzione necessario al soggetto assunto per maturare il diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente normativa.

3. Per essere ammissibili a contributo, le assunzioni di cui al presente articolo soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3.

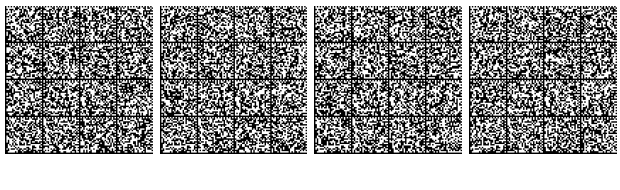

Art. 7.

Incentivi per la creazione di nuove imprese e l'acquisto di partecipazioni prevalenti

1. Per beneficiare degli incentivi per la creazione di nuove imprese, le imprese soddisfano i seguenti requisiti:

a) essere state costituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento da soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*;

b) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *g)*, *i)* e *j)*;

c) non rilevare o comunque proseguire attività di impresa già esercitate da titolari, soci, società aventi i medesimi soci, coniugi, parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado.

2. I requisiti di cui al comma i, lettera *b)*, sono posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo.

3. L'incentivo può essere concesso anche nel caso in cui la nuova impresa sia costituita da soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma i, lettera *a)*, insieme ad altri soggetti che non li soddisfano, purché i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1, lettera *a)*, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa.

4. Possono beneficiare degli incentivi anche i soggetti appartenenti ad una delle categorie di cui al comma 1, lettera *a)*, che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *g)*, *i)* e *j)*.

5. Possono beneficiare degli incentivi per la creazione di nuove imprese anche le imprese costituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento da soggetti disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

6. Le imprese di cui al comma 5 devono soddisfare i requisiti di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*.

7. I requisiti di cui al comma 1, lettera *b)*, sono posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo.

8. L'incentivo può essere concesso anche nel caso in cui la nuova impresa sia costituita da soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 5, insieme ad altri soggetti che non li soddisfano, purché i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 5, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa.

9. Possono beneficiare degli incentivi anche i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 5, che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *g)*, *i)* e *j)*.

10. Qualora la nuova impresa sia costituita da due soggetti dei quali solo uno appartenente ad una delle categorie di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero avente i requisiti di cui al comma 5, il contributo è concesso anche se la partecipazione detenuta dal lavoratore appartenente ad una delle categorie di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero avente i requisiti di cui al comma 5, sia pari al 50 per cento del capitale sociale.

Art. 8.

Spese ammissibili per gli incentivi di cui all'articolo 7

1. Per la concessione dell'incentivo previsto dall'articolo 7 sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale e le spese di investimento, al netto dell'IVA, per l'acquisto, anche con contratto di leasing, di:

a) macchinari e attrezzature;

b) mobili e elementi di arredo strettamente funzionali alla attività della impresa;

c) macchine per ufficio e programmi informatici;

d) beni immateriali strettamente funzionali alla attività della impresa;

e) automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i «pick-up» con non più di tre posti;

f) mezzi per il trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le spese di cui al comma 1 sono sostenute entro dodici mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:

a) per le imprese, nel Registro delle imprese;

b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;

c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.

3. Qualora ai fini dell'iscrizione dell'impresa nei Registri o negli Albi di cui al comma 2 sia richiesto dalla vigente normativa il possesso di alcuni dei beni di cui al comma 1, le relative spese possono essere sostenute nei sei mesi antecedenti all'iscrizione.

4. Sono altresì ammissibili a contributo le spese per la costituzione dell'impresa, relative a consulenze legali, notarili, tecnico - amministrative e fiscali, sostenute nei sei mesi antecedenti all'iscrizione ovvero entro novanta giorni dall'iscrizione medesima, rispettivamente:

a) per le imprese, nel Registro delle imprese;

b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;

c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.

5. Qualora l'acquisto dei beni di cui al comma i avvenga con contratto di leasing, le relative spese sono ammissibili a contributo qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) previsione espressa dell'opzione di riscatto;

b) esercizio effettivo del riscatto da parte dell'utilizzatore entro il termine di cui al comma 2.

6. Il soggetto beneficiario dell'incentivo previsto dall'articolo 7 ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni per la durata di tre anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

Art. 9.

Casi di esclusione dall'ammissibilità delle spese per gli incentivi di cui all'articolo 7

1. Le spese di cui all'articolo 3 non sono ammissibili a contributo nei seguenti casi:

a) acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

b) acquisto di beni o fornitura di servizi qualora il fornitore sia:

1) titolare, sodo o amministratore dell'impresa richiedente;

2) coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci o degli amministratori dell'impresa richiedente;

3) una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi titolari, soci o amministratori dell'impresa richiedente;

4) una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci o degli amministratori dell'impresa richiedente;

c) spese finalizzate allo svolgimento di attività rientranti in quelle individuate nell'allegato A o nell'allegato B, a seconda del regime di aiuto in base al quale viene richiesto l'incentivo;

d) spese relative a campagne informative, divulgative e pubblicitarie.

Art. 10.

Incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato

1. Sono interventi ammissibili a contributo:

a) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), i quali soddisfino i seguenti requisiti:

1) essere stati in corso alla data dell'1° gennaio 2010;

2) essere in corso alla data di presentazione della domanda;

3) scadere, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dall'1° gennaio 2010;

b) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti, che soddisfi i requisiti di cui alla lettera *a)*, numeri 1) e 2):

1) contratto di lavoro intermittente;

2) contratto di inserimento;

3) contratto di lavoro a progetto;

c) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data dell'i gennaio 2010 e alla data di presentazione della domanda, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;

d) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche gli inserimenti lavorativi in cooperativa che avvengano nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, purché essi riguardino personale che, alla data dell'i gennaio 2010 e alla data di presentazione della domanda, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono ammissibili a contributo a condizione che riguardino lavoratori che alla data di presentazione della domanda risultano avere una condizione occupazionale precaria.

3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 2, si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di mesi. I periodi di vigenza contrattuale inferiore al mese e i resti di giorni risultanti da periodi di vigenza contrattuale superiore al mese concorrono a loro volta a formare un mese se la sommatoria è pari a trenta giorni.

4. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti di cui al presente articolo sono ammissibili a contributo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) se sono effettuate successivamente alla presentazione delle domande per la concessione del contributo di cui al presente regolamento;

b) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;

c) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti è diverso dalla tipologia di cui al comma 1, lettera *b)*, numero *i)*;

d) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

5. È ammissibile a contributo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di apprendistato, a condizione che la stabilizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4.

6. È ammissibile a contributo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente, a condizione che sussistano tutti i seguenti requisiti:

a) alla data di presentazione della domanda di contributo i soggetti da stabilizzare prestano la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui al comma i;

b) i soggetti da stabilizzare, al momento dell'assunzione con una delle tipologie contrattuali di cui alla lettera *a)*, erano lavoratori aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* ed *e)*;

c) la stabilizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4.

Art. 11.

Incentivi per la frequenza di corsi di riqualificazione

1. Per poter beneficiare degli incentivi di cui al presente articolo, i requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, sono posseduti dai beneficiari alla data di inizio del corso e devono permanere per l'intera durata del corso.

2. I corsi, la cui frequenza consente di beneficiare dell'incentivo:

a) sono realizzati da soggetti accreditati dalla Regione, ai sensi della normativa vigente;

b) prevedono, alternativamente:

1) il rilascio di una certificazione attestante la frequenza dei corsi stessi;

2) il conseguimento di una qualifica.

Capo II

AMMONTARE DEGLI INCENTIVI

Art. 12.

Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 5

1. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge n. 223/1991, ovvero gli incentivi di cui all'articolo 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge Finanziaria 2010) ovvero di cui all'articolo 7-*ter*, comma 7, del decreto-legge lo febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, l'incentivo è pari a:

a) euro 2.500 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, numeri 1) e 2), e *d)*;

b) euro 3.000 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, numeri 3) e 4);

c) euro 7.500 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, numero 5;

d) euro 3.500 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numero 2);

e) euro 4.000 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numero 1);

f) euro 4.500, se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* ed *e)*. Il contributo è elevato a euro 5.500 qualora l'assunzione o l'inserimento riguardi un soggetto che è anche disoccupato da almeno 12 mesi, ovvero invalido del lavoro con invalidità inferiore al 34 per cento ovvero una donna che ha già compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non ha ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero ancora un uomo che ha già compiuto il trentacinquesimo anno di età ma non ha ancora compiuto il cinquantesimo anno di età. Il contributo è elevato a euro 7.500 qualora l'assunzione o l'inserimento riguardi un soggetto che è anche una donna che ha già compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero un uomo che ha già compiuto il cinquantesimo anno di età.

2. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge n. 223/1991, ovvero gli incentivi di cui all'articolo 2, comma 151, della legge n. 191/2009 ovvero di cui all'articolo 7-*ter*, comma 7, del decreto-legge n. 5/2009, convertito in legge n. 33/2009:

a) gli importi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono elevati di 2.500 euro;

b) gli importi di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, sono elevati di 3.500 euro;

c) gli importi di cui al comma 1, lettera *c)*, sono elevati di 4.500 euro.

Art. 13.

Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 6

1. L'ammontare dell'incentivo è pari:

a) nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1:

1) ad euro 2.000 per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 24 mesi in relazione alla quale possano trovare applicazione il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge n. 223/1991 ovvero gli incentivi di cui all'articolo 2, comma 151, della legge n. 191/2009 ovvero di cui all'articolo 7-*ter*, comma 7, del decreto-legge 5/2009, convertito in legge 33/2009;

2) ad euro 4.000 per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 24 mesi in relazione alla quale non possano trovare applicazione il contributo di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 223/1991 ovvero gli incentivi di cui all'articolo 2, comma 151, della legge n. 191/2009 ovvero di cui all'articolo 7-*ter*, comma 7, del decreto-legge n. 5/2009, convertito in legge n. 33/2009;

b) nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, ad euro 4.500 per ogni anno di lavoro garantito al soggetto assunto utile per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente disciplina.

Art. 14.

Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 7

1. L'ammontare degli incentivi è determinato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, ed ha un ammontare comunque non superiore a 15.000 euro.

2. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 1 è elevato a 30.000 euro nelle seguenti ipotesi:

a) qualora la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*;

b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 3, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* e da altri soggetti che non li soddisfino, purché i soggetti appartenenti alle categorie medesime detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa;

c) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma i, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*.

3. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 1 è elevato a 20.000 euro nell'ipotesi in cui la nuova impresa sia costituita da un soggetto avente i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, ovvero nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 9.

4. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 1 è elevato a 35.000 euro nelle seguenti ipotesi:

a) qualora la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5;

b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 3, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, e da altri soggetti che non li soddisfino, purché i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa;

c) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 9, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5.

Art. 15.

Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 10

1. L'ammontare degli incentivi, con riferimento a ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge n. 223/1991, ovvero gli incentivi di cui all'articolo 2, comma 151, della legge n. 191/2009 ovvero di cui all'articolo 7-*ter*, comma 7, del decreto-legge n. 5/2009, convertito in legge n. 33/2009, è pari ad euro 1.500.

2. L'importo di cui al comma 1 è elevato a:

a) euro 2.500, qualora la stabilizzazione riguardi invalidi del lavoro con invalidità inferiore al 34 per cento ovvero donne che alla data della domanda hanno già compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero uomini che alla data di presentazione della domanda hanno già compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anno di età;

b) euro 3.000, qualora la stabilizzazione riguardi donne che alla data della domanda hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero uomini che alla data della domanda hanno già compiuto il cinquantesimo anno di età;

c) euro 3.000, nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 6. Il contributo è elevato a euro 4.500 qualora la stabilizzazione riguardi un soggetto che è anche invalido del lavoro con invalidità inferiore al 34 per cento ovvero una donna che ha già compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non ha ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero ancora un uomo che ha già compiuto il quarantacinquesimo anno di età. Il contributo è elevato a euro 5.500 qualora la stabilizzazione riguardi donne che alla data della domanda hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero uomini che alla data della domanda hanno già compiuto il cinquantesimo anno di età.

3. Per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non possano trovare applicazione il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge n. 223/1991, ovvero gli incentivi di cui all'articolo 2, comma 151, della legge n. 191/2009 ovvero di cui all'articolo 7-*ter*, comma 7, del decreto-legge 5/2009, convertito in legge n. 33/2009:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2, lettere *a)* e *b)*, sono elevati di 2.500 euro;

b) gli importi di cui al comma 2, lettera *c)*, sono elevati di 3.500 euro.

Art. 16.

Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 11

1. L'ammontare degli incentivi è pari:

a) a 4 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 4.000 euro, per i soggetti che non fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali;

b) a 2 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 2.000 euro, per i soggetti che fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali.

2. Qualora i lavoratori che fruiscono di benefici economici derivanti da ammortizzatori sociali perdano il loro *status* durante la partecipazione al corso per il quale è stato richiesto l'incentivo di cui all'articolo 11, l'ammontare dello stesso, dal giorno successivo e fino al termine del corso, viene rideterminato tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, lettera *a)*.

3. Qualora il soggetto che partecipa al corso trovi, nel periodo di frequenza dello stesso, un impiego che non determini la perdita dello stato di disoccupazione, l'ammontare dell'incentivo viene calcolato sino al giorno antecedente l'inizio del nuovo rapporto di lavoro tenuto conto di quanto previsto dal comma 1.

Art. 17.

Regole comuni sull'ammontare gli incentivi di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16

1. Gli importi di cui ai agli articoli 12 e 15 sono aumentati di euro 2.000 con riferimento a ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento o stabilizzazione in relazione alla quale non possa trovare applicazione alcuna delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), ovvero di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 223/1991, ovvero di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), ovvero di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, ovvero ancora di cui all'articolo 2, comma 134, della legge 191/2009.

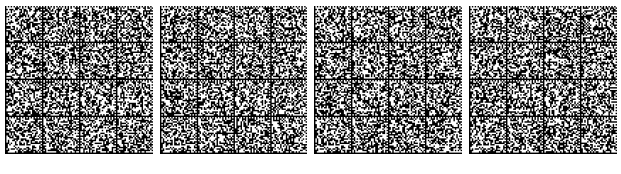

2. I benefici previsti dalla normativa nazionale richiamati ai fini della determinazione dell'ammontare degli incentivi di cui al presente regolamento si considerano applicabili una volta emanate le relative disposizioni attuative da parte dei competenti organi nazionali. In sede di presentazione della domanda di contributo, il soggetto richiedente indica espressamente i benefici previsti dalla normativa nazionale che ha già richiesto o intende richiedere per la medesima assunzione o stabilizzazione.

3. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per la cui instaurazione è stata presentata domanda di contributo sia a tempo parziale, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale indicata nella domanda di contributo. Qualora la stipulazione del contratto a tempo indeterminato o determinato sia già intervenuta anteriormente alla concessione, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale risultante all'atto della concessione.

Capo III

REGIMI DI AIUTO

Art. 18.

Regimi di aiuto applicati

1. Gli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 10 costituiscono aiuto e possono essere concessi quali aiuti di Stato di importo limitato, ovvero in alternativa quali aiuti di importanza minore (*de minimis*).

2. Costituiscono altresì aiuto e possono essere concessi quali aiuti di Stato di importo limitato, ovvero in alternativa quali aiuti di importanza minore (*de minimis*) gli incentivi di cui all'articolo 7, nell'ipotesi di creazione di nuove imprese.

3. Gli aiuti di Stato di importo limitato sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 e:

a) ai sensi del punto 4.2 della Comunicazione del 22 gennaio 2009 della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso di finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

b) ai sensi dell'articolo 3 della direttiva emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso di finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

c) nel rispetto delle condizioni di cui alla della decisione della Commissione europea C (2009) 4277 del 28 maggio 2009, che approva il regime di aiuto N248/2009 «Aiuti temporanei di importo limitato e compatibile».

4. Gli aiuti di importanza minore (de minimis) sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20 e ai sensi, rispettivamente, dei seguenti Regolamenti:

a) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006;

b) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 193/6 del 25 luglio 2007;

c) Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 337/35 del 21 dicembre 2007.

Art. 19.

Regime di aiuti di importo limitato

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, a titolo di aiuto di importo limitato le imprese:

a) che alla data del 1° luglio 2008 non versavano in difficoltà, secondo la definizione di "impresa in difficoltà" rispettivamente, ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, per le imprese di grandi dimensioni, e ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria, per le microimprese, piccole e medie imprese;

b) che non sono destinatarie di ordini di recupero pendenti di aiuti di Stato che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune o che li hanno successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;

c) che non operano nei settori o svolgono le attività di cui all'allegato A.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi fino alla data del 31 dicembre 2010.

3. La somma dell'importo degli aiuti di importo limitato ricevuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 e degli aiuti *de minimis* ricevuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 non deve superare l'importo di 500.000 euro tra l'i gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

4. L'allegato A del presente regolamento è aggiornato con decreto del Direttore centrale lavoro, università e ricerca da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Art. 20.

Regime di aiuti de minimis

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, a titolo di aiuto *de minimis* le imprese:

a) che non versano in stato di difficoltà, secondo la definizione di "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

b) che non operano nei settori o svolgono le attività di cui all'allegato B.

2. Gli incentivi sono concessi previo rispetto, all'atto della concessione, dei massimali previsti rispettivamente dall'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 875/2007 e dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1535/2007.

3. L'allegato B del presente regolamento è aggiornato con decreto del Direttore centrale lavoro, università e ricerca da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Art. 21.

Cumulabilità degli incentivi

1. Gli incentivi concessi a titolo di aiuto di importo limitato:

a) non sono cumulabili con le agevolazioni concesse a titolo di aiuto de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 per i medesimi costi ammissibili;

b) sono cumulabili con altri aiuti compatibili o altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime di aiuto indicate nei relativi orientamenti e regolamenti di esenzione per categoria.

2. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.

3. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono fra di loro cumulabili per il medesimo intervento ovvero per i medesimi costi ammissibili.

Capo IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 22.

Riparto delle risorse

1. Il 70 per cento delle risorse disponibili è ripartito fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 30 aprile di ciascun anno.

2. Il residuo 30 per cento delle risorse disponibili è ripartito fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 30 settembre di ciascun anno.

3. Per il solo anno 2010 le risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono ripartite tra le Province per il 70 per cento in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 a valere sui regolamenti di cui all'articolo 32, e per il 30 per cento in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia dall'i gennaio 2010 al 30 aprile 2010 a valere sui regolamenti medesimi.

Art. 23.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione degli incentivi sono presentate alla Provincia competente.

2. Ai fini del presente regolamento per Provincia competente si intende:

a) per gli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 10 la Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro;

b) per gli incentivi di cui all'articolo 7 la Provincia in cui il soggetto richiedente ha sede o residenza;

c) per gli incentivi di cui all'articolo 11 la Provincia in cui il soggetto richiedente prestava la propria attività lavorativa.

3. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate a pena di inammissibilità dall'i gennaio al 30 settembre di ciascun anno.

4. Annualmente, il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 3 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale adottata entro il 15 settembre.

5. La deliberazione di cui al comma 4 è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

6. Per il solo anno 2010:

a) le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate a pena di inammissibilità dalla data di entrata in vigore e fino al 31 dicembre;

b) non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5.

Art. 24.

Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui agli articoli 5 e 6

1. Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, sono presentate anteriormente all'assunzione o all'inserimento lavorativo e devono essere corredate da:

a) i dati del lavoratore, con l'indicazione se per l'assunzione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni nazionali di cui agli articoli 12,13 e 17;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.1 soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;

c) per ogni soggetto da assumere o inserire, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nelle ipotesi di cui all'articolo 6, a tempo determinato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora all'atto dell'erogazione la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, la Provincia provvede a rideterminare l'ammontare del contributo.

Art. 25.

Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'articolo 7

1. Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) essere presentate entro sei mesi dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:

1) per le imprese, nel Registro delle imprese;

2) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;

3) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.

b) fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, essere presentate anteriormente al sostenimento delle spese ammissibili;

c) essere corredate da:

1) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *g)*, *i)* e *j)*. Nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 3, deve essere altresì prodotta un'ulteriore dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la detenzione, da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, della partecipazione prevalente nella nuova impresa;

2) una visura camerale dell'impresa;

3) un prospetto dettagliato relativo alle spese da sostenere o, nell'ipotesi di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, delle spese sostenute.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, è presentata anteriormente all'acquisto della partecipazione prevalente ed è corredata da:

a) una dichiarazione, sottoscritta da coloro che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la loro qualità di soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* ovvero aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in cui i soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* ovvero aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, intendono acquistare la partecipazione prevalente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso in capo all'impresa medesima dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *g)*, *i)* e *j)*;

c) una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* ovvero aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e dal legale rappresentante dell'impresa medesima, con cui i primi si impegnano ad acquistare la partecipazione prevalente in caso di ammissione a contributo e il secondo si impegna a cederla.

3. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia verifica il permanere del requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*.

4. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo:

a) entro diciotto mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative, il soggetto beneficiario deposita presso la Provincia un rendiconto delle spese sostenute e quietanzate, con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia. La documentazione giustificativa delle spese di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, ha data non successiva al novantesimo giorno decorrente dalla data dell'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative.

b) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, commi 4 e 9, i soggetti beneficiari depositano presso la Provincia competente, entro tre mesi decorrenti dall'acquisto della partecipazione prevalente nell'impresa, la documentazione attestante l'acquisto medesimo.

5. Il rendiconto e la documentazione giustificativa di cui al comma 4 sono presentati ai sensi degli articoli 41 e 41-*bis* della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6. Il soggetto beneficiario trasmette annualmente alla Provincia competente una dichiarazione attestante il rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 8, comma 6.

Art. 26.

Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'articolo 10

1. Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, sono presentate anteriormente alla trasformazione, all'assunzione o all'inserimento lavorativo e sono corredate da:

a) i dati del lavoratore, con l'indicazione se per l'assunzione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni nazionali di cui agli articoli 15 e 17;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2; í soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli-Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;

c) la documentazione attestante la vigenza del contratto di apprendistato che si intende stabilizzare ovvero il soddisfacimento, da parte del rapporto ad elevato rischio di precarizzazione che si intende stabilizzare, di tutti i requisiti di cui all'articolo 10, commi 2 o 5 o 6;

d) la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore interessati, con la quale il primo si impegna a realizzare la trasformazione del rapporto, l'assunzione o l'inserimento in caso di ammissione a contributo di cui al presente regolamento ed il secondo dichiara la disponibilità ad accettare la trasformazione, l'assunzione o l'inserimento.

2. Ai fini dell'istruttoria, la Provincia può richiedere copia dei contratti idonei ad attestare il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 10, comma 2.

3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora all'atto dell'erogazione la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, la Provincia provvede a rideterminare l'ammontare del contributo.

Art. 27.

Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'articolo 11

1. La domanda di contributo, a pena di inammissibilità, è presentata entro due mesi dall'inizio del corso di riqualificazione ed è corredata da una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti partecipanti ai corsi e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* od *e)*, l'eventuale fruizione di benefici economici derivanti da ammortizzatori sociali e l'iscrizione ad un corso di riqualificazione realizzato da un soggetto accreditato dalla Regione.

2. I soggetti richiedenti possono presentare una richiesta di anticipazione per un importo pari al 30 per cento del contributo massimo concedibile nel caso di specie. La richiesta di anticipazione è corredata da una dichiarazione, resa dal soggetto accreditato che eroga la formazione, attestate la frequenza del corso di riqualificazione nella misura pari almeno al 30 per cento della durata prevista. La Provincia competente provvede sulla richiesta di anticipazione entro trenta giorni dalla presentazione. L'anticipazione è erogata contestualmente all'atto di concessione.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, ovvero del saldo nell'ipotesi di cui al comma 2, i soggetti beneficiari presentano, entro un mese dalla conclusione del corso di riqualificazione, una dichiarazione, resa dal soggetto accreditato che ha erogato la formazione, attestate la frequenza del corso di formazione nella misura pari almeno al 70 per cento della durata prevista.

Art. 28.

Disposizioni procedurali comuni

1. Le domande di contributo vengono istruite dalle Province secondo l'ordine cronologico di presentazione ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le domande di cui agli articoli 24, 25 e 26, qualora l'incentivo sia stato richiesto a titolo di aiuto di importo limitato la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante:

a) che l'impresa non versava in difficoltà alla data dell'i luglio 2003, se prevista in applicazione degli orientamenti comunitari che definiscono le imprese in difficoltà;

b) che l'impresa non è destinataria di ordini di recupero pendenti di aiuti di Stato che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune o che li hanno successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;

c) le agevolazioni di cui l'impresa ha beneficiato sia a titolo di aiuti di importo limitato che a titolo di aiuti de minimis a decorrere dall'i gennaio 2003.

3. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le domande di cui agli articoli 24, 25 e 26, qualora l'incentivo sia stato richiesto a titolo di aiuto de minimis la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* applicabile nel caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie.

4. La Province comunicano al beneficiario la concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili.

5. Il provvedimento di concessione per i contributi di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, prevede espressamente che il contributo ha natura di aiuto di importo limitato ovvero di aiuto de minimis ai sensi della normativa comunitaria di cui agli articoli 19 e 20, applicabile nel caso di specie.

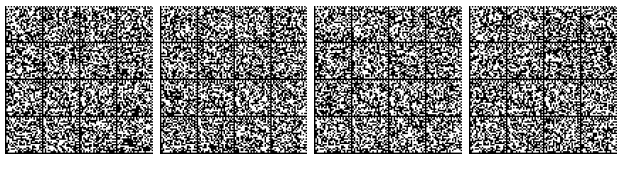

6. Le Province procedono all'erogazione del contributo una volta effettuata con esito favorevole la verifica di cui agli articoli 24, comma 2, o 26, comma 3, ovvero una volta acquisita la documentazione di cui agli articoli 25, comma 4, o 27, comma 3.

7. I procedimenti di cui al presente regolamento si concludono entro un termine non superiore a novanta giorni.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, le Province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non determinati dal presente regolamento.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 29.

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. Qualora, successivamente all'assunzione, all'inserimento o alla stabilizzazione del lavoratore, il soggetto che abbia presentato domanda di contributo per gli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 10 sia interessato da trasformazione o da fusione di società ovvero realizzi un conferimento, un trasferimento o un affitto di azienda, il contributo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato richiesto il contributo.

2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata presenta domanda di subentro alla Provincia alla quale era stato richiesto il contributo entro novanta giorni dalla data dell'evento di cui al comma 1.

3. La domanda di cui al comma 2 è corredata, a pena di inammissibilità, da:

a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1;

b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato chiesto il contributo;

c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.1 soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli-Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge.

4. Qualora, successivamente alla presentazione della domanda per gli incentivi di cui all'articolo 7, l'impresa per la cui costituzione è stata presentata la domanda di contributo sia interessata da trasformazione, il contributo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) la partecipazione prevalente nel capitale sociale del soggetto risultante dalla trasformazione deve essere posseduta dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti che avevano presentato la domanda di contributo relativa alla costituzione dell'impresa oggetto di trasformazione;

b) il soggetto derivante dalla trasformazione deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *g)*, *i)* e *j)*.

5. Ai fini del comma 4, il soggetto risultante dalla trasformazione presenta domanda di subentro alla Provincia alla quale era stato richiesto il contributo entro novanta giorni dall'iscrizione dell'impresa derivante dalla trasformazione nei Registri o negli Albi di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *a)*.

6. La domanda di cui al comma 5 è corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 4.

7. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le domande di cui ai commi 2 e 5, qualora l'incentivo sia stato richiesto a titolo di aiuto di importo limitato la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante:

a) che l'impresa non versava in difficoltà alla data dell'i luglio 2003, se prevista in applicazione degli orientamenti comunitari che definiscono le imprese in difficoltà;

b) che l'impresa non è destinataria di ordini di recupero pendenti di aiuti di Stato che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune o che li hanno successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;

c) le agevolazioni di cui l'impresa ha beneficiato sia a titolo di aiuti di importo limitato che a titolo di aiuti de minimis a decorrere dal 1° gennaio 2003.

8. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le domande di cui ai commi 2 e 5, qualora l'incentivo sia stato richiesto a titolo di aiuto *de minimis* la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* applicabile nel caso di specie. La dichiarazione contiene altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie.

Art. 30.

Revoca dei benefici

1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 5 e 10:

a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nel termine perentorio di novanta giorni di cui agli articoli 24, comma 2, o 26, comma 3;

b) l'esito negativo della verifica di cui agli articoli 24, comma 2, o 26, comma 3.

2. Comportano la revoca parziale degli incentivi di cui agli articoli 5 e 10 i seguenti eventi, intervenuti dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione effettuati ai sensi del presente regolamento:

a) il licenziamento del lavoratore;

b) le dimissioni volontarie o il decesso del medesimo;

c) la riduzione dell'orario di lavoro accertato all'esito della verifica di cui agli articoli 24, comma 2, o 26, comma 3.

3. Con riferimento agli eventi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, il soggetto beneficiario provvede alla restituzione di una quota parte del contributo nelle seguenti misure:

a) se l'evento si verifica prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del contributo;

b) se l'evento si verifica decorso un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 30 per cento dell'ammontare del contributo;

c) se l'evento si verifica decorsi due anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e prima che siano trascorsi tre anni, nella misura del 15 per cento dell'ammontare del contributo.

4. Con riferimento all'evento di cui al comma 2, lettera *c)*, trova applicazione il comma 3 qualora la riduzione di orario sia pari almeno al 50 per cento rispetto all'orario di lavoro. Qualora la riduzione di orario sia inferiore al 50 per cento, le misure indicate dal comma 3 sono ridotte della metà. Il soggetto beneficiario comunica alla Provincia competente, entro novanta giorni da ciascuna modifica, tutte le modifiche dell'orario di lavoro intervenute entro tre anni dall'assunzione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, lettera *a)*, e 4 trovano applicazione anche in relazione agli incentivi di cui all'articolo 6.

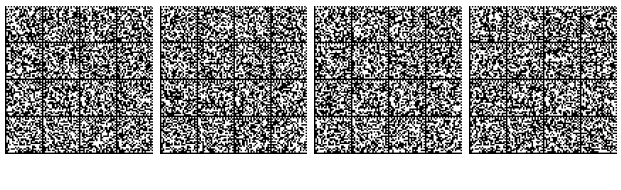

6. Comporta la revoca totale degli incentivi di cui all'articolo 7 il mancato deposito, nel termine indicato, della documentazione di cui all'articolo 25, comma 4, lettere *a)* e *b)*.

7. Comportano la revoca totale dell'incentivo di cui all'articolo 7:

a) il mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 3, comma 6;

b) i seguenti eventi, intervenuti entro un anno dall'erogazione dell'incentivo:

1) la cessazione dell'impresa. La revoca non ha luogo qualora l'impresa per la cui costituzione è stato erogato il contributo sia stata interessata da trasformazione e in relazione all'impresa derivante dalla trasformazione risultino soddisfatte entrambe le condizioni di cui all'articolo 29, comma 4;

2) il venir meno della titolarità della partecipazione prevalente nell'impresa in capo a soggetti che, alla data di presentazione della domanda di contributo, appartengono ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* ovvero hanno i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5.

8. Comportano la revoca totale dell'incentivo di cui all'articolo 11:

a) la sopravvenuta perdita, durante il corso, dei requisiti di cui all'articolo 11, comma i;

b) il mancato deposito, nel termine indicato, della documentazione di cui all'articolo 27, comma 3.

Art. 31.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente Regolamento è svolto dall'Agenzia regionale del lavoro.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 13 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2003, n. 342;

b) il Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 13 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 237.

Art. 33.

Disposizioni transitorie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento possono presentare alla Provincia competente domanda di contributo per la trasformazione di rapporti ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato i soggetti che abbiano realizzato, a decorrere dall'i gennaio 2010 e anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, i seguenti interventi:

a) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal decreto legislativo 363/2001, i quali soddisfino i seguenti requisiti:

1) essere in corso alla data del 31 dicembre 2009;

2) scadere, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dal 31 dicembre 2009;

b) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di apprendistato, che soddisfino il requisito di cui alla lettera *a)*, numero 1);

c) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti, che soddisfi il requisito di cui alla lettera *a)*, numero *i)*:

1) contratto di lavoro intermittente;

2) contratto di inserimento;

3) contratto di lavoro a progetto;

d) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data del 31 dicembre 2009, risulta prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;

e) gli inserimenti lavorativi in cooperativa a tempo indeterminato che avvengono nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riguardanti personale che, alla data del 31 dicembre 2009, risulta prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui alle lettere *a)*, *b)* , *c)* e *d)*.

2. Gli interventi previsti dal comma i sono ammissibili a contributo a condizione che riguardino lavoratori che alla data della trasformazione del rapporto ad elevato rischio di precarizzazione risultassero avere una condizione occupazionale precaria. Ai fini del presente articolo hanno una condizione occupazionale precaria i lavoratori che nei cinque anni precedenti alla trasformazione del rapporto ad elevato rischio di precarizzazione avessero prestato la loro opera, per un periodo complessivamente non inferiore a trentasei mesi, in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali, anche a favore di diversi datori di lavoro:

1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

2) contratto di lavoro intermittente;

3) contratto di formazione e lavoro;

4) contratto di inserimento;

5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

6) contratto di lavoro a progetto;

7) contratto di lavoro interinale;

8) contratto di somministrazione di lavoro;

9) contratto di apprendistato.

3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 2, si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di mesi. I periodi di vigenza contrattuale inferiore al mese e i resti di giorni risultanti da periodi di vigenza contrattuale superiore al mese concorrono a loro volta a formare un mese se la sommatoria è pari a trenta giorni.

4. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti di cui al presente articolo sono ammissibili a contributo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;

b) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti è diverso dalla tipologia di cui al comma i, lettera *c)*, numero *i)*;

c) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

5. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 32 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di contributo presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

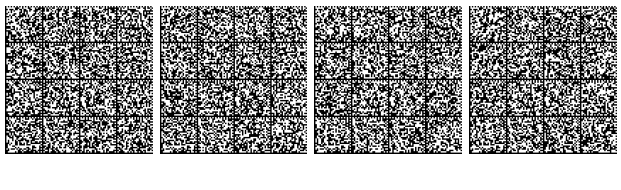

Art. 34.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

10R1261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2010, n. **0115/Pres.**

Legge regionale n. 18/2005, articolo 51. Modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 32.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 9 giugno 2010)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», in base al quale la Regione promuove l'adozione del bilancio sociale, la certificazione etica e la diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa, quali strumenti utili a garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro;

Visto il regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 032/Pres, come modificato dal proprio decreto 21 novembre 2008, n. 0317/Pres.;

Ritenuto di introdurre alcune modifiche al sopra citato regolamento, concernenti:

a) la precisazione delle competenze professionali richieste ai soggetti che prestano la loro consulenza e l'integrazione della documentazione da produrre ai fini dell'erogazione degli incentivi;

b) la riduzione di alcuni termini istruttori;

Sentita la commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 18 marzo 2010 ha esaminato lo schema di regolamento nel testo allegato al presente decreto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della giunta regionale 15 aprile 2010, n. 688, con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

Sentita, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge regionale n. 18/2005, la competente commissione consiliare che nella seduta del 13 maggio 2010 ha esaminato il sopra citato regolamento esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione di forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r)*;

Vista la deliberazione della giunta regionale 19 maggio 2010, n. 962, con la quale è stato approvato il regolamento recante «Modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

Decreta:

1. È emanato, il regolamento recante «Modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 32», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 12 febbraio 2008, n. 32.

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 32/2008

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 32 (Regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «possono essere» sono sostituite dalla seguente «sono»;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: «3-*bis*. Le prestazioni di consulenza di cui ai commi i e 2 sono fornite da:

a) prestatori di attività professionale, in possesso di adeguate competenze professionali per lo svolgimento dell'attività prevista e di esperienza specifica in materia, attestate da circostanziato curriculum professionale;

b) imprese, il cui oggetto sociale prevede l'attività di consulenza in materia di responsabilità sociale delle imprese o bilancio sociale o materie affini, in possesso di adeguate competenze professionali per lo svolgimento dell'attività prevista e di esperienza specifica in materia, attestate da idonea documentazione».

Art. 2.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 32/2008

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 32/2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «termine di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio non superiore a trenta giorni»;

b) al comma 6, secondo periodo, le parole «nel termine di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti «nel termine perentorio di quindici giorni».

Art. 3.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 32/2008

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 32/2008, è sostituita dalla seguente: «*b)* in caso di contributo concesso per l'iniziativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* copia del bilancio sociale approvato e una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, che attesta che il bilancio sociale possiede i requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 3».

Art. 4.
Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data in vigore del presente regolamento si applica la normativa previgente, ad eccezione della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 32/2008, come sostituito dall'art. 3.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto*, il Presidente:* TONDO

10R1260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2010, n. **0116/Pres.**

Legge regioale n. 24/2009, articolo 9, commi 18, 49 e 50. Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 9 giugno 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)»;

Visto in particolare l'art. 9, comma 48, il quale prevede il sostegno della Regione per l'inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di amministrazioni pubbliche;

Visto il comma 49 del medesimo art. 9, secondo cui con regolamento regionale sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostengo delle medesime;

Considerato che il regolamento regionale di cui al sopra citato art. 9, comma 49, della legge regionale n. 24/2009 non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3, commi 5 e 6, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», in quanto gli interventi previsti dal regolamento medesimo costituiscono attuazione diretta della citata disposizione della legge regionale n. 24/2009 e non del Programma triennale regionale di politica del lavoro 2010-2012, annualità 2010, approvato in via preliminare con propria deliberazione 6 maggio 2010, n. 864, nel quale sono menzionati al solo fine di compendiare l'attività dell'amministrazione regionale a favore dei soggetti svantaggiati;

Sentita la commissione regionale per il lavoro, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 18/2005, che nella seduta del 16 aprile 2010 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r)*;

Vista la deliberazione della giunta regionale 19 maggio 2010, n. 945, con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 - Legge finanziaria 2010»;

Visto il decreto del direttore centrale lavoro, università e ricerca 24 maggio 2010, n. 1100, con il quale sono state apportate le seguenti correzioni di errori materiali ed inesattezze al testo del predetto regolamento, approvato con la sopra citata deliberazione della giunta regionale n. 945/2010:

al comma 3 dell'art. 1, le parole «di cui ai comma 2» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 2»;

al comma 1 dell'art. 16, la parola «art.» è sostituita con la parola «articolo»;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni esposte in premessa, il «Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e so della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)» nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

10R1259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2010, n. **0117/Pres.**

LR 18/2005. Regolamento per la concessione e l'erogazione di incentivi per l'assunzione di soggetti disabili. Fondo sociale europeo. Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione 2007/2013 - Asse 3 - Inclusione sociale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 9 giugno 2010)

IL PRESIDENTE

Visto il Programma Operativo 2007/2013 del Friuli-Venezia Giulia - Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5480 del 7 novembre 2007;

Visto il documento «Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2009», approvato in via definitiva con deliberazione dalla Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 920, e, in particolare, la linea di intervento n. 21 - Voucher e incentivi finalizzati a favorire l'inserimento occupazionale mirato dei disabili da parte delle Province, nell'ambito dell'asse prioritario 3 - Inclusione sociale;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'art. 30, comma 1, secondo cui i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi sono predeterminati con regolamento;

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare il capo II del Titolo III, dedicato all'inserimento lavorativo delle persone disabili;

Considerato che nel contesto delle politiche regionali per il lavoro uno degli obiettivi da perseguire è rappresentato dal potenziamento degli interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone disabili, anche attraverso incentivazioni alle imprese che assumono lavoratori la cui disabilità rende particolarmente complesso il loro inserimento nel mercato del lavoro;

Ritenuto di disciplinare la concessione e l'erogazione degli incentivi alle imprese con Regolamento regionale elaborato di concerto dalla Direzione centrale lavoro, università e ricerca e la Direzione centrale istruzione, formazione e cultura;

Sentiti la Commissione regionale per il lavoro ed il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 18/2005, i quali, nelle rispettive sedute dell'11 e 15 dicembre 2009, hanno espresso parere favorevole sul testo del Regolamento allegato al presente decreto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2010, n. 689, con la quale è stato approvato, in via preliminare, il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di incentivi per l'assunzione di soggetti disabili. Fondo sociale europeo. Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione 2007/2013 - Asse 3 - Inclusione sociale»;

Sentito il Consiglio delle Autonomie locali, il quale nella seduta del 13 maggio 2010 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi dell' art. 34, comma 2, lettera *b)*, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r)*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2010, n. 944, con la quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di incentivi per l'assunzione di soggetti disabili. Fondo sociale europeo. Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione 2007/2013 - Asse 3 - Inclusione sociale», nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di incentivi per l'assunzione di soggetti disabili. Fondo sociale europeo. Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione 2007/2013 - Asse 3 - Inclusione sociale», nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento per la concessione e l'erogazione di incentivi per l'assunzione di soggetti disabili. Fondo sociale europeo. Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione 2007/2013 - Asse 3 - Inclusione sociale

Art. 1.

Finalità e oggetto

1.Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi finalizzati a favorire:

a) l'inserimento al lavoro delle persone disabili;

b) il reinserimento di lavoratori disabili fuoriusciti da aziende in crisi;

c) l'assunzione di disabili che hanno lavorato presso le cooperative sociali nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

2. Gli incentivi oggetto del presente regolamento sostengono le assunzioni delle persone disabili iscritte nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e, in particolare:

a) le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, di soggetti con percentuale di invalidità compresa tra l'80% e il 100%;

b) le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, di soggetti con percentuale di invalidità compresa tra il 67%, e il 79%;

c) le assunzioni con contratto a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), non inferiore ai 18 mesi, anche parziale, di soggetti con percentuale di invalidità compresa tra l'805 e il 100%;

d) le assunzioni con contratto a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo n. 368/2001, non inferiore ai 18 mesi, anche parziale, di soggetti con percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 79%;

e) le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, di soggetti affetti da disabilità psichica, a prescindere dalla percentuale di invalidità;

f) le assunzioni con contratto a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo n. 368/2001, non inferiore a 18 mesi, anche parziale, di soggetti affetti da disabilità psichica, a prescindere dalla percentuale di invalidità;

g) le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, di:

1) soggetti disabili di età uguale o superiore ai 45 anni, se uomini, a prescindere dalla percentuale di invalidità;

2) soggetti disabili di età uguale o superiore ai 35 anni, se donne, a prescindere dalla percentuale di invalidità;

h) le assunzioni con contratto a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo n. 368/2001, non inferiore a 18 mesi, anche parziale, di:

1) soggetti disabili di età uguale o superiore ai 45 anni, se uomini, a prescindere dalla percentuale di invalidità;

2) soggetti disabili di età uguale o superiore ai 35 anni, se donne, a prescindere dalla percentuale di invalidità.

3. Ai fini del presente regolamento si stabilisce che:

a) il contratto di apprendistato è equiparato ad un contratto a tempo determinato;

b) le persone sordomute e le persone affette da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo di entrambi gli occhi con eventuale correzione, vengono equiparate agli invalidi civili in possesso della percentuale di invalidità rispettivamente dell'80 per cento e del 100 per cento. Ai medesimi fini, alle persone ipovedenti con residuo visivo superiore ad un ventesimo è attribuita la percentuale di invalidità riconosciuta dalle competenti Commissioni di accertamento della disabilità.

Art. 2.

Finanziamento degli interventi e ripartizione risorse

1. Gli incentivi di cui all'art. 1 sono finanziati con le risorse del Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo 2007/2013, Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione, Asse 3 - Inclusione sociale.

2. Le risorse finanziarie sono trasferite dalla Regione, attraverso l'Autorità di Gestione del Programma di cui al comma 1, alle Province, nel loro ruolo di Organismi Intermedi, ai sensi di quanto previsto dal medesimo Programma e dagli Accordi quadro sottoscritti dall'Autorità di gestione e dagli organismi intermedi.

3. Le risorse sono ripartite alle Province in misura proporzionale al numero dei soggetti disabili iscritti al 31 dicembre 2007 nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 68/1999.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono percepire gli incentivi di cui all'art. 1, comma 2, i datori di lavoro privati che sono soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999 e che non vi hanno ottemperato in tutto o in parte.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) se imprese, iscrizione al Registro delle imprese di una delle province della regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;

b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, iscrizione anche al Registro regionale delle cooperative;

c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli-Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli-Venezia Giulia;

d) se imprese artigiane iscrizione anche all'Albo delle imprese artigiane.

3. I datori di lavoro di cui al comma 1, per beneficiare degli incentivi, sono tenuti al rispetto integrale delle norme che regolano il rapporto di lavoro, della normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, della normativa previdenziale, delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e della contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e dei principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori.

4. Non può essere concesso il contributo nel caso in cui il datore di lavoro che richiede gli incentivi non abbia adempiuto agli eventuali ulteriori obblighi di assunzione di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999, anche attraverso l'attivazione degli istituti previsti dalla legge stessa.

5. Per essere ammissibili a contributo, le assunzioni devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:

a) rappresentare un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti alla stessa;

b) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, di altri lavoratori disabili salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

c) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del contratto di lavoro.

6. Nel caso in cui non sia soddisfatta la condizione di cui al comma 5, lettera *a)*, le assunzioni sono ammesse a contributo solo nel caso in cui i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione di personale.

7. La condizione di cui al comma 5, lettera *b)*, non si applica nei casi di licenziamento per giusta causa.

Art. 4.

Ammontare degli incentivi

1. L'ammontare degli incentivi è pari a:

a) 12.000,00 euro per ciascuna assunzione di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, comma 2;

b) 10.000,00 euro per ciascuna assunzione di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, comma 2;

c) 8.000,00 euro per ciascuna assunzione di cui alla lettera *c)* dell'art. 1, comma 2;

d) 6.000,00 euro per ciascuna assunzione di cui alla lettera *d)* dell'art. 1, comma 2;

e) 8.000,00 euro per ciascuna assunzione di cui alla lettera *e)* dell'art. 1, comma 2;

f) 6.000,00 euro per ciascuna assunzione di cui alla lettera *f)* dell'art. 1, comma 2;

g) 6.000,00 per ciascuna assunzione di cui alla lettera *g)* dell'art. 1, comma 2;

h) 4.000,00 per ciascuna assunzione di cui alla lettera *h)* dell'art. 1, comma 2.

2. Gli importi di cui al comma 1, nel caso di contratti a tempo parziale, sono ridotti proporzionalmente all'orario effettivamente svolto.

3. Gli importi di cui al comma i sono elevati di euro 1.500,00, non cumulabili tra loro, qualora l'assunzione riguardi:

a) donne;

b) lavoratori fuoriusciti da aziende rientranti in situazioni di grave difficoltà occupazionale connesse a rilevanti situazioni negative settoriali o territoriali dichiarate con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall'art. 46 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

c) soggetti disabili che hanno lavorato presso le cooperative sociali nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003 e che ne sono fuoriusciti per decorrenza della convenzione.

4. Gli importi di cui al comma i sono elevati di euro 1.500,00, cumulabili con gli importi di cui al comma 3, qualora l'assunzione riguardi lavoratori disoccupati da almeno 12 mesi.

5. Gli importi degli incentivi di cui al presente articolo non devono superare il 75 del costo salariale annuo lordo, effettivamente sostenuto dal datore di lavoro.

6. Il costo salariale annuo lordo comprende:

a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;

b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;

c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

7. In caso di superamento della percentuale di cui al comma 5, gli importi degli incentivi di cui al presente articolo sono ridotti sino al raggiungimento di tale percentuale.

8. I lavoratori di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, devono essere fuoriusciti, rispettivamente dalle aziende rientranti in situazioni di grave difficoltà occupazionale e dalle cooperative sociali, nei dodici mesi antecedenti alla richiesta di contributo e al momento della richiesta devono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999.

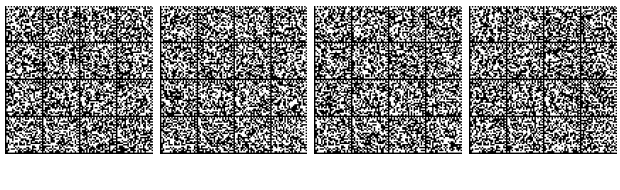

9. Nel caso di trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli incentivi concessi, a richiesta del datore di lavoro, potranno essere integrati fino al raggiungimento della cifra stabilita per gli incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato per la medesima tipologia di disabilità.

Art. 5.

Cumulabilità degli incentivi

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili, per gli stessi costi, con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze e purché tale cumulo non si traduca in una intensità di aiuto superiore al 100% dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

2. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con gli incentivi previsti dagli «Indirizzi per l'utilizzo delle risorse a valere sui Fondi provinciali per l'occupazione dei disabili e criteri di ripartizione delle somme stanziate dalla Regione», approvati con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009, n. 1871.

3. Nel caso in cui la somma degli interventi contributivi sia superiore all'intensità di aiuto di cui al comma 1, l'importo del contributo deve essere ridotto sino al raggiungimento di tale intensità di aiuto.

Art. 6.

Regime di aiuto

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in conformità a quanto stabilito dall'art. 41 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 214 del 9 agosto 2008.

Art. 7.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate alla Provincia competente, dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2010.

2. Ai fini del presente regolamento per Provincia competente si intende la Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro.

3. Le domande di cui al comma 1 devono, a pena di inammissibilità, essere presentate anteriormente all'assunzione.

4. Per la presentazione delle domande i soggetti richiedenti utilizzano i modelli disponibili presso gli uffici competenti delle Province.

Art. 8.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, con modalità di procedimento a sportello.

2. Le Province, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3 comunicano al beneficiario la concessione del contributo nei limiti delle risorse disponibili, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

3. Il provvedimento di concessione deve indicare che il contributo viene concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008

4. Ai fini dell'erogazione, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, il contratto di lavoro.

5. Le Province verificata la sottoscrizione del contratto di lavoro erogano il so % del contributo, l'ulteriore 50 % viene erogato al compimento di:

a) 18 mesi di permanenza in azienda del lavoratore, se si tratta di contributo per assunzioni a tempo indeterminato;

b) 9 mesi di permanenza in azienda del lavoratore, se si tratta di contributo per assunzioni a tempo determinato.

6. Al fine dell'erogazione le Province verificano che non siano intervenute riduzioni dell'orario di lavoro dichiarato nella domanda. Nel caso di modifica, l'importo da erogare è ridotto proporzionalmente all'orario effettivamente svolto.

Art. 9.

Informazione

1. I modelli relativi alle domande di contributo devono evidenziare che gli incentivi sono finanziati nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2007/2013 - Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione e recare gli emblemi dell'Unione europea, del fondo sociale europeo, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del Fondo sociale europeo in Friuli-Venezia Giulia.

2. I beneficiari di cui all'art. 3 ed i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, sono adeguatamente informati che gli incentivi sono finanziati attraverso il menzionato Programma; in tal senso gli atti amministrativi della Provincia di concessione ed erogazione degli incentivi ed ogni altro atto o comunicazione da questa promanante in relazione agli incentivi medesimi indicano che il finanziamento è concesso nell'ambito dell'attuazione del Programma.

Art. 10.

Revoca degli incentivi

1. La mancata stipulazione entro il termine di cui all'art. 8, comma 4, del contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato oppure il licenziamento intervenuto per motivi diversi dalla giusta causa e dal giustificato motivo nei periodi di cui all'art. 8, comma 5, lettere *a)* e *b)*, comportano la revoca totale degli incentivi di cui al presente regolamento.

2. Il licenziamento per motivi diversi dalla giusta causa e dal giustificato motivo intervenuto successivamente al periodo di cui all'art. 8, comma 5, lettera *a)* comporta la revoca parziale degli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente regolamento, nelle seguenti misure:

a) 75% del contributo nel caso in cui il licenziamento avvenga nei 6 mesi successivi al periodo di cui all'art. 8, comma 5, lettera *a)*;

b) 50% del contributo nel caso in cui il licenziamento avvenga nei 6 mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) 25% del contributo nel caso in cui il licenziamento avvenga nei 6 mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

3. Il licenziamento per motivi diversi dalla giusta causa e dal giustificato motivo intervenuto successivamente al periodo di cui all'art. 8, comma s, lettera *b)*, comporta la revoca parziale degli incentivi per le assunzioni a tempo determinato di cui al presente regolamento, nelle seguenti misure:

a) 50% del contributo nel caso in cui il licenziamento avvenga nei 3 mesi successivi al periodo di cui all'art. 8, comma 5, lettera *a)*;

b) 30% del contributo nel caso in cui il licenziamento avvenga nei 3 mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) 20% del contributo nel caso in cui il licenziamento avvenga nei 3 mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

Art. 11.

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, gli incentivi vengono concessi od erogati al soggetto subentrante a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere l'incentivo e che in capo al medesimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per l'instaurazione del quale era stato richiesto l'incentivo.

2. Al fine del comma 1 il soggetto subentrante presenta domanda di subentro alla Provincia competente corredandola di tutta la documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma i ed attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per il quale era stato richiesto l'incentivo.

Art. 12.

Disposizioni procedurali

1. Le Province disciplinano secondo il proprio ordinamento i procedimenti, ed i relativi termini, non determinati dal presente regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 13.

Rendicontazione

1. Le Province rendicontano alla Regione gli incentivi erogati a titolo di anticipazione e saldo con cadenza trimestrale, secondo termini e modalità stabiliti dalla Regione con successivi atti dell'Autorità di gestione del Programma Operativo.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il Presidente: Tondo

10R1258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2010, n. **0118/Pres.**

Correzione di errore materiale al «Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)» emanato con DPReg. 070/Pres. del 12 aprile 2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 9 giugno 2010)*

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 12 aprile 2010, n. 070/Pres., con cui è stato emanato il «Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)», nel testo allegato al decreto medesimo quale parte integrante e sostanziale;

Accertato che, per mero errore materiale, l'art. 6, comma 5, del summenzionato regolamento emanato con proprio decreto n. 070/Pres./2010 cita il comma «10» anziché il comma «14» del regolamento medesimo;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 619 del 31 marzo 2010;

Visto il decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali n. 866 del 19 maggio 2010, con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)», la necessaria correzione di errore materiale all'art. 6, comma 5, del «Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)», approvato con la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2010, n. 619, mediante sostituzione delle parole: «comma 10» con le parole: «comma 14»;

Ritenuto di provvedere alla summenzionata correzione di errore materiale con riferimento al testo regolamentare emanato con proprio decreto 12 aprile 2010, n. 070/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r)*;

Decreta:

1. È apportata la seguente correzione di errore materiale al «Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)», emanato con proprio decreto 12 aprile 2010, n. 070/Pres.:

all'art. 6, comma 5, le parole: «comma 10» sono sostituite con le parole: «comma 14»;

2. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

10R1257

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° giugno 2010, n. **0126/Pres.**

DL 171/2008. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti a favore delle aziende viticole ad indirizzo biologico danneggiate dalla peronospora della vite (Plasmopara viticola) nel corso dell'anno 2008, ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 9 giugno 2010)*

IL PRESIDENTE

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C 319/01) adottati dalla Commissione;

Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare), convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 2008 n. 205;

Visto in particolare l'art. 4-*terdecies* (Interventi nel settore della produzione agricola) del sopraccitato decreto-legge n. 171/2008, che al comma 1 individua in ambito nazionale le risorse da destinare alle aziende viticole danneggiate dalla peronospora della vite (Plasmopara viticola) nel corso dell'anno 2008, utilizzando le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di data 2 aprile 2009, prot. 8396, con la quale il predetto Ministero richiede alle regioni il fabbisogno di spesa per la compensazione dei danni avvenuti a seguito della sopraindicata fitopatia della vite;

Vista la nota della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo, di data 6 maggio 2009, prot. 33860, con la quale, sulla base delle segnalazioni evidenziate dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, viene formulata la richiesta di un fabbisogno di spesa di Euro 525.000,00., precisando inoltre che sul territorio regionale sono risultati significativi esclusivamente i danni verificatisi su vigneti ad indirizzo biologico;

Visto il Regolamento (CEE) n.2092191 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 28354 del 2 dicembre 2009 con il quale è stato disposto il finanziamento dell'importo di Euro 76.500,43. destinato alla concessione dei citati aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli di cui al Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, a favore della aziende viticole regionali ad indirizzo biologico danneggiate dalla peronospora della vite nel corso dell'anno 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1726 di data 28 agosto 2008 relativa alla adozione dei valori delle produzioni e dei prezzi ai fini della determinazione dell'ordinarietà produttiva delle produzioni vegetali per l'anno 2008;

Ritenuto necessario, alla luce delle ridotte disponibilità finanziarie assegnate, disciplinare gli interventi a sostegno delle imprese viticole ad indirizzo biologico danneggiate dalla peronospora della vite nel corso del 2008;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1041 di data 28 maggio 2010 con la quale la Giunta medesima ha approvato, sulla base delle risorse di Euro 76.500,43 assegnate con il decreto ministeriale n. 28354 del 2 dicembre 2009, il «Regolamento recante criteri e modalità perla concessione degli aiuti a favore delle aziende viticole ad indirizzo biologico danneggiate dalla peronospora della vite (Plasmopara viticola) nel corso dell'anno 2008, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli»;

Decreta:

1. È emanato, sulla base delle risorse di Euro 76.500,43 assegnate con il decreto ministeriale n. 28354 del 2 dicembre 2009, il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti a favore delle aziende viticole ad indirizzo biologico danneggiate dalla peronospora della vite (Plasmopara viticola) nel corso dell'anno 2008, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli».

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

10R1312

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2010, n. **8.**

Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 9 giugno 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Servizi informativi strumentali

1. Il servizio pubblico di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste) e successive modifiche, svolto da Insiel SpA a favore degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali della regione, è strumentale all'attività della Regione in quanto reso nell'interesse, in funzione e su incarico della stessa.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica dell'art. 1, primo comma, della legge regionale n. 22/1972, e successive modifiche, ai fini di quanto previsto dall'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248/2006.

3. Gli oneri derivanti dallo svolgimento del servizio pubblico di cui al comma 1 gravano sul bilancio regionale.

Art. 2.

Partecipazioni ad Aeroporto Friuli-Venezia Giulia Spa

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare la partecipazione azionaria detenuta dal Consorzio Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA nell'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 5.400.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con riferimento:

a) per 1 milione di euro al capitolo 1200;

b) per 4.400.000 euro al capitolo 1205 che viene istituito con la denominazione «Oneri per l'acquisto di società partecipate dalla Regione - ricorso al mercato finanziario».

3. All'onere di 1 milione di euro per l'anno 2010 derivante dal disposto di cui al comma 2, lettera *a)*, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con riferimento al capitolo 1496.

4. All'onere di 4.400.000 euro per l'anno 2010 derivante dal disposto di cui al comma 2, lettera *b)*, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con riferimento al capitolo 1497.

Art. 3.

Modifiche statutarie di Friulia Spa

1. Al fine di garantire al socio Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia maggiore efficacia nell'azione di controllo sulle strategie di gestione adottate dalla società «Finanziaria Regionale Friulia Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia SpA», la Regione promuove le modifiche statutarie atte a introdurre il sistema di amministrazione e controllo di cui agli articoli da 2380-*bis* a 2409-*septies* del codice civile.

Art. 4.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 24/2009

1. Al comma 22, dell'art. 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole «ARES soc. a r.l.» sono aggiunte le seguenti: «al valore desumibile dal patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato».

Art. 5.

Norme concernenti l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont Spa e modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 26/2005

1. Le erogazioni previste da convenzioni esecutive delle disposizioni contenute all'art. 14, comma 33, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), o da convenzioni esecutive del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, già nella disponibilità di Agemont SpA, sono a questa attribuiti in via definitiva a titolo di versamento socio in conto capitale, fermi e integri restando gli obblighi di garanzia alle operazioni imprenditoriali ancora in essere.

2. All'esito delle modifiche dello statuto previste dall'art. 2, comma 28, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono confermati a favore dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA i contributi di cui all'art. 21, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), relativi ai progetti previsti nella graduatoria approvata nell'anno 2007.

3. All'art. 21 della legge regionale n. 26/2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole «, e enti pubblici;» sono sostituite dalle seguenti: «enti pubblici, associazioni di categoria e organismi di ricerca;»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Ai fini della rendicontazione, relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.».

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 26/2005, come modificato dalla lettera *a)* del comma 3, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.5.2.1130 e al capitolo 5134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 6.

Norme concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, è autorizzata a destinare le risorse di cui all'art. 14, comma 49, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), in deroga ai vincoli di destinazione stabiliti dall'art. 14, comma 50, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ripartendole diversamente tra le finalità di cui ai commi 46 e 48, anche modificando, ove occorra, le deliberazioni di destinazione già assunte.

2. Sono abrogati i commi 62, 105 e 106 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

Art. 7.

Modifica alla legge regionale n. 29/2005

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), e successive modifiche, dopo l'art. 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis* (Esercizi allocati sul territorio di più Comuni). — 1. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di più Comuni contermini, la competenza a ricevere la denuncia d'inizio attività ovvero a rilasciare l'autorizzazione commerciale nonché in materia di sanzioni amministrative è del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita.

2. Nel caso di esercizi di grande struttura, il Comune, sul cui territorio insiste la parte non prevalente della superficie di vendita, rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.

3. Ai fini di quanto prescritto ai commi 1 e 2, il Comune rilascia l'autorizzazione, previa intesa con gli altri Comuni interessati.».

Art. 8.

Contributo straordinario a favore dell'Autorità portuale di Trieste

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore dell'Autorità portuale di Trieste, finalizzato allo sviluppo di servizi multimodali e multi cliente da e per il porto di Trieste.

2. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1 avverrà in un'unica soluzione sulla base

della presentazione, da parte del beneficiario, di un programma triennale che preveda un incremento delle merci trasportate con modalità ferroviaria.

3. Il beneficiario della contribuzione straordinaria di cui al comma 1 è tenuto a presentare istanza alla Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto, corredata del programma triennale di cui al comma 2, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 4.3.2.1078 e del capitolo 1003 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 del bilancio 2010, con la denominazione «Contributo straordinario all'autorità portuale di Trieste per lo sviluppo di servizi multimodali e multi cliente da e per il porto di Trieste».

5. All'onere di 3 milioni di euro per l'anno 2010 derivante dall'applicazione del disposto di cui al comma 4, si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalle seguenti unità di bilancio/capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 rispettivamente per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) 800.000 euro dall'unità di bilancio 9.1.1.1153 e dal capitolo 1600;

b) 1.800.000 euro dall'unità di bilancio 3.7.1.1067 e dal capitolo 3977;

c) 400.000 euro dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 giugno 2010

TONDO

(Omissis).

10R1420

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2010, n. **26.**

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 14 del 9 marzo 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, quarto comma della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *d)*, dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, 176;

Vista la convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996;

Considerato quanto segue:

1. La Regione ritiene fondamento del vivere civile, la tutela e la salvaguardia dei diritti dei minori, anche migranti;

2. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, quale organo autonomo, istituito presso il Consiglio regionale, è considerata la figura più idonea a garantire la promozione, la salvaguardia e la tutela dei diritti e degli interessi dei minori;

3. Si ritiene di attribuire al Garante per l'infanzia e l'adolescenza funzioni di promozione, sostegno, controllo e di tutela dei diritti e degli interessi dei minori, in raccordo con tutti i soggetti e gli enti che hanno competenza in tale ambito;

4. Ritenuto di prevedere forme di raccordo e di collaborazione con le altre figure di garanzia regionale, il Difensore civico e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

5. Valutata l'importanza, per le funzioni ad esso attribuite, di assicurare al Garante per l'infanzia e l'adolescenza, un adeguato trattamento economico, nonché la dotazione di personale, locali e mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni;

Si approva la presente legge:

Art. 1.

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dell'art. 4, comma 1), lettera *d)*, dello Statuto della Regione Toscana in merito ai diritti ed alle opportunità per tutti i minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 e dalla convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato garante.

2. Il garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.

Art. 2.

Funzioni

1. Il garante svolge le seguenti funzioni:

a) diffonde la conoscenza e promuove l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato, gli ordini professionali;

b) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la prevenzione dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza;

c) rappresenta sul piano istituzionale i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;

d) accoglie le segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, anche migranti, appartenenti a famiglie in condizioni di disagio sociale ed economico e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscono la tutela, anche con riferimento a strutture ospedaliere e a istituti di accoglienza, inoltre provvede a:

1) fornire informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti;

2) segnalare agli enti locali situazioni di minori a rischio e sollecitare le amministrazioni competenti ad adottare misure di aiuto e sostegno;

3) promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti nell'interesse dei minori;

4) trasmettere la segnalazione alle autorità competenti nei casi di ipotesi di reato.

e) svolge la funzione di verifica, prevista nell'ambito della programmazione sociale e sanitaria regionale, anche in sede di aggiornamento annuale, ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), di intesa con le amministrazioni locali, delle attività svolte dai servizi sociali in ordine alle attività di tutela dei diritti e degli interessi dei minori, anche nel corso di svolgimento di procedimenti giudiziari;

f) collabora strettamente e si raccorda con tutti i soggetti e gli enti che hanno competenza e svolgono azioni e attività nelle politiche di sostegno, tutela e promozione dei minori; interviene per garantire il diritto all'educazione e all'istruzione per tutti i minori presenti in Toscana e provvede al monitoraggio del fenomeno del lavoro minorile e dell'accattonaggio;

g) interviene, su richiesta dei genitori o del tutore del minore, nei confronti dell'amministrazione in relazione ai procedimenti amministrativi della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;

h) formula proposte ed esprime parere su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni;

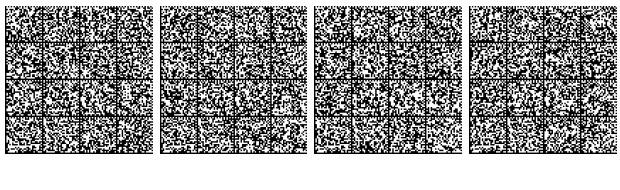

i) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) all'analisi e alla diffusione dei dati di vigilanza sulla programmazione televisiva e radiofonica, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, affinché siano salvaguardati e tutelati i minori e gli adolescenti sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa; segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse, in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

j) promuove studi e ricerche sulla condizione minorile e collabora agli interventi di raccolta e di elaborazione dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, avvalendosi anche di istituti pubblici o di enti privati, quali, in particolare, l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza;

k) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, sui servizi e sulle risorse presenti sul territorio finalizzate a corrispondere alle esigenze dei minori e degli adolescenti.

2. Il garante svolge le funzioni di cui al comma 1, lettere *j)* e *k)*, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, nel quadro dei rapporti previsti dall'art. 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionale di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza).

Art. 3.

Attività di tutela

1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il garante può:

a) stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività in sinergia con i soggetti territoriali e con i servizi sociali e nel pieno rispetto delle competenze attribuite;

b) stabilire intese ed accordi con gli ordini professionali e gli organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

c) intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

d) attivare le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie.

2. È compito del garante promuovere la disponibilità fra i cittadini idonei ad assumere la funzione di tutela e di curatela dei minori, anche mediante la progettazione e l'organizzazione di idonei corsi ed iniziative di formazione.

Art. 4.

Rapporti con altri organismi di garanzia

1. Le funzioni e le attività di cui agli articoli 2 e 3, sono esercitate, nei confronti dei minori, in via esclusiva dal garante, in deroga ad eventuali competenze in materia del Difensore civico regionale.

2. Il garante, il Difensore civico regionale e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nell'ambito delle rispettive competenze, attivano le opportune forme di collaborazione e di coordinamento delle proprie attività e si danno reciproca informazione delle situazioni di interesse comune.

Art. 5.

Requisiti per la nomina e cause di ineleggibilità

1. Il garante è nominato dal Consiglio regionale ed è scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente;

b) qualificata e comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie e delle funzioni di cui alla presente legge.

2. Non possono essere nominati i membri del Parlamento e del Governo, i sindaci, gli assessori ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali.

3. Al garante si applicano, altresì, le cause di ineleggibilità previste dall'art. 10 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), nonché le situazioni di conflitto di interesse previste dall'art. 12 della medesima l.r. n. 5/2008.

Art. 6.

Cause di incompatibilità

1. La carica di garante è incompatibile con:

a) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;

b) l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione;

c) la prestazione di lavoro subordinato nei confronti della Regione e degli enti dipendenti della Regione.

2. Il Presidente del Consiglio regionale qualora accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, invita il garante a rimuovere tale causa entro dieci giorni; qualora la causa non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito, il garante è dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, svolti dalla commissione consiliare competente in materia istituzionale.

Art. 7.

Nomina del mandato e proroga delle funzioni del garante

1. Al procedimento per la nomina del garante si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della l.r. n. 5/2008.

2. Il garante dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile.

3. Il garante prosegue nell'esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato o per il più breve termine di entrata in carica del successore.

Art. 8.

Cause di scadenza anticipata

1. L'incarico di garante cessa prima della scadenza di cui all'art. 7, comma 2, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca.

2. Il Consiglio regionale può deliberare la revoca del garante per gravi motivi.

3. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, l'elezione del garante è posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale della prima seduta successiva. Nel periodo di compimento delle procedure di nomina, l'incarico è transitoriamente ricoperto, senza diritto all'indennità, dal Segretario generale del Consiglio regionale.

Art. 9.

Trattamento economico

1. Al garante è attribuita un indennità di funzione pari al 70 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

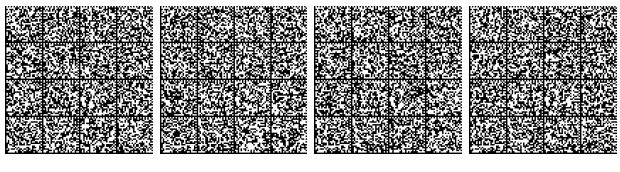

2. Al garante spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza alla sede del garante.

Art. 10.

Sede e organizzazione

1. Il garante ha sede presso il Consiglio regionale.

2. All'assegnazione del personale nell'ambito della dotazione organica del Consiglio, nonché alla fornitura dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del garante, provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il garante stesso.

3. Gli oneri relativi all'attività per il garante sono imputati sul bilancio del Consiglio regionale e determinati annualmente sulla base di un programma delle attività trasmesso dal garante all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

4. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del garante.

Art. 11.

Relazione annuale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il garante presenta al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati raggiunti.

2. La relazione è corredata da osservazioni e da eventuali proposte di atti normative ed amministrativi per la tutela e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Toscana.

3. Nei casi di particolare importanza ed urgenza il garante può inviare relazioni al Consiglio regionale, alla Giunta regionale o chiedere di riferire al Consiglio stesso.

4. Della relazione annuale è disposta la pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana (BURT) e viene data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.

Art. 12.

Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, il garante organizza, ogni due anni, una conferenza regionale sull'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con la struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali e con gli enti locali.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio 2010 in euro 150.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2010 del Consiglio regionale. Per gli esercizi successivi si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1º marzo 2010

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 febbraio 2010.

(Omissis).

10R1346

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2010, n. **27/R.**

Regolamento di attuazione della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 14 del 9 marzo 2010)*

(Omissis).

10R1354

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2010, n. **28.**

Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 - (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 - (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 14 del 9 marzo 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *c)* e l'art. 44 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;

Considerato quanto segue:

1. Sono presenti in Toscana scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati maggiori o uguali a duemila abitanti equivalenti, nonché scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati maggiori o uguali a diecimila abitanti equivalenti, che non risultano ancora sottoposti a trattamento secondario o per cui detto trattamento non risulta correttamente dimensionato;

2. Il mancato adeguamento degli impianti di depurazione o il mancato collettamento delle acque reflue urbane ad impianti di depurazione determina, in alcuni casi, il superamento dei valori limite di emissione previsti dall'allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006;

3. Il superamento dei valori limite indicati al punto 2, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa, e, ove tale situazione si protragga nel tempo, determina condizioni di non autorizzabilità degli scarichi interessati;

4. È necessario prevenire situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica che deriverebbero dalla chiusura degli scarichi, assicurando la vivibilità dei centri abitati interessati;

5. La competenza relativa alla redazione ed approvazione del programma degli interventi del servizio idrico integrato, tra cui sono da annoverare gli impianti di depurazione, appartiene alle autorità di ambito territoriale (AATO), mentre la realizzazione degli stessi compete al gestore, secondo quanto previsto nella convenzione da questo stipulata con l'AATO di riferimento ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. n. 152/2006;

6. È necessario che le AATO procedano con la massima tempestività all'approvazione di un piano stralcio del piano d'ambito, al fine di assicurare la più celere realizzazione di tutti gli interventi indifferibili ed urgenti, necessari per l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue urbane con priorità per le situazioni a più alta criticità sanitaria e di igiene pubblica;

7. Gli interventi di cui al punto 6, devono essere programmati tenendo conto della necessità di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del d.lgs. n. 152/2006 e dal piano di gestione di cui all'art. 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13, oltre che l'obiettivo di cui all'art. 106, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e a tal fine si assegnano alle AATO termini precisi per effettuare le opportune verifiche ed eventualmente integrare i piani stralcio con l'inserimento degli ulteriori interventi necessari;

8. È necessario porre in essere tutte le possibili azioni per assicurare la realizzazione degli interventi contenuti nei piani stralcio, prevedendo in particolare:

a) l'attribuzione alla Giunta regionale di poteri di vigilanza sulla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, nonché di impulso e coordinamento dei soggetti interessati alla realizzazione degli stessi;

b) l'attribuzione alla Giunta regionale di poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione, nei tempi stabiliti, dei piano stralcio da parte delle AATO;

c) la nomina di un commissario ad acta per la sostituzione degli organi inadempienti delle AATO, in caso di mancato espletamento, nei tempi stabiliti, degli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi.

9. Data la straordinarietà della situazione ed in considerazione del fatto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione in tempi celeri degli interventi di cui si tratta, non risultano disponibili attraverso il solo gettito tariffario, si rende necessario un concorso finanziario aggiuntivo della Regione da escludere dal computo della tariffa;

10. Occorre prevedere che le province, enti competenti al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di cui si tratta ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 20/2006, possano rilasciare autorizzazioni provvisorie, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione delle opere di adeguamento del trattamento delle acque reflue urbane, in considerazione del fatto che la chiusura degli scarichi può determinare situazioni di emergenza sanitaria e di igiene pubblica;

11. Al fine di garantire la tempestiva esecuzione degli interventi contenuti nei piani stralcio, la presente legge contiene disposizioni acceleratorie, anche in deroga alle procedure ordinarie, che pongono, tra l'altro, in capo all'AATO, le competenze relative all'approvazione dei progetti degli interventi e quelle espropriative;

12. Per le finalità indicate al punto 11, nei casi in cui la realizzazione dell'intervento richieda una variante agli strumenti della pianificazione territoriale, occorre prevedere una riduzione dei termini per la conclusione dell'accordo di pianificazione di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

13. Per limitare nel tempo gli effetti delle misure straordinarie e derogatorie è necessario individuare un termine di vigenza delle disposizioni contenute nei capi I, II e III;

14. È opportuno prevedere una dilazione dei tempi previsti dalle norme transitorie della l.r. n. 20/2006 per l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e contaminate e una semplificazione e snellimento dei procedimenti autorizzativi;

15. La presente legge, inoltre, prevede il differimento dei termini previsti dalla l.r. n. 20/2006 per la predisposizione dei programmi degli interventi relativi, rispettivamente, agli scaricatori di piena ed alle condotte bianche, nonché agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati inferiori a duemila abitanti equivalente.

Ciò perché si è posta la necessità di rivalutare i termini originariamente previsti in considerazione della complessità tecnica del contenuto dei suddetti programmi ed al fine di renderne coerente la tempistica con quella prevista dai piani stralcio per gli interventi più urgenti;

16. Allo scopo di semplificare e snellire le procedure di approvazione dei programmi di interventi relativi agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati inferiori a duemila abitanti equivalente, viene eliminato il parere dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), anche in considerazione del fatto che tale tipo di attività non è più pienamente coerente con il ruolo istituzionale dell'Agenzia, così come risultante dalla legge regionale 22 gennaio 2009 n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").

Rimangono invece confermate in capo all'ARPAT le attività di controllo e supporto tecnico scientifico agli enti titolari di funzioni amministrative e autorizzative in materia di scarichi civili e industriali e relativi impianti, come previsto nello schema della carta dei servizi e delle attività di cui all'allegato A alla l.r. n. 30/2009;

17. Sempre con riferimento agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati inferiori a duemila abitanti equivalente, si prevede la possibilità che i relativi interventi si concludano anche successivamente alla scadenza del 31 dicembre 2015, a condizione che tale differimento non pregiudichi, in considerazione della minor rilevanza dello scarico, il raggiungimento dell'obiettivo di qualità del corpo idrico interessato. Peraltro, la possibilità di posticipare l'esecuzione di questi interventi, consente di realizzare economie e liberare risorse nel breve e medio periodo da utilizzare per l'inserimento nei piani stralcio di ulteriori interventi strategici;

18. Si rende infine necessario modificare la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), al fine di inserire un articolo che disciplini, in presenza di un vuoto normativo a livello nazionale, la gestione delle acque di miniera che, a seguito della cessazione dell'attività estrattiva, non risultano assimilabili alle acque reflue industriali;

19. A seguito della cessazione della concessione, le acque di miniera devono essere prioritariamente destinate al riutilizzo, laddove tecnicamente possibile, e a tal fine si prevede che il concessionario sia tenuto ad effettuare, oltre alla caratterizzazione e alla valutazione degli effetti prodotti sul reticolo idrografico interessato, uno studio di fattibilità per il recupero ed il riutilizzo di tali acque;

20. Poiché, per la sicurezza dei siti ove si è svolta l'attività estrattiva è necessario assicurare il deflusso delle acque di miniera, la presente legge prevede che, nelle more dello svolgimento delle indagini di cui al punto 17 e della realizzazione degli interventi preordinati al riutilizzo, tali acque continuino ad essere immesse nel corpo idrico ricettore con il costante monitoraggio delle matrici ambientali interessate;

Si approva
la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge dispone misure straordinarie per prevenire le situazioni di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, relative agli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati maggiori o uguali a duemila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque dolci o in acque di transizione, e maggiori o uguali a diecimila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque marino costiere, con particolare attenzione alle aree sensibili.

2. La presente legge contiene altresì modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

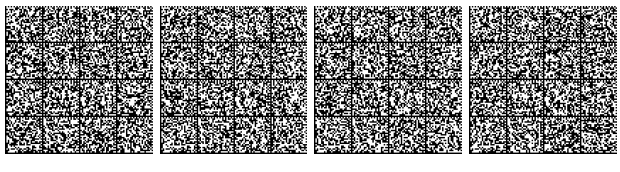

Capo II

MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI SCARICHI

NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI

Art. 2.

Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi

1. Al fine di garantire il pieno rispetto della normativa ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dal piano di gestione di cui all'art. 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'art. 2 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), di seguito denominate AATO, provvedono all'approvazione di un piano stralcio del piano di ambito, di cui all'art. 149 dello stesso d.lgs. n. 152/2006.

2. Il piano stralcio definisce il programma degli interventi indifferibili ed urgenti di realizzazione o adeguamento degli impianti di depurazione e di collettamento ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane relativi agli scarichi di cui all'art. 1, comma 1, elencandone le priorità e attestandone la copertura economico finanziaria. In particolare il piano stralcio specifica:

a) i termini di conclusione degli interventi, che non possono superare i tempi tecnici strettamente necessari e comunque il termine del 31 dicembre 2015;

b) gli adempimenti necessari per la realizzazione di ciascun intervento ed il relativo cronoprogramma.

3. Nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, le AATO aggiornano il piano stralcio mediante l'inserimento di ulteriori interventi o l'anticipazione di quelli già programmati, a seguito del reperimento, anche attraverso la stipulazione degli accordi di programma di cui all'art. 12, comma 4, delle necessarie risorse finanziarie.

Art. 3.

Procedure per l'approvazione dei piani stralcio

1. La Giunta regionale verifica la conformità dei piani stralcio e dei relativi eventuali aggiornamenti, rispetto agli obiettivi stabiliti dalla normativa vigente in materia di risorse idriche e tutela ambientale.

2. Ai fini di cui al comma 1 ed in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lettera *a)* della l.r. n. 81/1995:

a) le AATO inviano i piani stralcio ed i relativi aggiornamenti alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione;

b) entro quarantacinque giorni dalla ricezione dei piani stralcio e dei relativi aggiornamenti la Giunta regionale esercita il controllo e prescrive le eventuali modifiche anche relative all'individuazione degli interventi prioritari; la Giunta regionale si esprime entro lo stesso termine anche in caso di mancanza di rilievi;

c) l'AATO comunica alla Giunta regionale l'accoglimento delle prescrizioni di cui alla lettera *b)*, entro sette giorni dal ricevimento dei piani stralcio e dei relativi aggiornamenti, provvedendo ad apportare le modifiche necessarie nei successivi quindici giorni;

d) ove l'AATO non intenda adeguarsi alle prescrizioni di cui alla lettera *b)*, fornisce le proprie controdeduzioni alla Giunta regionale entro lo stesso termine di sette giorni previsto alla lettera *c)*;

e) ove la Giunta regionale non ritenga fondate le controdeduzioni e intenda provvedere direttamente in sostituzione dell'AATO, adegua i piani stralcio e i relativi aggiornamenti nei successivi trenta giorni.

Art. 4.

Disposizioni per le aree sensibili Aggiornamento dei piani stralcio

1. I piani stralcio sono aggiornati tenendo conto della necessità di garantire il raggiungimento, entro sette anni dall'identificazione delle aree sensibili, degli obiettivi di riduzione del carico di azoto totale e fosforo totale di cui all'art. 106, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006.

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le AATO verificano, nel rispetto delle direttive tecniche approvate dalla Giunta regionale, l'idoneità dei trattamenti in essere nonché di quelli già programmati per la scadenza di cui allo stesso comma 1.Per la verifica dell'idoneità degli impianti di depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale, di cui alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 61 (Disposizioni per le gestioni degli impianti di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale), le AATO si avvalgono dei relativi soggetti gestori.

3. Entro lo stesso termine di centottanta giorni di cui al comma 2, le AATO comunicano alla Giunta regionale l'esito della verifica, confermando i rispettivi piani stralcio.

4. Qualora la verifica di cui al comma 2, dimostri l'inidoneità dei trattamenti in essere o di quelli programmati, le AATO ne danno comunicazione alla Giunta regionale entro il medesimo termine di cui al comma 3 e provvedono, entro i successivi centottanta giorni, all'aggiornamento dei rispettivi piani stralcio integrandoli con gli interventi necessari, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, comma 2.

5. Ove l'area sensibile interessi più AATO, queste definiscono d'intesa tra loro le modalità delle verifiche e dei successivi adempimenti nel rispetto di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

6. Agli aggiornamenti dei piani stralcio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6.

7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione approva le direttive tecniche di cui al comma 2.

Art. 5.

Potere di vigilanza della Giunta regionale

1. La Giunta regionale vigila sul rispetto degli adempimenti previsti agli articoli 2, 3 e 4 ed esercita funzioni di impulso, anche attraverso il coordinamento dei soggetti interessati. Essa in particolare monitora:

a) l'approvazione e l'aggiornamento del piano stralcio ai sensi degli articoli 2, 3 e 4;

b) il rispetto dei termini di conclusione degli interventi nonché dei tempi indicati nel cronoprogramma di cui all'art. 2, comma 2.

2. Restano fermi i poteri di controllo attribuiti alle AATO dalla vigente normativa.

Art. 6.

Esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale

1. Decorsi i termini per l'approvazione oppure per l'aggiornamento del piano stralcio, senza che l'AATO abbia provveduto o comunque vi abbia provveduto solo in parte o in difformità alle disposizioni della presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni.

2. Decorso il termine previsto nella diffida, alla predisposizione e approvazione del piano stralcio o del relativo aggiornamento, provvede la Giunta regionale avvalendosi delle strutture tecniche dell'AATO inadempiente. I costi per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo sono a carico delle AATO.

3. La Giunta regionale provvede con deliberazione all'approvazione del piano stralcio o del relativo aggiornamento, entro novanta giorni dal decorso del termine previsto nella diffida di cui al comma 1.

4. L'esercizio del potere sostitutivo da parte della Giunta regionale comporta l'inefficacia degli atti adottati dall'AATO inadempiente.

Art. 7.

Esercizio dei poteri sostitutivi
Nomina di un commissario

1. In caso di mancato rispetto degli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi, nei tempi previsti nei cronoprogrammi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, l'AATO nel rispetto di quanto previsto all'art. 152, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 si sostituisce al soggetto gestore, previa diffida, provvedendo a far eseguire a terzi le opere.

2. Qualora l' AATO, entro trenta giorni dal superamento dei termini stabiliti nei cronoprogrammi, non abbia esercitato i poteri di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, diffida l'AATO inadempiente a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 152, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006. Decorso il termine previsto nella diffida, l'AATO inadempiente è sostituita mediante la nomina di un commissario ad acta, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

3. Il commissario provvede allo svolgimento delle funzioni e attività secondo quanto previsto nell'atto di nomina, ed in particolare:

a) alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ed alla relativa approvazione;

b) alla scelta del contraente;

c) all'affidamento dei lavori;

d) alla stipula del contratto;

e) all'esecuzione del contratto anche in relazione a casi di recesso e risoluzione dello stesso;

f) al collaudo dell'opera;

g) all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative.

4. L'atto di nomina individua altresì le strutture regionali di supporto o di riferimento del commissario.

Art. 8.

Autorizzazioni

1. Le province autorizzano in via provvisoria gli scarichi di cui all'art. 2, comma 2, per il periodo necessario alla realizzazione dei relativi interventi e comunque non oltre i termini indicati nei piani stralcio.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, le province autorizzano in via definitiva gli scarichi ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n. 152/2006.

Capo III

DISPOSIZIONI ACCELERATORIE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE STRAORDINARIE

Art. 9.

Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), i progetti definitivi degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, sono approvati dalle AATO, anche ai fini di cui all'art. 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

2. Le AATO costituiscono autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2.

3. Per l'esercizio dei poteri espropriativi di cui al comma 1, le AATO possono avvalersi dei comuni e delle province, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 3, della l.r. n. 30/2005. Ove sia accertata l'indisponibilità dei comuni e delle province, l'AATO può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, tramite convenzione i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Art. 10.

Varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio

1. Qualora il progetto definitivo degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, determini la necessità di apportare una variante al piano strutturale nei casi di cui all'art. 21, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il comune, su richiesta dell'AATO, trasmette agli enti convocati il progetto di variante, almeno quindici giorni prima della data di convocazione della conferenza di servizi tra le strutture tecniche di cui all'art. 22, comma 1, della medesima legge.

2. In deroga all'art. 22, comma 2, della l.r. n. 1/2005, non si procede alla ratifica dell'intesa preliminare.

3. A seguito dell'intesa preliminare il comune può adottare contestualmente all'adozione della variante al piano strutturale la conseguente variante al regolamento urbanistico. Il termine di cui all'art. 22, comma 3, della l.r. n. 1/2005 è ridotto a quarantacinque giorni.

Art. 11.

Conferenza per l'acquisizione degli atti preordinati alla realizzazione degli interventi

1. Le autorizzazioni, concessioni, intese, concerti, pareri, o altri provvedimenti e atti di assenso comunque denominati, di altre amministrazioni, preordinati all'approvazione dei progetti di cui all'art. 9, comma 1, sono acquisiti contestualmente dall'AATO nell'ambito della conferenza di servizi di cui al titolo II, capo II, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

2. La conferenza di servizi di cui al comma 1, è convocata anche su proposta del gestore.

Art. 12.

Concessione di contributi regionali

1. La Regione concorre finanziariamente alla realizzazione degli interventi prioritari di cui all'art. 2, comma 2, destinando per l'anno 2010 la somma 7,4 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al comma 1 e in coerenza con le priorità e i criteri stabiliti dal piano regionale di azione ambientale di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale) e dalle relative delibere di attuazione, la Giunta regionale con propria deliberazione:

a) individua gli interventi cui destinare i contributi;

b) individua e quantifica le risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di cui alla lettera *a)*.

3. Per ogni ambito territoriale ottimale, i contributi di cui al comma 1, non possono essere superiori al 33 per cento del costo complessivo degli interventi di cui al comma 2, lettera *a)* inseriti nel relativo piano stralcio.

4. Al fine di reperire ulteriori risorse da destinare agli interventi di cui all'art. 2, comma 3, la Regione può promuovere la stipula di accordi di programma con le AATO, lo Stato e altri enti pubblici.

5. Ai sensi dell'art. 149, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 il finanziamento pubblico non altera l'equilibrio economico finanziario della gestione. Esso è scomputato dai costi a carico dell'utenza e, qualora concesso al soggetto gestore, è contabilizzato separatamente.

6. Con proprio atto la Giunta regionale ripartisce, secondo le modalità e i criteri di cui ai commi 2 e 3 e in coerenza con il piano regionale di azione ambientale di cui alla l.r. n. 14/2007, le ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili.

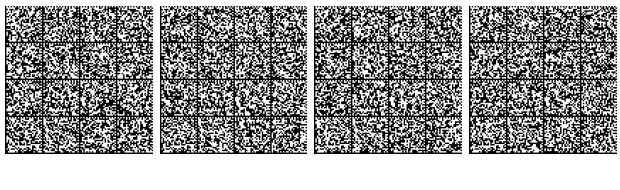

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2006 N. 20

(NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO)

Art. 13.

Modifiche all'art. 24 della l.r. n. 20/2006

1. L'art. 24 della l.r. n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 24.

Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti

1. Gli scarichi di AMPP di cui all'art. 8, commi 3 e 4, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati all'esercizio fino al termine del procedura autorizzativa di cui al presente articolo. Si ritengono autorizzati gli scarichi di AMPP esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni esistenti allo scarico di altre acque derivanti dal medesimo stabilimento o insediamento.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, i titolari degli scarichi di AMPP presentano richiesta di autorizzazione all'amministrazione competente entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 13.

3. I titolari di scarichi di AMPP che risultino già titolari di eventuali autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento o insediamento possono presentare richiesta di autorizzazione all'amministrazione competente anche successivamente al termine di cui al comma 2 contestualmente alla prima richiesta di rinnovo delle autorizzazioni esistenti nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 13.

4. L'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, prescrivendo i tempi massimi per la realizzazione degli eventuali trattamenti di cui all'art. 8, comma 5.

5 Qualora le AMPP derivino da stabilimento o da insediamento già titolare di un'autorizzazione allo scarico in essere per altre acque, l'amministrazione competente provvede, se necessario, a riunificare in un unico atto l'autorizzazione di cui al presente articolo con quella in essere.

6. Agli scarichi di AMC di cui all'art. 8, si applicano le disposizioni transitorie di cui al presente articolo.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 25 della l.r. n. 20/2006

1. Nel comma 3 dell'art. 25 della l.r. n. 20/2006 le parole «Entro trecentossessantacinque giorni» sono sostituite con le seguenti: «Entro due anni».

Art. 15.

Modifiche all'art. 26 della l.r. n. 20/2006

1. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 26 della l.r. n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 13, i gestori della pubblica fognatura, relativamente agli scarichi di acque reflue urbane per agglomerati inferiori a duemila abitanti equivalenti se recapitanti in acque dolci o in acque di transizione, e inferiori a diecimila abitanti equivalenti se recapitanti in acque marino costiere, trasmettono alle province competenti un programma, approvato dall' AATO, per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, comprensivo di un cronoprogramma che ne identifichi le risorse necessarie alla realizzazione del programma stesso entro il 31 dicembre 2015, oppure anche successivamente a condizione che ciò non pregiudichi il raggiungimento a tale data degli obiettivi di qualità dei corpi idrici stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del d.lgs n. 152/2006.».

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, N. 25

(NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI)

Art. 16.

*Inserimento dell'art. 20-*ter *della l.r. n. 25/1998*

1. Dopo l'art. 20-*bis* della l.r. n. 25/1998 è inserito il seguente:

«Art. 20-*ter*

Acque di miniera

1. Il titolare della concessione, anche in ragione dei rischi derivanti da pericoli per l'incolumità delle persone e di sicurezza dei luoghi, ai fini dell'accettazione della rinuncia della concessione mineraria prosegue nella gestione delle acque di miniera; a tal fine predispone uno studio che, tenuto conto della specificità del territorio, contenga:

a) la caratterizzazione delle acque in uscita dalla miniera;

b) la valutazione degli effetti prodotti sull'ecosistema del reticolo idrografico interessato e sulle eventuali falde ad esso connesse;

c) lo studio di fattibilità e relativi interventi per il riutilizzo delle stesse prioritariamente a favore della collettività;

d) l'individuazione degli interventi di bonifica o di riduzione del rischio di possibile ulteriore estensione della contaminazione alle matrici ambientali che, applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, risultassero necessari per ridurre i rischi per la salute umana e la compromissione della qualità dell'ambiente nel suo complesso.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera *c)*, sono da considerarsi prioritari rispetto agli interventi di cui al comma 1, lettera *d)*.

3. Lo studio di cui al comma 1, è presentato contestualmente alla presentazione del progetto di chiusura della miniera e comunque non oltre due anni dalla presentazione dell'istanza di rinuncia. In riferimento alle concessioni per le quali, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati»), è già stata presentata istanza di rinuncia, lo studio è presentato entro due anni dall'entrata in vigore della legge medesima.

4. L'accettazione della rinuncia è subordinata, oltre a quanto previsto dall'art. 20-*bis*, comma 2, anche all'approvazione dello studio di cui al comma 1, in sede di conferenza di servizi da parte della provincia nel cui territorio ricade la concessione mineraria e all'attuazione degli eventuali interventi previsti alle lettere *c)* e *d)* del medesimo comma, fermo restando quanto stabilito dagli accordi procedimentali e di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. n. 28/2010

5. Fino all'approvazione dello studio di cui al comma 1, ovvero fino all'attuazione degli eventuali interventi previsti alle lettere *c)* e *d)* del medesimo comma, ovvero fino alla realizzazione delle diverse attività indicate negli accordi procedimentali e di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. n. 28/2010 il titolare della concessione prosegue nell'immissione delle acque di miniera nel reticolo idrico superficiale attuando apposito monitoraggio delle matrici ambientali interessate.

6. Le acque di miniera, in assenza di titolare di concessione o dopo accettazione della rinuncia, sono destinate prioritariamente al riutilizzo per usi collettivi.

Fermo restando quanto stabilito negli accordi procedimentali di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. n. 28/2010, fino all'attuazione degli interventi finalizzati al riutilizzo è ammessa la prosecuzione dell'immissione nel reticolo idrico superficiale nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle acque di miniera per le quali, alla data di entrata in vigore della l.r. n. 28/2010, risulti terminata l'attività di estrazione dei minerali ma la concessione non sia ancora cessata per cause diverse dalla rinuncia.».

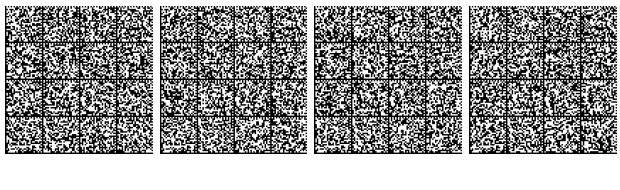

Capo VI

NORME FINALI

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Per l'anno 2010, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 12 commi 1 e 6 si fa fronte con le risorse di cui all'unità previsionale di base (UPB) 425 «Azioni di sistema per la tutela delle risorse idriche - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2010.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 18.

Durata della legge

1. Gli articoli 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2016.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 marzo 2010

Il Vice Presidente GELLI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 febbraio 2010.

(Omissis).

10R1347

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2010, n. **29/R.**

Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

(Pubblicato del Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 15 del 10 marzo 2010)*

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) e in particolare l'art. 11;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 7 gennaio 2010;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza, reso ai sensi dell'art. 16 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009, n. 1;

Visto l'esito favorevole del tavolo di concertazione istituzionale nella seduta del 18 gennaio 2010;

Visto l'esito favorevole del tavolo di concertazione generale nella seduta del 20 gennaio 2010;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2010, n. 59;

Visto il parere della IV Commissione consiliare, espresso, ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto, nella seduta del 3 febbraio 2010;

Visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso, ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello Statuto, nella seduta del 29 gennaio 2010;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 206;

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), all'art. 11, indica che dovranno essere disciplinati con regolamento:

a) i requisiti generali e specifici per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio;

b) le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto;

c) gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

d) le modalità attuative dei processi informativi.

2. I requisiti, che costituiscono gli allegati A, B e C al presente regolamento, riguardano in particolare la gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo, gli aspetti tecnico-professionali e le modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori allo scopo di garantire la qualità dei servizi e l'adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni.

3. Gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, che costituiscono gli allegati D, E e F al presente regolamento, sono finalizzati all'individuazione di eventuali azioni correttive per il miglioramento continuo della qualità.

4. I titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati sono gestiti dagli enti competenti per specifiche prestazioni erogate dai soggetti accreditati e inseriti negli appositi elenchi, sulla base del percorso assistenziale personalizzato e nel rispetto della disciplina dell'ISEE per consentire una migliore fruibilità delle prestazioni offerte dal sistema integrato.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

Art. 2.

Requisiti per l'accreditamento
(Art. 11, comma 1, lettera a)*, l.r. n. 82/2009)*

1. Le strutture pubbliche e private, autorizzate al funzionamento, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per essere accreditate, devono possedere i requisiti generali e specifici indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento.

2. I soggetti pubblici e privati che erogano servizi di assistenza domiciliare, compresi gli enti e gli organismi a carattere non lucrativo e gli operatori individuali, per essere accreditati, devono possedere i requisiti generali e specifici indicati, per ciascuna tipologia di erogatore e di servizio, nell'allegato B al presente regolamento.

3. I soggetti pubblici e privati che erogano altri servizi di assistenza alla persona, per essere accreditati, devono possedere i requisiti indicati nell'allegato C al presente regolamento.

Art. 3.

Indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti (Art. 11, comma 1, lettera c)*, l.r. n. 82/2009)*

1. Le strutture accreditate di cui all'art. 2, comma 1, effettuano la valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti secondo gli indicatori previsti nell'allegato D al presente regolamento.

2. I soggetti accreditati di cui all'art. 2, comma 2, effettuano la valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti secondo gli indicatori previsti nell'allegato E al presente regolamento.

3. I soggetti accreditati di cui all'art. 2, comma 3, effettuano la valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti secondo gli indicatori previsti nell'allegato F al presente regolamento.

Art. 4.

Titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati (Art. 11, comma 1, lettera b)*, l.r. n. 82/2009)*

1. I titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati, costituiscono il controvalore di una somma utilizzabile per l'acquisto di specifiche prestazioni erogate da soggetti accreditati e inseriti negli elenchi comunali di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. n. 82/2009.

2. I titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati sono concessi dal comune e dalla azienda unità sanitaria locale, su richiesta degli interessati, sulla base del percorso assistenziale personalizzato, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 41/05 e dell'art. 14 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), nonché nel rispetto della disciplina sull'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

3. I titoli per l'acquisto sono vincolati alle prestazioni previste nel progetto individuale di intervento e non sono cedibili a terzi.

4. I beneficiari dei titoli di acquisto dei servizi sociali integrati utilizzano i titoli presso il fornitore prescelto, il quale richiede all'ente concedente il corrispettivo del valore del relativo titolo di acquisto.

5. Il comune o l' azienda unità sanitaria locale, sulla base di specifici accordi, possono erogare titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati, comprensivi sia del corrispettivo sanitario che sociale del servizio, sulla base dell'art. 49 della l.r. n. 41/2005.

Art. 5.

Processi informativi (Articoli 10, comma 1 e 11, comma 1, lettera d)*, l.r. n. 82/2009)*

1. I comuni entro due anni dall'approvazione del regolamento trasmettono alla Regione gli elenchi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. n. 82/2009, aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità tecniche di trasmissione e di aggiornamento continuo delle informazioni di cui al comma 1, in coerenza con l'art. 3, comma 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) nonché con quanto previsto dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. La giunta regionale, al fine di valutare l'attuazione del sistema dell'accreditamento sociale integrato, può individuare con propria deliberazione le ulteriori informazioni che i comuni sono tenuti a trasmettere alla regione nonché le modalità attuative dei relativi processi informativi, in coerenza con quanto previsto dall'art. 41 della l.r. n. 41/2005.

Art. 6.

Diffusione dati delle strutture, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona (Art. 10, comma 2, l.r. n. 82/2009)

1. I dati e le informazioni delle strutture e dei soggetti erogatori dei servizi derivanti dalle procedure per il rilascio dell'accreditamento possono essere diffusi, anche singolarmente, dalla Regione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di far conoscere alla cittadinanza e alle istituzioni interessate lo stato del sistema dei servizi e l'attuazione del processo di accreditamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

IL VICEPRESIDENTE GELLI

(Omissis).

10R1355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2010, n. **30/R.**

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 88/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R), in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 17 del 24 marzo 2010)*

(Omissis).

10R1401

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2010, n. **31/R.**

Disciplina dei fondi regionali di incentivazione per le attività di pianificazione e progettazione svolte da personale regionale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 17 del 24 marzo 2010)*

(Omissis).

10R1402

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2010, n. **32/R.**

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 17 del 24 marzo 2010)*

(Omissis).

10R1403

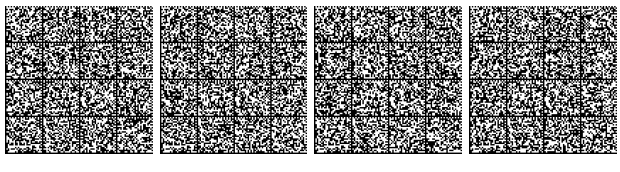

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2010, n. **33/R.**

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 19 del 13 aprile 2010)*

(Omissis).

10R1404

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2010, n. **34/R.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 113 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 18 del 31 marzo 2010)*

(Omissis).

10R1405

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2010, n. **35/R.**

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 18 del 31 marzo 2010)*

(Omissis).

10R1406

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2010, n. **4.**

Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili.

(Pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 6 del 3 febbraio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge provvede alla razionalizzazione del complesso normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi e regolamenti regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.

Art. 2.

(Abrogazione di leggi e regolamenti regionali)

1. Sono o rimangono abrogate le leggi regionali e i regolamenti regionali elencati nell'allegato A alla presente legge.

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.

3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato A alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 («Abrogazione delle leggi») delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 27 gennaio 2010

LORENZETTI

(Omissis).

10R1208

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2010, n. **5.**

Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

(Pubblicata nel S.O. n. 2 al Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 6 del 3 febbraio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale e in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), disciplina modalità e criteri per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

Art. 2.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle competenze di cui alla presente legge e promuove un'adeguata formazione in materia sismica.

2. La Regione favorisce indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione del programma di prevenzione sismica di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 (Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio).

Art. 3.

(Funzioni di amministrazione attiva della Regione)

1. La Regione esercita:

a) le funzioni amministrative di cui agli articoli 94, 96, 97 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 in materia di opere pubbliche la cui esecuzione è di competenza della Regione;

b) le funzioni di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/ 2001.

Art. 4.

(Funzioni amministrative delegate alla provincia)

1. Sono delegate alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative concernenti le opere per il consolidamento di abitati di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

2. Sono e restano delegate alla provincia competente per territorio le funzioni già esercitate dall'ufficio tecnico regionale ai sensi del Capo I, del Capo II e del Capo IV della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

3. Sono delegate alla provincia competente per territorio le funzioni del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale di cui agli articoli 68, 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, in merito ai controlli e accertamenti delle violazioni.

4. Per semplificare le procedure e contenere i tempi, agevolare il compito dei tecnici e garantire efficienza e tempestività degli accertamenti, le province, ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica previste dalla normativa tecnica in materia, dal Capo IV della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dalla presente legge, possono costituire uffici di vigilanza e controllo territoriali decentrati.

5. Le province adottano, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, il provvedimento di organizzazione per la costituzione degli uffici di vigilanza e controllo di cui al comma 4.

Art. 5.

(Funzioni amministrative trasferite alla provincia)

1. Sono e restano trasferite alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative, già conferite con legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), concernenti le opere di cui all'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), salvo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 3.

Art. 6.

(Funzioni del Comune)

1. Il comune competente per territorio esercita le funzioni di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 conferite ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale).

TITOLO II

PROCEDIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI IN ZONE SISMICHE

Art. 7.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle opere ed alle costruzioni in zona sismica concernenti:

a) tutti i lavori di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione e i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente che compromettono la sicurezza statica della costruzione ovvero riguardano le strutture o alterano l'entità e/o la distribuzione dei carichi;

b) alle varianti sostanziali ai progetti relativi agli interventi di cui alla lettera *a)*.

2. Agli effetti della presente legge per variante sostanziale al progetto ai fini sismici si intende quella che comporta qualunque intervento sulle strutture, salvo quanto previsto alla lettera *b)* del comma 3.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua:

a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità;

b) i casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale.

4. Ai casi di cui al comma 3 non si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo.

Art. 8.

(Autorizzazione sismica)

1. Nelle Zone 1 e 2, definite ad alta e media sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, i lavori di cui all'articolo 7, comma 1 non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, rilasciata dall'autorità competente.

2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Zone 3, a bassa sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001:

a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

b) i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) e di cui agli Allegati A e B alla deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2003, n. 1700 (Specificazioni alla Delib. G.R. 18 giugno 2003, n. 852 di classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria e attuazione dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274, art. 2, commi 3, 4 e 5);

d) le sopraelevazioni di cui all'articolo 90, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

3. L'autorizzazione sismica preventiva è rilasciata, previo controllo sui progetti da parte dell'autorità competente, con le modalità di cui all'articolo 15.

4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all'articolo 90, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

5. L'autorizzazione sismica ha validità per quattro anni, a decorrere dalla data di rilascio della stessa.

6. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) anche alla provincia competente.

Art. 9.

(Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica)

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 7 e 8 presenta la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, allo Sportello unico per l'edilizia del comune competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l'asseverazione di cui all'articolo 13, la ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 19 e il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni contenute all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e secondo le norme tecniche sulle costruzioni. Lo Sportello unico trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta con l'allegata documentazione alla provincia competente per territorio.

2. Il soggetto interessato può presentare la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, corredata dalla relativa documentazione, direttamente alla provincia competente per territorio.

3. La provincia competente per territorio, a seguito di verifica della regolarità e della completezza della richiesta e della documentazione allegata, trasmette il relativo provvedimento di autorizzazione o di diniego al richiedente e al comune competente per territorio, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la richiesta di chiarimenti e/o documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di cui al comma 3 decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa o dei chiarimenti richiesti.

5. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto, dell'asseverazione e della ricevuta di versamento del rimborso forfettario, nei modi e nei termini prescritti dal presente articolo, è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Art. 10.

(Preavviso scritto e deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità)

1. L'inizio dei lavori relativo alle opere e alle costruzioni di cui all'articolo 7, comma 1, nelle Zone 3 a bassa sismicità è subordinato alla presentazione del preavviso scritto e al deposito del progetto esecutivo, insieme con la ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 19, l'asseverazione di cui all'articolo 13, con le modalità di cui all'articolo 11. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Il progetto esecutivo è redatto dal progettista abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.

3. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto, dell'asseverazione e della ricevuta di versamento del rimborso forfettario, nei modi e nei termini prescritti dall'articolo 11, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

4. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per quattro anni a decorrere dalla data di rilascio della attestazione di avvenuto deposito o dell'autorizzazione.

5. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale n. 1/2004 anche alla provincia competente.

Art. 11.

(Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità)

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 10, comma 1 presenta il preavviso scritto e deposita il progetto esecutivo, unitamente alla ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 19 ed alla asseverazione di cui all'articolo 13, allo Sportello unico per l'edilizia.

2. Lo Sportello unico rilascia all'interessato la ricevuta di avvenuto deposito e trasmette alla provincia competente, entro il termine di cinque giorni dal deposito, il preavviso e il progetto con allegata la relativa documentazione.

3. La provincia competente, acquisisce il preavviso e il progetto con la relativa documentazione, e rilascia contestualmente allo Sportello unico l'attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati. In caso di incompletezza della documentazione la provincia dichiara contestualmente la non depositabilità.

4. Lo Sportello unico, entro cinque giorni dal rilascio dell'attestazione di cui al comma 3, trasmette la stessa all'interessato, unitamente alla copia dei relativi elaborati tecnici vistati dalla provincia che costituiscono presupposto all'inizio dei lavori. Lo Sportello unico, qualora la provincia dichiari la non depositabilità, ai sensi del comma 3, lo comunica all'interessato entro cinque giorni.

5. Il soggetto interessato può presentare, direttamente, il preavviso scritto e depositare il progetto esecutivo, unitamente all'asseverazione di cui all'articolo 13 ed alla ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 19, alla provincia competente per territorio. La provincia rilascia contestualmente all'interessato l'attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati. La provincia, in caso di incompletezza della documentazione, dichiara contestualmente la non depositabilità.

Art. 12.

(Certificato di rispondenza)

1. Per i lavori di cui all'articolo 7, comma 1, nelle Zone 1, 2 e 3 ad alta, media e bassa sismicità, il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la provincia competente.

Art. 13.

(Asseverazione)

1. I progetti relativi ai lavori di cui all'articolo 7, comma 1, sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

TITOLO III

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 14.

(Verifica tecnica e valutazione di sicurezza di edifici e infrastrutture esistenti)

1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e la valutazione di sicurezza prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni sono depositate, a cura del soggetto interessato, presso il comune competente per territorio, che ne trasmette copia alla provincia competente.

2. Qualora, a seguito della verifica tecnica o della valutazione di sicurezza, sia necessario eseguire interventi, il soggetto interessato deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10 e 11. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Art. 15.

(Attività di vigilanza e controllo)

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertano che i lavori sono stati iniziati in carenza di autorizzazione sismica o del preavviso e del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui all'articolo 7, compilano processo verbale ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e lo trasmettono alla provincia competente, che svolge altresì i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

2. La provincia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, esercita il controllo sui progetti presentati secondo le modalità di cui al comma 5.

3. La provincia, nel caso di deposito dei progetti nelle Zone 3 a bassa sismicità ai sensi dell'articolo 10, esercita il controllo sui progetti con metodo a campione, secondo le modalità di cui al comma 5.

4. La provincia esercita il controllo ispettivo in corso d'opera nelle Zone 1, 2 e 3 con metodo a campione.

5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità:

a) di controllo dei progetti sottoposti all'autorizzazione di cui all'articolo 8 per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e la corretta applicazione dei criteri di progettazione e di esecuzione, con specifico riferimento alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), alla parte II, Capo IV, Sezione I del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali. I controlli possono essere effettuati in relazione alle classi d'uso delle costruzioni come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), anche avvalendosi di procedure informatizzate sia per la presentazione e deposito dei progetti, che per la loro istruttoria;

b) di controllo a campione sui progetti depositati ai sensi dell'articolo 10, in relazione alle classi d'uso delle costruzioni;

c) di controllo ispettivo in corso d'opera sulle costruzioni.

Art. 16.

(Tutela in sede amministrativa)

1. Avverso il provvedimento di diniego di cui all'articolo 9, comma 3 o in caso di mancato rilascio del provvedimento di cui al medesimo comma 3, entro i termini previsti dall'articolo 9, commi 3 e 4 è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

Art. 17.

(Accertamento delle violazioni, sospensione dei lavori e procedimento penale)

1. La provincia competente individua il soggetto che deve esercitare le funzioni di cui agli articoli 96, comma 2, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Art. 18.

(Collaudo statico)

1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 8, comma 2, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Con proprio atto la Giunta regionale può individuare altri interventi edilizi esclusi dal collaudo. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.

2. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 9, ed al preavviso scritto per il deposito di cui all'articolo 11, il committente è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

3. Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione alla provincia ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la provincia.

4. Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.

Art. 19.

(Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli)

1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 10 è dovuta, da parte dei soggetti richiedenti, la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli da parte delle strutture tecniche competenti.

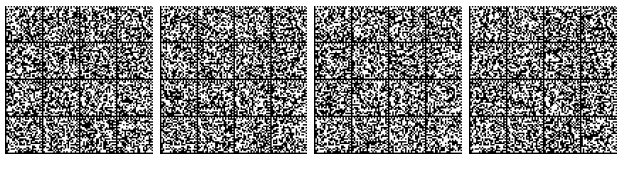

2. L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento sono stabiliti dalle province in misura differenziata in relazione alle modalità di controllo di cui al comma 5, lettere *a)* e *b)* dell'articolo 15 e sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. Il rimborso forfettario di cui al comma 1:

a) non è corrisposto nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi e negli altri casi stabiliti con apposito atto dalla Giunta regionale;

b) è corrisposto, in forma ridotta, per le opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni.

4. Le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie sono riscosse dalla provincia competente per territorio e concorrono, esclusivamente, alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti.

5. Le province che esercitano l'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 trasmettono alla Regione, entro il 30 marzo di ogni anno, un rendiconto dettagliato inerente le attività di vigilanza e controllo attuate nell'anno solare precedente, l'ammontare delle entrate derivanti dai rimborsi forfettari di cui al comma 1 e dalle sanzioni di cui all'articolo 20, delle spese sostenute, dei costi di gestione e del personale.

6. La Regione, a titolo di contributo per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, definisce il finanziamento annuale da ripartire tra le province sulla base dei criteri individuati da apposito atto della Giunta regionale.

7. La quota di cui al comma 6 ricomprende anche le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, salvo l'obbligo di esplicitare nel rendiconto di cui al comma 5 l'importo delle somme recuperate ai sensi dello stesso articolo 102.

Art. 20.

(Sanzioni amministrative)

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, in caso di violazione delle norme che disciplinano le costruzioni.

2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

3. Per le violazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *e)* della legge regionale n. 1/2004 accertate ai sensi degli articoli 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, la provincia competente applica una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00. Nel caso in cui le violazioni contestate siano risolte con successivi adempimenti tecnici approvati dalla provincia, secondo la vigente normativa tecnica in materia di costruzioni in zone sismiche, i relativi lavori possono essere ripresi. In mancanza dell'assenso della provincia alla ripresa dei lavori, resta fermo quanto previsto dall'articolo 97, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E ABROGAZIONI

Art. 21.

(Norme finali)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge:

a) definisce quanto disposto all'articolo 7, comma 3;

b) adotta i modelli della richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, di preavviso di cui all'articolo 10, comma 1, dell'attestazione di cui all'articolo 12, comma 1, della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1;

c) stabilisce quanto disposto all'articolo 15, comma 5.

2. Per gli appalti di lavori pubblici è consentito presentare la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 8 o il preavviso scritto di cui all'articolo 10 omettendo l'indicazione del costruttore, nelle more di completamento delle procedure di scelta del contraente. La provincia competente effettua le attività istruttorie di propria pertinenza e, nel caso di esito positivo, emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di avvenuto deposito sismico alla comunicazione del nominativo del costruttore.

3. La Giunta regionale, per l'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui alla presente legge, adegua, con proprio atto, la struttura organizzativa competente in materia sismica.

Art. 22.

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 19, comma 6 si provvede, a partire dall'esercizio 2010 con imputazione alla unità previsionale di base 03.1.004 denominata «Attività in materia di costruzioni in zone sismiche» (cap. 849 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

2. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera *c)* della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

3. La Giunta regionale, a norma della legge regionale di contabilità 13/2000, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 23.

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 20 agosto 1981, n. 61 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, contenente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per zone sismiche e di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, concernente la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) è abrogata.

2. La legge regionale 14 maggio 1982, n. 25 (Snellimento procedure di cui alla legge n. 64/74 in attuazione art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) è abrogata.

3. La legge regionale 6 aprile 1990, n. 15 (Modificazioni della legge regionale n. 20 agosto 1981, n. 61 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, contenente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per zone sismiche, e di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, concernente la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) è abrogata.

4. L'articolo 40 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) è abrogato.

5. L'articolo 16 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia) è abrogato.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 27 gennaio 2010

LORENZETTI

10R1209

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISO DI RETTIFICA

Avviso di rettifica relativo a «Regolamento di attuazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 "Risparmio energetico e inquinamento luminoso" e del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 4».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 20 aprile 2010)*

Nel regolamento in oggetto e pubblicato in B.U. n. 13/I-II del 30 marzo 2010, alla pagina 16, nell'alinea del comma 3 dell'articolo 2, si legga «comma 2» anziché «comma 1».

10R1429

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-006) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

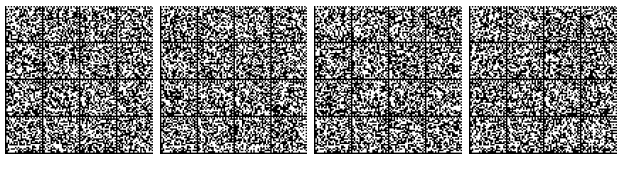

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

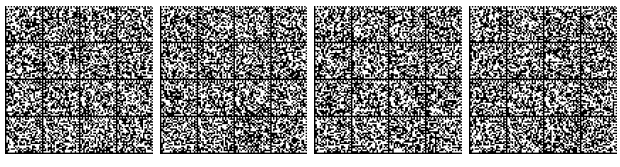

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**		
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- annuale	€ **295,00**
	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**		
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- annuale	€ **85,00**
	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **190,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ **180,50**
I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00	

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

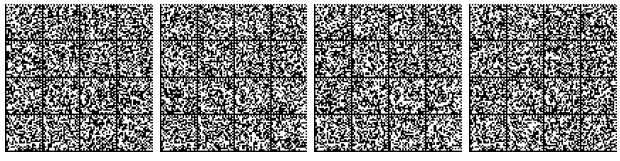

€ 4,00